



MOG 231

REV. DI MARZO 2026

PARTE GENERALE

**Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione**

EUROCORPORATION S.R.L.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001, N. 231



MOG 231

REV. DI MARZO 2026

PARTE GENERALE

**Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione**

INDICE

PARTE GENERALE

1. DEFINIZIONI

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231: IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DEGLI ENTI

2.1 I reati previsti

2.2 Le sanzioni previste

2.3 La condizione esimente della responsabilità amministrativa

2.4 I reati commessi all'estero

2.5 Le "Linee Guida" di Confindustria

2.6 La rappresentanza dell'ente in giudizio

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EUROCORPORATION S.R.L.

3.1 La Società EUROCORPORATION S.R.L. e gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

3.2 Il sistema organizzativo in linea generale e funzione del Modello

3.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

3.4 Il Codice Etico

3.5 Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato-processi sensibili e presidi

3.5.1 Aree di attività a rischio-reato e fattispecie rilevanti

3.5.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione dei processi sensibili



MOG 231

PARTE GENERALE

REV. DI MARZO 2026

Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione

3.5.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Il sistema in linea generale

4.2. Il sistema delle deleghe e delle procure

4.2.1 Principi generali

4.2.2 Requisiti essenziali

4.2.3 Conferimento, gestione, verifica

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

5.4.1 Flussi informativi *ad hoc*

5.4.2 Informativa periodica

5.4.3 Segnalazioni all'OdV da parte dei Responsabili delle Aree a rischio

5.4.4 Il Whistleblowing

5.4.5 Compiti dell'OdV in merito ai flussi informativi

5.5 Obblighi di riservatezza

6. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6.1 La diffusione dei contenuti del Modello

6.2 L'attività di formazione

6.3 Informativa a Collaboratori Esterni



MOG 231

PARTE GENERALE

REV. DI MARZO 2026

**Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione**

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

7.2 Sanzioni per i dipendenti

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione.

8.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

9. VERIFICHE PERIODICHE

1. DEFINIZIONI

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Le seguenti definizioni si riferiscono a tutte le parti del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, fatte salve ulteriori eventuali definizioni contenute nelle singole Parti Speciali.

Apicali: coloro i quali, pur prescindendo dall'attività nominativamente svolta, rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione o il controllo dell'Ente.

Aree a Rischio/Sensibili: aree aziendali della Società esposte al rischio di commissione di uno o più reati.

Attività a Rischio/Sensibili: attività nello svolgimento delle quali sussiste il rischio di commissione dei Reati.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dalla Società.

Codice Etico o Codice Comportamentale: codice etico adottato dalla Società.

Collaboratori Esterni: Partners, Consulenti, Controparti, Fornitori e Lavoratori a chiamata complessivamente considerati.

Consulenti: soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Società sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Controparti: controparti contrattuali, tra cui anche Consulenti, Fornitori, con le quali la Società addivenga ad una qualche forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Decreto Legislativo 231/2001 o Decreto: Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche, recanti le norme sulla Responsabilità Amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

Decreto Legislativo 81/08: Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Testo Unico Ambientale: Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 e SMI.

Delega: atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Delega di funzioni: art. 16 Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, Testo Unico in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Destinatari: esponenti aziendali, dipendenti, consulenti di EUROCORPORATION S.R.L. così come individuati nella Parte Generale del presente documento, i quali sono tenuti al rispetto ed applicazione del Modello.

Dipendenti: soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con la Società o coloro che svolgono attività lavorativa per la Società in forza di un contratto con la stessa.

Ente/Enti: gli enti forniti di personalità giuridica e le società ed associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Esponenti Aziendali: Collegio sindacale, i responsabili, i consulenti e gli agenti di vendita.

Formazione 231: attività formativa relativa al D. Lgs. 231/2001 e al Modello che è periodicamente organizzata dall'Amministrazione di EUROCORPORATION S.R.L. e sulla quale monitora l'OdV; la Formazione è erogata a favore di tutti i dipendenti della Società.

Fornitori: fornitori di beni e servizi della Società.

Funzioni Aziendali a Rischio: funzioni aziendali che, operando all'interno delle Aree a Rischio, sono esposte al rischio di commissione di un Reato Presupposto.

Linee Guida: Linee Guida adottate da Confindustria, associazione di categoria di riferimento, per la predisposizione dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi dell'art. 6, comma terzo, del D. Lgs. 231/2001.

Modello: modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dall'art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Operazione a Rischio: ogni singola operazione o atto che rientri nell'ambito delle Attività a Rischio.

Organismo di Vigilanza/OdV: organismo interno di controllo, preposto alla vigilanza del funzionamento, all'osservanza del Modello e alla cura del relativo aggiornamento.

P.A.: pubblica amministrazione e, con riferimento ai reati nei confronti della Pubblica Amministrazione, i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio.

Parti Terze: controparti contrattuali di EUROCORPORATION S.R.L., sia persone fisiche sia persone giuridiche (fornitori, consulenti...) con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata e destinati a cooperare con l'azienda nell'ambito delle aree a rischio.

Procura: atto giuridico unilaterale con cui la Società attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Reati Presupposto: fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli Enti.

Report Periodico: flusso informativo nei confronti dell'OdV che seguirà la periodicità indicata di volta in volta all'interno del Modello ed è rappresentato da una descrizione delle attività effettuate e/o criticità riscontrate all'interno dell'Aree a Rischio.

Responsabile Interno: soggetto interno a EUROCORPORATION S.R.L. al quale è attribuita, con delega dall'Organo Amministrativo, la responsabilità singola o condivisa con altri per le operazioni nelle Aree a Rischio.

Responsabilità amministrativa: responsabilità a cui può essere soggetta EUROCORPORATION S.R.L. in caso di commissione di uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01, responsabilità che se accertata, comporta l'applicazione di sanzioni a EUROCORPORATION S.R.L.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Società o EUROCORPORATION S.R.L.: si intende EUROCORPORATION S.R.L., ossia una società che ha per oggetto prevalentemente l'attività di trattamento e smaltimenti di altri rifiuti.

Sottoposti: coloro i quali, pur se dotati di autonomia (pertanto passibili di incorrere in illeciti), sono sottoposti alla direzione e alla vigilanza dei soggetti apicali. Nella categoria devono essere inclusi anche gli eventuali lavoratori parasubordinati o temporanei, legati alla Società da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti a una più o meno intensa attività di vigilanza e direzione da parte di EUROCORPORATION S.R.L.

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N.231: LA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, che reca la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" (di seguito anche solo il "D. Lgs. 231/2001" o il "Decreto"), entrato in vigore il 4 luglio 2001 in attuazione dell'art. 11 della Legge Delega 29 settembre 2000 n. 300, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, conformemente a quanto previsto in ambito comunitario, la responsabilità amministrativa degli enti, ove per "enti" si intendono le società commerciali, di capitali e di persone e le associazioni, anche prive di personalità giuridica.

Tale nuova forma di responsabilità, sebbene definita "amministrativa" dal legislatore, presenta i caratteri propri della responsabilità penale, essendo rimesso al giudice penale competente l'accertamento dei reati dai quali essa è fatta derivare ed essendo estese all'ente le medesime garanzie riconosciute alla persona sottoposta alle indagini o all'imputato nel processo penale.



MOG 231

PARTE GENERALE

REV. DI MARZO 2026

**Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione**

La responsabilità amministrativa dell'ente deriva dalla realizzazione di reati, espressamente indicati nel D. Lgs. 231/2001, commessi, nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso, da persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, o che ne esercitino, anche di fatto, la gestione e il controllo (i cosiddetti "soggetti apicali"), ovvero che siano sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (i cosiddetti "soggetti sottoposti").

Oltre all'esistenza dei requisiti sopra descritti, il D. Lgs. 231/2001 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile ad una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati al successivo paragrafo, da parte dei soggetti individuati nel Decreto. Là dove l'ente sia in grado di dimostrare di aver adottato ed efficacemente attuato un'organizzazione idonea ad evitare la commissione di tali reati, attraverso l'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001, questi non risponderà a titolo di responsabilità amministrativa.

2.1 I reati previsti dal Decreto

I reati, dal cui compimento è fatta derivare la responsabilità amministrativa dell'ente, sono quelli espressamente e tassativamente richiamati nel D. Lgs. 231/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. reati presupposto). Questi ultimi sono compiutamente indicati e descritti all'interno dell'Allegato al presente modello, cui si rinvia (Allegato n. 1: Elenco dei reati presupposto ex D.lgs. n. 231/2001).

2.2 Le sanzioni previste

Il sistema sanzionatorio descritto dal D. Lgs. 231/2001, a fronte del compimento dei reati sopra elencati, prevede, a seconda degli illeciti commessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- sanzioni pecuniarie (applicate per quote ovvero, nei casi previsti dalla legge, in relazione alla specifica percentuale, indicata per ciascun illecito, del fatturato globale totale dell'ente relativo all'esercizio finanziario precedente quello in cui è stato commesso il reato o, se inferiore, all'esercizio finanziario precedente l'applicazione della sanzione pecuniaria);
- sanzioni interdittive;
- confisca;
- pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive, che possono essere comminate solo laddove espressamente previste e anche in via cautelare, sono le seguenti:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o revoca di quelli eventualmente già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 231/2001 prevede, inoltre, che qualora vi siano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che disponga l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione di detta sanzione, possa disporre la prosecuzione dell'attività da parte di un commissario giudiziale (art. 15 Decreto) nominato per un periodo pari alla durata della pena interdittiva che sarebbe stata applicata, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'ente svolge un pubblico servizio o un servizio di pubblica necessità la cui interruzione può provocare un grave pregiudizio alla collettività;

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione tenuto conto delle dimensioni dell'ente e delle condizioni economiche del territorio in cui è situato.

2.3 La condizione esimente della responsabilità amministrativa

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 stabilisce che l'ente non risponde a titolo di responsabilità amministrativa, qualora dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli e di curarne il relativo aggiornamento, è stato affidato ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (c.d. Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione gestione e controllo;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

L'adozione del modello di organizzazione, gestione e controllo consente, dunque, all'ente di potersi sottrarre all'imputazione di responsabilità amministrativa.

La mera adozione di tale documento, con delibera dell'organo amministrativo dell'ente, non è, tuttavia, di per sé sufficiente ad escludere detta responsabilità, essendo necessario che il modello sia efficacemente ed effettivamente attuato.

Con riferimento all'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo per la prevenzione della commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, si richiede che esso:

- individui le attività aziendali nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- preveda specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

- individui modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- preveda obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introduca un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di organizzazione, gestione e controllo.

Con riferimento all'effettiva applicazione del modello di organizzazione, gestione e controllo, il D. Lgs. 231/2001 richiede:

- una verifica periodica, e, nel caso in cui siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni imposte dal modello o intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'ente ovvero modifiche legislative, la modifica del modello di organizzazione, gestione e controllo;
- l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione delle prescrizioni imposte dal modello di organizzazione, gestione e controllo.

In virtù dell'integrazione dell'art. 6 del Decreto 231, ad opera della Legge n. 179/2017, e del recente aggiornamento previsto dal D. Lgs. 24/2023, il Modello deve, inoltre, prevedere:

- uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

L'efficace predisposizione del Modello presuppone altresì che:

- l'Ente abbia provveduto all'istituzione di un organo di controllo interno con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento ("Organismo di Vigilanza / OdV");
- l'organo di controllo non sia colpevole di omessa o insufficiente vigilanza in merito all'attuazione e all'osservanza del Modello;
- l'Ente abbia predisposto un sistema di verifica periodica e di eventuale aggiornamento del Modello;
- l'autore del Reato abbia agito eludendo fraudolentemente le disposizioni del Modello.

2.4. I reati commessi all'estero

L'ente può essere chiamato a rispondere in Italia per i reati - contemplati dallo stesso D. Lgs. n. 231/2001 - commessi all'estero (art. 4 D. Lgs. n. 231/2001) anche nell'ambito di branch o stabili organizzazioni dell'ente italiano, al ricorrere dei seguenti presupposti:

- i. il reato deve essere commesso da un soggetto funzionalmente legato all'ente, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001;
- ii. l'ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato italiano;
- iii. l'ente può rispondere solo nei casi e alle condizioni previste dagli artt. 7, 8, 9, 10 c.p. (nei casi in cui la legge prevede che il colpevole - persona fisica - sia punito a richiesta del Ministro della Giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti dell'ente stesso) e, anche in ossequio al principio di legalità di cui all'art. 2 del D. Lgs. n. 231/2001, solo a fronte dei reati per i quali la sua responsabilità sia prevista da una disposizione legislativa ad hoc;
- iv. sussistendo i casi e le condizioni di cui ai già menzionati articoli del Codice penale, nei confronti dell'ente non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

2.5 Le "Linee Guida" di Confindustria

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

L'art. 6 del D. Lgs. 231/2001 dispone espressamente che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli enti.

Ai fini della predisposizione del modello, vengono quindi prese in considerazione le “Linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001” (di seguito solo “Linee Guida”) redatte da Confindustria e approvate dal Ministero della Giustizia con il D.M. 4 dicembre 2003 e successivi aggiornamenti. Il successivo aggiornamento, pubblicato da Confindustria in data 24 maggio 2004, è stato approvato dal Ministero della Giustizia, che ha giudicato tali Linee Guida idonee al raggiungimento delle finalità previste dal Decreto.

Dette Linee Guida, successivamente aggiornate da Confindustria nel 2008 (alla data del 31 marzo 2008, quindi approvate dal Ministero della Giustizia il 2 aprile 2008), sono state nuovamente aggiornate nel marzo 2014 e approvate con nota del Ministero della Giustizia il 21 luglio 2014, sentiti i Ministeri concertanti, la CONSOB e la Banca d'Italia. Linee Guida sono state aggiornate da ultimo nel giugno 2021.

Nella definizione del modello di organizzazione, gestione e controllo, le Linee Guida di Confindustria prevedono le seguenti fasi progettuali:

- l'identificazione dei rischi, ossia l'analisi del contesto aziendale per evidenziare in quali aree di attività e secondo quali modalità si possano verificare nel contesto aziendale i reati previsti dal D. Lgs. 231/2001;
- la predisposizione di un sistema di controllo idoneo a prevenire i rischi di reato identificati nella fase precedente, da effettuarsi attraverso la valutazione del sistema di controllo esistente e il relativo grado di adeguamento alle esigenze di prevenzione espresse dal D. Lgs. 231/2001.

Le componenti più rilevanti del sistema di controllo delineato nelle Linee Guida di Confindustria per garantire l'efficacia del modello di organizzazione, gestione e controllo sono di seguito riassunte:

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- la previsione di principi etici e di regole comportamentali in un Codice Etico;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, in particolare con riguardo all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti;
- procedure manuali e/o informatiche che regolino lo svolgimento delle attività, prevedendo gli opportuni e adeguati controlli;
- poteri autorizzativi e di firma coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali attribuite dall'ente, prevedendo, là dove opportuno, limiti di spesa;
- sistemi di controllo di gestione, capaci di segnalare tempestivamente possibili criticità;
- informazione e formazione del personale.

Le Linee Guida di Confindustria precisano, inoltre, che le componenti del sistema di controllo sopra descritte devono conformarsi ad una serie di principi di controllo, tra cui:

- verificabilità, tracciabilità, coerenza e congruità di ogni operazione, transazione e azione;
- applicazione del principio di separazione delle funzioni e segregazione dei compiti (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- istituzione, esecuzione e documentazione dell'attività di controllo sui processi e sulle attività a rischio di reato.

2.6 La rappresentanza dell'ente in giudizio

La recente sentenza della Corte di cassazione n. 13002/2024 stabilisce che *“in tema di responsabilità da reato degli enti, il legale rappresentante indagato o imputato del reato presupposto non può provvedere, a causa della condizione di incompatibilità in cui versa, alla nomina del difensore dell'ente per il generale e assoluto divieto di rappresentanza posto dall'art. 39 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231.”*

In applicazione di tale principio, EUROCORPORATION S.R.L. ha previsto regole cautelari per le possibili situazioni di conflitto di interesse del legale rappresentante indagato per il reato presupposto, valevoli a munire la Società di un difensore, nominato da soggetto specificamente delegato, che tuteli i propri interessi. Pertanto, per ovviare alla eventuale incompatibilità, la nomina del difensore dell'ente è delegata:

- al Procuratore Speciale, in via principale, nel caso in cui il rappresentante legale della Società sia indagato o imputato;
- In via subordinata, nel caso in cui le indagini riguardino anche il Procuratore Speciale, ad un soggetto terzo previamente individuato dalla Società.

Tale presidio è attuato in conformità a quanto definito dalle Sezioni Unite, *“il rappresentante legale e la persona giuridica si trovano in una situazione di obiettiva e insanabile conflittualità processuale, dal momento che la persona giuridica potrebbe avere interesse a dimostrare che il suo rappresentante ha agito nel suo esclusivo interesse o nell’interesse di terzi ovvero a provare che il reato è stato posto in essere attraverso una elusione fraudolenta dei modelli organizzativi adottati, in questo modo escludendo la propria responsabilità e facendola così ricadere sul solo rappresentante. Il divieto di rappresentanza stabilito dall’art. 39 è, dunque, assoluto e non ammette deroghe, in quanto funzionale ad assicurare la piena garanzia del diritto di difesa al soggetto collettivo; d’altra parte, tale diritto risulterebbe del tutto compromesso se l’ente partecipasse al procedimento attraverso la rappresentanza di un soggetto portatore di interessi confliggenti da un punto di vista sostanziale e processuale. Per questa ragione l’esistenza del “conflitto” è presunta iuris et de iure e la sua sussistenza non deve essere accertata in concreto, con l’ulteriore conseguenza che non vi è alcun onere motivazionale sul punto da parte del giudice: il divieto scatta in presenza della situazione contemplata dalla norma, cioè quando il rappresentante legale risulta essere imputato del reato da cui dipende l’illecito amministrativo, sicché il giudice deve solo accertare che ricorra tale presupposto, senza che sia richiesta una verifica circa un’effettiva situazione di incompatibilità”* (Sezioni Unite, Gabrielloni n. 33041 del 28/05/2015).

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

3. ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DI EUROCORPORATION S.R.L.

3.1 La Società EUROCORPORATION S.R.L. e gli obiettivi perseguiti con l'adozione del Modello

EUROCORPORATION S.R.L. (C.F. / P.IVA 05235640488), con sede legale in Scandicci (FI), via Gaetano Donizetti n. 52, è una società che svolge prevalentemente le seguenti attività (Codice 38.21.09):

- smaltimento di rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili;
- raccolta e smaltimento di rifiuti solidi;
- raccolta, trasporto, smaltimento, messa in sicurezza, intermediazione di rifiuti pericolosi e non pericolosi;
- raccolta, trasporto, smaltimento, messa in sicurezza, intermediazione di rifiuti e merci pericolosi radioattivi e/o fossili speciali, classe 7;
- bonifiche di siti inquinati e materiali contenenti amianto;
- raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti costituiti da materie riutilizzabili ad impianti di recupero energetico;
- autotrasporto di cose per conto di terzi.

EUROCORPORATION S.R.L. svolge altresì, quale attività secondaria:

- consulenze sulle problematiche amministrative connesse allo smaltimento rifiuti, vendita all'ingrosso di materiale informatico, studio, progettazione, coordinamento, esecuzione ed esercizio, per conto proprio e di terzi, di lavori edili e stradali;
- consulenza, assistenza, progettazione, realizzazione e servizi nel campo ambientale, energetico ed idrico;
- centro elaborazione dati;
- compilazione di registri;

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

-
- servizi amministrativi informatici e multimediali;
 - gestione magazzini;
 - organizzazione di corsi di formazione per la diffusione ed applicazione delle risorse scientifiche, tecnologiche, gestionali ed organizzative nei campi di gestione rifiuti, diritto dell'ambiente, economia circolare, norme ISO, privacy, sicurezza, sostenibilità, ESG, tecnologie gestionali.

La Società si è dotata inoltre dei seguenti sistemi di gestione:

- ISO 9001: 2015 (Sistemi di Gestione per la Qualità)
- ISO 14001:2015 (Sistemi di Gestione ambientale)
- ISO 45001:2018 (Sistemi di Gestione per la salute e sicurezza sul lavoro)
- ISO 5001: 2018 (Sistemi di Gestione dell'energia efficace)
- ISO 37001: 2016 (Sistemi di Gestione Anticorruzione)
- ISO 14064 -1: 2018 (Sistemi di Gestione emissioni GHG).

Per quanto riguarda, invece, l'organigramma e le funzioni si rimanda alla documentazione tenuta costantemente aggiornata.

Coerentemente con la sua attività, pertanto, la Società si è dotata di un sistema di controllo interno conforme a quanto previsto nelle rilevanti disposizioni di legge e regolamentari.

La Società, al fine di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione delle proprie attività, ha ritenuto opportuno procedere all'adozione – e alla successiva attività di periodico aggiornamento – di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto che fosse sempre aggiornato alla normativa vigente, alla giurisprudenza, alle *best practices* relative alla sua realtà aziendale.

A tal fine, la Società ha svolto una completa attività preliminare di aggiornamento dell'analisi dei rischi con il supporto di consulenti legali in questo settore specializzati e, tramite il Consiglio di Amministrazione, ha adottato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

La Società ha nominato inoltre un Organismo di Vigilanza cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento.

Tutte le operazioni rientranti nelle Aree a Rischio devono pertanto essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello.

3.2 Il sistema organizzativo in linea generale e la funzione del Modello

Scopo del presente Modello è la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure e flussi informativi, nonché di attività di controllo, volte a prevenire la commissione delle diverse tipologie di Reato contemplate dal Decreto.

In linea generale, il sistema organizzativo di EUROCORPORATION S.R.L. si attiene ai requisiti essenziali di chiarezza, formalizzazione, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per ciò che concerne l'attribuzione di responsabilità, rappresentanza, definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Anche a supporto di quanto indicato nel presente Modello, EUROCORPORATION S.R.L. si è dotata di strumenti organizzativi (*policy*, procedure, codice etico) improntati ai requisiti di cui sopra.

A tal riguardo, gli strumenti organizzativi già adottati e quelli eventualmente ancora da adottare, così come i principi comportamentali indicati nel presente Modello si caratterizzano, ove ritenuto opportuno e necessario in ragione della complessità del processo e dell'articolazione aziendale, per:

- separazione all'interno di ciascun processo tra il soggetto che lo avvia, il soggetto che lo esegue e lo conclude e il soggetto che lo controlla;
- documentabilità di ciascun passaggio rilevante del processo;
- adeguato livello di formalizzazione.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Per ciò che concerne specificamente il presente Modello, una volta individuate le Aree a Rischio della Società (vale a dire le aree di attività nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i Reati), con la preliminare attività di analisi dei rischi aziendali, lo stesso si propone come finalità quelle di:

- *sensibilizzare gli Esponenti Aziendali, i Dipendenti ed i Collaboratori Esterni e diffondere a tutti i livelli della Società le regole comportamentali e le procedure istituite;*
- *determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle Aree a Rischio, la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Società stessa;*
- *ribadire che tali forme di comportamento illecito sono fortemente condannate dalla Società in quanto (anche nel caso in cui la stessa fosse apparentemente in condizione di trarne interesse o vantaggio) sono comunque contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui la Società intende attenersi nell'espletamento della propria attività;*
- *consentire alla Società, grazie ad un'azione di monitoraggio sulle Aree a Rischio, di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione dei Reati stessi.*

3.3 La metodologia adottata per la costruzione del Modello

EUROCORPORATION S.R.L., in considerazione di quanto disposto dal Decreto, ha avviato un progetto finalizzato all'aggiornamento del proprio Modello e, quindi, alla predisposizione del presente documento, conferendo specifico mandato a consulenti esterni.

Gli elementi fondamentali sviluppati da EUROCORPORATION S.R.L. nella definizione del Modello possono essere così riassunti:

- la mappatura delle attività sensibili, con esempi di possibili modalità di realizzazione dei reati e dei processi strumentali nel cui ambito, in linea di principio, potrebbero verificarsi

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati rilevanti ai sensi del Decreto (attività che pertanto dovranno essere sottoposte a monitoraggio periodico);

- un insieme di procedure e policy aziendali che presidia tutte le attività aziendali, ivi incluse in particolare ai fini del presente Modello quelle attività che, a seguito della menzionata attività di mappatura, sono risultate esposte ad un rischio potenziale di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001;
- l'istituzione di un Organismo di Vigilanza a composizione monocratica, e attribuzione al medesimo di specifici compiti di vigilanza sull'efficace attuazione ed effettiva applicazione del Modello;
- un sistema sanzionatorio volto a garantire l'efficace attuazione del Modello e contenente le azioni disciplinari e le misure sanzionatorie applicabili ai Destinatari, in caso di violazione delle prescrizioni contenute nel Modello stesso;
- la previsione di attività di informazione e formazione sui contenuti del presente Modello;
- la previsione di principi di comportamento e di controllo declinati per processo strumentale/funzionale diretti a regolare le decisioni di EUROCORPORATION S.R.L. declinati nelle Sezioni della "Parte Speciale" del presente Modello.

3.4 Codice Etico

EUROCORPORATION S.R.L., sensibile all'esigenza di improntare lo svolgimento delle attività aziendali al rispetto del principio di legalità, ha adottato il proprio Codice Etico di Comportamento (di seguito, alternativamente il "Codice" o il "Codice Etico").

Il Codice sancisce una serie di principi, valori e norme di comportamento da applicare nella gestione aziendale che la Società riconosce come proprie e delle quali esige l'osservanza da parte sia dei propri organi sociali e dipendenti, sia dei terzi che, a qualunque titolo, intrattengano con essa rapporti commerciali.

Il Modello, le cui previsioni sono in ogni caso coerenti e conformi ai principi del Codice Etico, risponde più specificamente alle esigenze espresse dal Decreto ed è, pertanto, finalizzato

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

a prevenire la commissione delle fattispecie di reato ricomprese nell'ambito di operatività del D. Lgs. 231/2001.

Il Codice di EUROCORPORATION S.R.L. afferma, comunque, principi di corretta conduzione degli affari sociali idonei anche a prevenire i comportamenti illeciti di cui al Decreto, acquisendo pertanto rilevanza preventiva anche ai fini del Modello, e costituendo, dunque, un elemento ad esso complementare.

3.5 Percorso Metodologico di Definizione del Modello: mappatura delle attività a rischio-reato-processi sensibili e presidi

Il D. Lgs. 231/2001 prevede espressamente, al relativo art. 6, comma 2, lett. a), che il modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente individui le attività aziendali nel cui ambito possano essere potenzialmente commessi i reati inclusi nel Decreto.

Di conseguenza, la Società ha proceduto, con il supporto di un consulente esterno, ad un'analisi approfondita delle stesse. Nell'ambito di tale attività, la Società ha, in primo luogo, analizzato la propria struttura organizzativa rappresentata nell'organigramma aziendale che individua le Direzioni/Funzioni aziendali, evidenziandone ruoli e linee di riporto gerarchico-funzionali. Detto documento è custodito presso la segreteria amministrativa, ed è disponibile per relativa consultazione sulla intranet aziendale.

EUROCORPORATION S.R.L. ha, successivamente, analizzato le proprie attività aziendali sulla base delle informazioni raccolte dai referenti aziendali (i.e. Responsabili di Direzione/Funzione) che, in ragione del ruolo ricoperto, risultano provvisti della più ampia e profonda conoscenza dell'operatività del settore aziendale di relativa competenza.

Come anticipato, i risultati di detta attività sono stati raccolti e formalizzati in un documento descrittivo che forma parte integrante del Modello, denominata "Mappatura delle attività a rischio-reato", che illustra in dettaglio i profili di rischio di EUROCORPORATION S.R.L. relativi alla commissione dei reati ricompresi nel D. Lgs. 231/2001.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

In particolare, in detta Mappatura delle attività a rischio-reato sono dettagliate le aree di attività a rischio, le attività aziendali a rischio di commissione dei reati (c.d. “attività sensibili”), le Funzioni/Direzioni aziendali coinvolte, le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. 231/2001 e ritenute rilevanti nell’ambito della realtà aziendale della Società e associabili alle attività sensibili, gli esempi di possibili modalità e finalità di realizzazione degli stessi nonché i processi nel cui svolgimento, sempre in linea di principio, potrebbero crearsi le condizioni e/o i mezzi per la commissione dei reati stessi.

3.5.1 Aree di attività a rischio-reato e fattispecie rilevanti

È stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001 nelle aree di attività aziendale elencate in ciascuna parte speciale del presente Modello per ogni processo aziendale e che vengono riportate come indicate nella Mappatura delle attività a rischio-reato.

Nello specifico, EUROCORPORATION S.R.L. ha adottato le Parti Speciali relative ai Reati per cui sono state rilevate Aree a Rischio e Attività a Rischio e, precisamente:

- Reati commessi nei rapporti con la P.A.;
- Reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- Reati societari (tra cui rientrano anche i reati di corruzione tra privati);
- Reati di riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- Reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati, delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e delitti in materia di violazione del diritto d'autore;



MOG 231

PARTE GENERALE

REV. DI MARZO 2026

Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione

-
- Delitti contro l'industria e il commercio;
 - Reati Ambientali;
 - Reati tributari;
 - Delitti di criminalità organizzata;
 - Contrabbando;
 - Delitti contro la personalità individuale;
 - Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
 - Violazione delle misure restrittive dell'UE.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione dei principi di comportamento, i presidi in essere e i flussi informativi verso l'organismo di vigilanza.

3.5.2 Struttura del Modello: Parte Generale e Parti Speciali in funzione dei processi sensibili

Il presente Modello è composto da una "Parte Generale" e da "Parti Speciali" riferite ai processi rispetto ai quali, per EUROCORPORATION S.R.L., sussiste un rischio astrattamente teorico di incorrere nella commissione del reato.

Nello specifico, EUROCORPORATION S.R.L. ha adottato le Parti Speciali relative ai processi aziendali per cui sono state rilevate Aree a Rischio e precisamente:

- A. Rapporti con la pubblica amministrazione
- B. Processo Acquisti beni e servizi, incarichi e consulenze
- C. Commerciale ed esecuzione del contratto
- D. Selezione, assunzione e gestione del personale e dei rimborsi spese
- E. Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

F. Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e della fiscalità

G. Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi

H. Gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

I. Gestione degli adempimenti in materia ambientale

Le singole Parti Speciali hanno la funzione di:

a) dettagliare i principi procedurali che i Destinatari sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione del Modello;

b) fornire all'Organismo di Vigilanza ed ai responsabili delle diverse aree aziendali che con lo stesso cooperano, gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste dal Modello.

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle specifiche Attività a Rischio relative a ciascuna processo.

3.5.3 Modifiche ed integrazioni del Modello

Le modifiche ed integrazioni del Modello sono rimesse al Consiglio di Amministrazione della Società anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza.

Le proposte di modifica ed integrazione del Modello potranno essere presentate dall'OdV anche sulla base delle indicazioni provenienti dai responsabili delle singole funzioni.

4. REGOLE GENERALI DI COMPORTAMENTO

4.1 Il sistema in linea generale

Nell'espletamento delle operazioni attinenti alla gestione della Società, gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti e Collaboratori devono rispettare le regole di comportamento



MOG 231

PARTE GENERALE

REV. DI MARZO 2026

**Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione**

previste dal presente Modello e quelle indicate sia nella Parte Generale che nelle singole Parti Speciali.

Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono in primo luogo conoscere e rispettare:

1. lo Statuto della Società;
2. il Codice Etico di EUROCORPORATION S.R.L.;
3. ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno e di reporting adottato dalla Società (es. *policies* aziendali, procedure generali di controllo preventivo, procedure, flussi informativi, ecc.).

Le regole, le *policies*, le procedure ed i principi di cui agli strumenti sopra elencati non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, poiché fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare e che tutti i Destinatari, in relazione al tipo di rapporto in essere con la Società, sono tenuti a conoscere e rispettare.

Tali regole, *policies*, procedure e principi qualora abbiano un'attinenza diretta o anche indiretta con la disciplina delle Attività a Rischio (o siano in qualsiasi modo collegati alle Aree a Rischio) si intendono qui richiamati a far parte del Modello della Società. Gli Esponenti Aziendali e i Dipendenti devono essere periodicamente aggiornati sulle procedure operative adottate per la prevenzione dei Reati, così come ai Collaboratori Esterni e controparti della Società dovrà essere resa nota l'adozione del Modello nella sua versione sempre aggiornata i cui principi, tramite apposite clausole contrattuali, dovranno essere rispettati quali obblighi contrattuali.

4.2 Il sistema delle deleghe e delle procure

4.2.1 Principi generali

La struttura organizzativa di EUROCORPORATION S.R.L. deve avere un assetto chiaro, formalizzato e coerente con la ripartizione delle competenze tra le varie funzioni aziendali.

L'attribuzione di deleghe, procure e poteri deve essere sempre coerente con lo Statuto e l'esercizio di poteri non può prescindere dal conferimento espresso di essi secondo le modalità e nel rispetto dei limiti previsti dallo Statuto.

La Società può essere impegnata verso l'esterno solo dai soggetti muniti di delega o procura scritta ove siano specificamente indicati i poteri conferiti.

In considerazione di quanto sopra indicato, in EUROCORPORATION S.R.L. devono trovare puntuale applicazione i principi di:

- esatta delimitazione e segregazione dei poteri, con un divieto assoluto di attribuzione, ai vari livelli, di poteri illimitati;
- definizione e conoscenza dei poteri e delle responsabilità all'interno dell'organizzazione;
- coerenza dei poteri autorizzativi e di firma con le responsabilità organizzative assegnate.

Sulla scorta di detti principi, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "certezza" ai fini della prevenzione dei reati e consentire la gestione efficiente dell'attività aziendale.

4.2.2. Requisiti essenziali

Ciascuno di questi atti di delega o conferimento di poteri di firma fornisce, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, le seguenti indicazioni:

- soggetto delegante e fonte del suo potere di delega o procura;
- soggetto delegato, con esplicito riferimento alla funzione ad esso attribuita ed il legame tra le deleghe e le procure conferite e la posizione organizzativa ricoperta dal soggetto delegato;

- oggetto, costituito dalla elencazione delle tipologie di attività e di atti per i quali la delega/procura è conferita. Tali attività ed atti sono sempre funzionali e/o strettamente correlati alle competenze e funzioni del soggetto delegato. In nessun caso potrà essere conferito un mandato generico a compiere qualsiasi atto nell'interesse del conferente la procura;
- limiti di valore entro cui il delegato è legittimato ad esercitare il potere conferitogli. Tale limite di valore è determinato in funzione del ruolo e della posizione ricoperta dal delegato nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
- obbligatorietà della doppia firma: nessun soggetto può impegnare verso terzi la Società attraverso una firma singola, fatta salva la presenza di una delega o una procura."

Pertanto, il D.lgs. 81/08 ("Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro") ha recepito l'orientamento giurisprudenziale dominante in tema di efficacia della delega di funzioni.

Nello specifico, l'art. 16 del suddetto Decreto Legislativo ha previsto:

"1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti e condizioni:

a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;

b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;

e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.

2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

3. La delega di funzioni non esclude l'obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”.

Tale obbligo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello di verifica e controllo di cui all'articolo 30, comma 4 (così modificato dal D. Lgs. 106/09, c.d. “Decreto correttivo al Testo Unico sulla sicurezza”).

4.2.3 Conferimento, gestione, verifica

L'attribuzione delle deleghe non costituisce un modo per attribuire competenze esclusive, ma piuttosto la soluzione adottata dalla Società per assicurare, dal punto di vista dell'organizzazione dell'organo amministrativo di vertice al momento della delega, la migliore flessibilità operativa.

Le deleghe e le procure sono redatte secondo formalità di legge.

Le procure con rilevanza esterna sono poi registrate presso il competente Ufficio Registro delle Imprese.

Sono attuati singoli aggiornamenti immediatamente nell'ipotesi di variazione di funzione/ruolo/mansione del singolo soggetto.

Le deleghe, le procure e le eventuali modificazioni apportate alle stesse, sono comunicate e messe a disposizione dell'OdV, il quale verifica, periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il sistema di deleghe e procure in vigore e la loro coerenza con tutto il sistema delle comunicazioni organizzative, raccomandando eventuali modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al delegato o vi siano altre anomalie.

5. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

5.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Ai sensi dell'art. 6, lett. b) del Decreto, condizione indispensabile per il buon funzionamento del Modello

adottato è l'attribuzione ad un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo

del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

In ottemperanza a quanto stabilito dal Decreto, EUROCORPORATION S.R.L. ha deciso di attribuire tale compito ad un organismo monocratico costituito da una professionista esterno.

L'OdV resta in carica per un periodo di tre anni dalla nomina ed è rinnovabile.

Il componente dell'Organismo di Vigilanza può essere revocato per giusta causa. A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intende, a titolo esemplificativo e non limitativo:

- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;
- nel caso di membro interno, l'attribuzione di funzioni e responsabilità operative all'interno dell'organizzazione aziendale incompatibili con i requisiti di "autonomia e indipendenza" e "continuità di azione" propri dell'Organismo di Vigilanza e la cessazione del rapporto di lavoro;
- nel caso di membro esterno, gravi e accertati motivi di incompatibilità che ne vanifichino indipendenza e autonomia;
- il venir meno di anche uno solo dei requisiti di eleggibilità.

Nell'esercizio delle sue funzioni ogni componente dell'OdV non deve trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale.

In tale ipotesi è tenuto ad informare immediatamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina di un nuovo componente da parte del Consiglio di Amministrazione.

Ciascun componente dell'OdV deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione.

Ogni componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta.

L'Organo Amministrativo della Società, pertanto, nella scelta del membro dell'Organismo di Vigilanza deve valutare i seguenti elementi:

A) Autonomia e indipendenza

Il requisito di autonomia e indipendenza presuppone che l'OdV si riporti, nello svolgimento delle sue funzioni, all'organo amministrativo. In sede di nomina dell'OdV, la sua autonomia è assicurata tra l'altro dall'obbligo della dotazione annua di adeguate risorse finanziarie delle quali l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei propri doveri (es. consulenze specialistiche, ecc.). L'indipendenza, infine, presuppone che l'Organismo di Vigilanza inteso nel suo complesso non si trovi in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi con la Società né in attività di tipo operativo che ne minerebbe l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sul rispetto del Modello.

B) Onorabilità e cause di ineleggibilità

Non possono essere eletti membri dell'Organismo di Vigilanza e, se lo sono, decadono necessariamente ed automaticamente dalla carica:

- coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 Codice civile, ovvero sia gli inabilitati, interdetti, falliti o condannati ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da uffici pubblici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- coloro che siano stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia";
- coloro che sono stati condannati a seguito di sentenza ancorché non ancora definitiva o emessa ex artt. 444 e ss. codice procedura penale o, anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del Codice civile (Disposizioni penali in materia di società e consorzi) e nel Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, e sue successive modifiche od integrazioni (disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa);
 - a pena detentiva, non inferiore ad un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento (tra questi si segnalano, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i reati di abusivismo bancario e finanziario di cui agli artt. 130 e seguenti del Testo Unico Bancario, i reati di falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate di cui all'art. 453 codice penale, i reati di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona di cui all'art. 642 codice penale);
 - per un delitto contro la pubblica amministrazione, o alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - in ogni caso e a prescindere dall'entità della pena per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal D. Lgs. 231/01; coloro nei cui confronti siano state

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

applicare le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 *quater* TUF (D. Lgs n. 58/1998).

C) Comprovata professionalità, capacità specifiche in tema di attività ispettiva e consulenziale

L'Organismo di Vigilanza deve possedere competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Tali caratteristiche, unite alla sua indipendenza, ne garantiscono l'obiettività di giudizio.

È necessario, pertanto, che all'interno dell'Organismo di Vigilanza siano presenti soggetti in possesso di professionalità adeguate in materia legale, sistemi di controllo e gestione dei rischi aziendali. L'Organismo di Vigilanza potrà, inoltre, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti in specifiche materie.

In particolare, l'OdV, nel suo complesso deve essere in possesso di adeguate competenze specialistiche quali:

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali tipici del settore in cui la Società opera;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuazione e valutazione degli impatti, discendenti dal contesto normativo di riferimento, sulla realtà aziendale;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva".

L'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza in merito alla corretta applicazione del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, curandone l'aggiornamento.

L'OdV non svolge mansioni operative che possano condizionare e contaminare quella visione d'insieme sull'attività aziendale che ad esso si richiede.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

A tal riguardo:

- le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale; l'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni di EUROCORPORATION S.R.L. – senza necessità di alcun consenso preventivo – al fine di ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal Modello;
- l'OdV si può avvalere – sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità – dell'ausilio di tutte le strutture della Società ovvero, come sopra indicato, di consulenti esterni.

Il Consiglio di Amministrazione valuta, prima dell'insediamento dell'OdV e, successivamente a tale insediamento, tramite valutazioni periodiche, la sussistenza dei menzionati requisiti professionali e personali in capo al suo componente.

A tal riguardo, al momento della nomina dovranno essere forniti adeguate informazioni in merito alla presenza dei requisiti sopra indicati, anche allegando il *curriculum vitae* al relativo verbale.

5.2 Funzione, poteri e compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'OdV della Società è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari;
- sull'idoneità ed efficacia del Modello in relazione alla struttura della Società ed ai suoi eventuali mutamenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello, in relazione alle mutate condizioni strutturali e alle novità legislative e regolamentari.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV della Società il compito di:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001;

-
- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
 - verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello organizzativo e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie Funzioni Aziendali a Rischio (il/i “Responsabile/i Interno/i”); per lo svolgimento delle attività di verifica e di controllo, di cui al presente punto e dei precedenti l’ODV, potrà avvalersi delle attività di verifica delle funzioni di controllo;
 - riferire periodicamente al Consiglio di Amministrazione (con periodicità non superiore a un anno) circa lo stato di attuazione e l’operatività del Modello;
 - promuovere e/o sviluppare, di concerto con le funzioni aziendali a ciò preposte, programmi di informazione e comunicazione interna, con riferimento al Modello, agli standard di comportamento e alle procedure adottate ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001;
 - promuovere e/o sviluppare l’organizzazione, di concerto con le funzioni aziendali preposte, di corsi di formazione e la predisposizione di materiale informativo utili alla comunicazione e divulgazione dei principi etici e degli standard cui la Società si ispira nello svolgimento delle proprie attività;
 - fornire chiarimenti in merito al significato ed all’applicazione delle previsioni contenute nel Modello;
 - assicurare l’aggiornamento del sistema di identificazione, mappatura e classificazione delle Aree a Rischio;
 - raccogliere, elaborare e conservare le informazioni, comprese le segnalazioni, rilevanti in merito al rispetto del Modello;
 - effettuare periodicamente verifiche ed ispezioni mirate su determinate operazioni e atti specifici, posti in essere nelle Aree a Rischio come individuate nel presente Modello;

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- segnalare all'organo amministrativo, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello organizzativo che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo alla Società;
- formulare proposte al Consiglio di Amministrazione, di eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello organizzativo adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di:
 - significative violazioni delle prescrizioni del Modello organizzativo;
 - significative modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa; o modifiche nello svolgimento delle attività aziendali; - modifiche normative.
- introdurre, se necessario e fermo restando quanto previsto nel presente documento, altre regole operative relative, ad esempio, alla cadenza delle proprie riunioni, alle eventuali specifiche mansioni affidate ai singoli componenti ovvero alla gestione delle informazioni acquisite nell'esercizio dell'incarico. Tutte le attività poste in essere dall'OdV, nello svolgimento dei suoi compiti, non sono soggette al sindacato di alcun altro organismo o struttura della Società. Per tutto ciò che attiene al funzionamento dell'OdV si fa rinvio al Regolamento dal medesimo organo approvato.

5.3 Reporting dell'OdV nei confronti degli Organi Sociali

L'Organismo di Vigilanza informerà il Consiglio di Amministrazione in ordine all'attività svolta mediante:

- relazioni annuali;
- ogni volta se ne presenti e ravvisi la necessità e/o opportunità.

Le suddette relazioni dovranno contenere, oltre al resoconto dell'attività svolta, anche l'indicazione delle eventuali criticità riscontrate e gli interventi correttivi e migliorativi pianificati, nonché il loro stato di realizzazione. L'OdV potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta fare richiesta in tal senso per riferire in merito al funzionamento del Modello.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Di ogni adunanza dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione dovrà rimanere evidenza scritta conservata tra gli atti della Società.

5.4 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, 2° comma, lett. d) del Decreto impone la previsione nel Modello di obblighi informativi nei confronti dell'OdV deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello stesso.

L'obbligo di un flusso informativo strutturato e concepito quale strumento per garantire l'attività di vigilanza sull'efficacia ed effettività del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

L'efficacia dell'attività di vigilanza trova fondamento in un sistema strutturato di segnalazioni ed informazioni provenienti da tutti i Destinatari del Modello, con riferimento a tutti gli atti, comportamenti od eventi, di cui vengano a conoscenza, che potrebbero determinare una violazione del Modello o che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Come previsto dalle Linee Guida di Confindustria e dalle *best practices*, i flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza, fanno riferimento alle seguenti categorie di informazioni:

- flussi informativi *ad hoc*;
- informativa periodica.

5.4.1 Flussi informativi *ad hoc*

I flussi informativi *ad hoc* indirizzati all'OdV da Esponenti Aziendali o da terzi attengono a criticità attuali o potenziali e – fermo restando quanto previsto al paragrafo 5.4.4. in tema di *Whistleblowing* – possono consistere in:

- A. Notizie occasionali in relazione alle quali è opportuna un'informativa immediata nei confronti dell'Organismo di Vigilanza.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- provvedimenti e/o le notizie provenienti dall'autorità giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini/accertamenti, riguardanti la Società, anche nei confronti di ignoti, per i reati o gli illeciti amministrativi di cui al Decreto;
- le richieste di assistenza legale da parte dei dirigenti e/o dei dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del sistema disciplinare previsto nel Modello con evidenza specifica dei procedimenti disciplinari attivati e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- i report e le relazioni dai quali possano emergere elementi con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse tra uno dei Destinatari e la Società;
- eventuali infortuni sul luogo di lavoro, ovvero provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria o da altre Autorità in merito alla materia della sicurezza e salute sul lavoro;
- eventuali incidenti o accadimenti nell'ambito delle attività delle Unità Produttive che possano comportare un rischio ambientale.

B. Informazioni di qualsiasi provenienza, concernenti la possibile commissione di reati o comunque di violazioni del Modello.

L'obbligo di informazione ha per oggetto:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la commissione di illeciti amministrativi (rilevanti ai sensi del Decreto);
- comportamenti non in linea con il Modello e con i relativi protocolli;



MOG 231

PARTE GENERALE

REV. DI MARZO 2026

Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione

- variazioni o carenze delle procedure nell'ambito delle Aree Sensibili;
- mancato rispetto delle procedure aziendali nell'ambito delle Aree Sensibili;
- variazioni o carenze nella struttura aziendale;
- operazioni che presentino profili di rischio per la commissione di reati.

Le segnalazioni devono essere eseguite, in forma scritta, con le seguenti modalità:

a) i Dipendenti informeranno il superiore gerarchico che provvederà a indirizzarle al Responsabile Interno e quest'ultimo procederà a informare senza indugio l'OdV. In caso di mancata canalizzazione verso l'OdV (direttamente da parte del Responsabile Interno) o comunque nei casi in cui il Dipendente si trovi in una situazione di disagio psicologico nell'effettuare la segnalazione al superiore gerarchico, la segnalazione potrà essere fatta direttamente all'OdV. L'OdV potrà tenere in considerazione anche le denunce anonime ma solo a condizione che siano sufficientemente circostanziate e tali da risultare credibili e fondate a suo insindacabile giudizio;

b) i Consulenti, i Fornitori, i Lavoratori a chiamata e i *Partners*, per quanto riguarda la loro attività svolta nei confronti di EUROCORPORATION S.R.L. effettuano la segnalazione direttamente all'OdV. Di tale circostanza è data idonea informativa nell'ambito di apposite clausole contrattuali. L'OdV valuta le segnalazioni ricevute e determina le eventuali iniziative, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e/o ogni altro soggetto che riterrà utile, motivando per iscritto ogni conclusione raggiunta. Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, è stata istituita una casella e-mail dell'Organismo di Vigilanza al fine di garantire l'autonomia e indipendenza dello stesso: **odv231@eurocorporation.it**

Oltre alle notizie sopra indicate – che riguardano fatti od eventi di carattere eccezionale – dovranno altresì essere immediatamente comunicate all'Organismo di Vigilanza le informazioni rilevanti concernenti le seguenti attività ricorrenti:

- le modifiche che intervengano all'articolazione dei poteri e al sistema delle deleghe (e procure) adottato dalla Società;
- eventuali trasferimenti finanziari che non trovino giustificazione in uno specifico contratto stipulato a condizioni di mercato;
- la documentazione relativa all'attività di informazione e formazione svolta in attuazione del Modello e alla partecipazione alla medesima da parte del personale (con indicazione di eventuali assenze ingiustificate), all'esito di ogni evento formativo;
- eventuali verbali di ispezione in materia ambientale da parte di Enti Pubblici e/o Autorità di controllo e ogni altro documento rilevante in materia ambientale; in particolare, dovrà essere data immediata informativa all'OdV in merito all'inizio dell'ispezione e del verbale conclusivo rilasciato dall'autorità competente all'esito della verifica;
- le procedure poste a presidio della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (in occasione della loro emissione), gli aggiornamenti delle stesse, eventuali modifiche che intervengano sulla struttura organizzativa e sui protocolli di EUROCORPORATION S.R.L. riguardanti tale materia, nonché i documenti rilevanti ai fini del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (quali ad esempio il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), il Registro degli infortuni, il Piano di emergenza, i verbali relativi alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi, alle analisi ambientali e ai sopralluoghi negli Uffici); sarà a tal riguardo indicato all'OdV anche il riferimento della funzione aziendale che provvederà alla conservazione di tali atti e/o documenti;
- le notizie relative agli eventuali infortuni verificatisi nella Società nonché ai c.d. "quasi infortuni", ossia a tutti quegli accadimenti che, pur non avendo dato luogo ad eventi lesivi per i lavoratori, possano considerarsi sintomatici di eventuali debolezze o

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

lacune del sistema di sicurezza e salute, assumendo le misure necessarie ai fini dell'adeguamento dei protocolli e delle procedure.

5.4.2 Informativa periodica

I Responsabili Interni informano periodicamente l'Organismo di Vigilanza secondo i flussi informativi e la periodicità specificamente disciplinati all'interno di ciascuna Parte Speciale del presente Modello.

All'interno di ogni Report Periodico previsto nell'ambito delle singole Parti Speciali sono riportati tutti i flussi *ad hoc* che sono stati oggetto di Scheda di Evidenza nel periodo di riferimento.

5.4.3 Segnalazioni all'OdV da parte dei responsabili delle Aree a Rischio

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti ad informare l'OdV in merito ad ogni atto, comportamento od evento di cui siano venuti a conoscenza e che potrebbero determinare una violazione del Modello o, che, più in generale, siano potenzialmente rilevanti ai fini del Decreto.

Le operazioni a rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto devono essere portate a conoscenza dell'OdV dai Responsabili Interni.

I Responsabili Interni nell'ambito delle Aree a Rischio individuate hanno il compito di far compilare le Schede di Evidenza ed i Report ai loro sottoposti e di trasmetterle all'Organismo di Vigilanza che ne cura l'archiviazione ed effettua il relativo controllo dei contenuti anche in occasione delle audizioni che può pianificare periodicamente con i vari Responsabili Interni.

5.4.4 Whistleblowing

Come previsto dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, che ha introdotto nella disciplina di cui al Decreto 231/2001 l'istituto del cosiddetto "whistleblowing", la Società adotta tutte le misure necessarie per garantire che, per quanto riguarda le segnalazioni di possibili illeciti, siano assicurati ai soggetti segnalanti:

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

a) uno o più canali che consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, lesive dell'interesse dell'ente, rilevanti ai sensi del Decreto 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;

b) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;

d) che nel sistema disciplinare siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate. Si precisa, altresì, che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale eventualmente indicata dal medesimo.

La disciplina in materia di "whistleblowing" è stata oggetto di consistenti modifiche ad opera del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, il quale ha introdotto significative novità. La normativa si applica ad Enti che nell'ultimo anno hanno impiegato la media di almeno 50 lavoratori subordinati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato. Inoltre, ad Enti che, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione di cui alle parti I.B (servizi, prodotto e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo) e II (commercializzazione e utilizzo di prodotti sensibili e pericolosi) dell'allegato al D. Lgs. n. 24/2023. Infine, ad enti che, anche se nell'ultimo anno non hanno raggiunto la media di 50 lavoratori subordinati, hanno adottato un MOG 231 (tra i quali rientra EUROCORPORATION S.R.L.).

EUROCORPORATION S.R.L., conformemente a quanto prescritto dal D.lgs. n. 24/2023 e dalle Linee guida pubblicate dall'ANAC, ha istituito un canale interno di segnalazione,

idoneo a garantire la riservatezza richiesta dalla normativa in materia, la cui gestione è affidata all'OdV. Ha, inoltre, provveduto a disciplinare il meccanismo di presentazione e gestione delle segnalazioni di illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 e delle violazioni del presente Modello, del Codice etico, e delle procedure connesse all'interno del Protocollo di gestione del sistema di segnalazione, allegato al presente Modello, cui si rimanda integralmente.

5.4.5 Compiti dell'OdV in merito ai flussi informativi

L'OdV potrà effettuare ulteriori controlli su quanto trasmesso tramite i flussi informativi dei quali verrà data evidenza scritta.

L'Organismo di Vigilanza cura l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative alla compilazione omogenea e coerente delle Schede di Evidenza e dei Report Periodici da parte dei Responsabili Interni delle Aree a Rischio.

Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico. L'OdV potrà in ogni caso chiedere a ciascun Responsabile Interno di venire costantemente aggiornato in merito a tematiche e/o eventi specifici sulla base delle proprie esigenze di controllo.

5.5 Obblighi di riservatezza

Il componente dell'Organismo di Vigilanza assicura la riservatezza delle informazioni di cui venga in possesso, in particolare se relative a segnalazioni che allo stesso dovessero pervenire in ordine a presunte violazioni del Modello.

Il componente dell'OdV si astiene altresì dall'utilizzare informazioni riservate per fini diversi da quelli di cui ai precedenti paragrafi e comunque per scopi non conformi alle funzioni di vigilanza, fatto salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione.

Inoltre, in conformità con quanto previsto dal D.lgs. 24/2023, le segnalazioni Whistleblowing verranno gestite in modo tale da garantire la riservatezza richiesta dalla normativa, nonché

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

la tutela contro qualsiasi forma di ritorsione o comportamenti discriminatori, diretti o indiretti, per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

6. SISTEMA DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

6.1 La diffusione dei contenuti del Modello

Il Modello o un suo estratto - aggiornato ed integrato - è:

- reso disponibile sul sito internet di EUROCORPORATION S.R.L.
- conservato in formato cartaceo presso la sede legale ed operativa di EUROCORPORATION S.R.L.

Le medesime modalità di diffusione e comunicazione sono adottate:

- per i neoassunti;
- per i nuovi professionisti o consulenti esterni.

In fase di prima adozione del Modello è stata predisposta dal Consiglio di Amministrazione, in stretta collaborazione con l'Organismo di Vigilanza, la formazione obbligatoria di tutti i destinatari dello stesso mediante sessioni mirate per assicurare una loro adeguata conoscenza, comprensione e applicazione.

6.2 L'attività di formazione

Successivamente all'adozione, la formazione sui contenuti e gli aggiornamenti del Modello è attuata semestralmente ad opera dell'Organismo di Vigilanza che redige annualmente un piano annuale di formazione relativo, tra l'altro a:

- sessioni per i neoassunti (oltre a quanto predisposto come informativa sull'argomento in fase di assunzione);
- sessione diretta a tutti i destinatari per gli aggiornamenti;

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- sessioni specifiche per ruolo, basate sui processi sensibili e sulle procedure di pertinenza, da stabilirsi in funzione di mutamenti organizzativi, legislativi e di percezione del rischio.

In merito a chiarimenti sull'interpretazione dei precetti contenuti nel Modello e delle procedure, i dipendenti possono rivolgersi ai propri superiori o all'Organismo di Vigilanza.

6.3 Informativa a Collaboratori Esterni

All'atto della sottoscrizione del contratto con terze parti verrà fornita ai Collaboratori Esterni apposita informativa in merito al Modello adottato dalla Società.

7. SISTEMA DISCIPLINARE

7.1 Principi generali

La definizione di un sistema disciplinare e di sanzioni (che devono essere commisurate alla violazione e dotate di potere deterrente) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello costituisce, ai sensi dell'art. 6 comma 1 del Decreto, un requisito essenziale del Modello.

L'applicazione del suddetto sistema sanzionatorio presuppone la mera violazione delle disposizioni del Modello: esso, pertanto, troverà applicazione indipendentemente dall'instaurazione, dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri anche uno dei reati.

In virtù di quanto previsto dalla normativa in materia di Whistleblowing e con riferimento a qualunque destinatario del Modello, si precisa che tra le condotte passibili di sanzione devono essere considerate anche la violazione, in qualsiasi modo, delle misure a tutela

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

del segnalante, nonché l'effettuazione con dolo o colpa grave di segnalazioni che si rivelino infondate, come stabilito dal relativo Protocollo.

7.2 Sanzioni per i dipendenti

Il presente Modello costituisce a tutti gli effetti un regolamento aziendale, quale espressione del potere del datore di lavoro di impartire disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro e, in quanto disponibile in luogo accessibile a tutti, costituirà altresì codice disciplinare della Società. Ulteriori regolamenti disciplinari, adottati in conformità alle vigenti previsioni di legge (tra cui R.D. 8 gennaio 1931, n. 148) e della contrattazione nazionale e territoriale di settore, sono integrati sulla base delle previsioni di seguito espone.

I soggetti cui pertanto il presente regolamento è diretto sono obbligati ad adempiere a tutte le obbligazioni e prescrizioni ivi contenute ed uniformare il proprio comportamento alla condotta ivi descritta.

Costituisce illecito disciplinare del Dipendente (inclusi i dirigenti della Società):

- a. la mancata, incompleta o non veritiera documentazione dell'attività svolta, così come prescritta, in particolare, per le Attività a Rischio;
- b. la mancata attività di documentazione, conservazione e controllo degli atti e delle attività previste dai protocolli di controllo con la finalità di impedire la trasparenza e la verificabilità delle stesse attività;
- c. l'ostacolo ai controlli, l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione opposto ai soggetti preposti ai controlli delle procedure e delle decisioni, incluso l'Organismo di Vigilanza, o altre condotte idonee alla violazione o elusione del sistema di controllo, quali la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dal Modello;
- d. l'omissione o la violazione, anche isolata, dei protocolli e delle prescrizioni del Modello finalizzati a garantire la sicurezza e la salute sul posto di lavoro;

e. la violazione ripetuta e ingiustificata di altri protocolli del Modello (ad esempio la non osservanza delle procedure prescritte, l'omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni richieste, l'omissione nello svolgimento dei controlli, l'adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso).

La sanzione disciplinare, graduata in ragione della gravità della violazione, è applicata al Dipendente (incluso il dirigente), anche su segnalazione e richiesta dell'Organismo di Vigilanza, nel rispetto della vigente normativa di legge e di contratto.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate deve tener conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza rispetto alla violazione contestata; tali sanzioni saranno quindi applicate in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento (in caso di dolo) o al grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo alla prevedibilità dell'evento (in caso di colpa);
- alla rilevanza degli obblighi violati;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- al livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica delle persone coinvolte nei fatti censurati;
- alle conseguenze reali o potenziali in capo alla Società;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare;
- alla effettiva commissione di un reato doloso o colposo come conseguenza della violazione di un protocollo o di una procedura.

Ai fini dell'eventuale aggravamento (o attenuazione) della sanzione, sono inoltre considerati i seguenti elementi:

- professionalità, precedenti prestazioni lavorative, precedenti disciplinari, circostanze in cui è stato commesso il fatto;

-
- comportamento immediatamente susseguente al fatto, con particolare riferimento all'eventuale ravvedimento operoso;
 - eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso sarà applicata la sanzione prevista per la violazione più grave;
 - eventuale concorso di più soggetti nella commissione della violazione;
 - eventuale recidiva del suo autore.

L'applicazione delle sanzioni indicate nei punti seguenti non pregiudica in ogni caso il diritto della Società di agire nei confronti del soggetto responsabile al fine di ottenere il risarcimento di tutti i danni patiti a causa o in conseguenza della condotta accertata.

L'applicazione da parte della Società delle sanzioni disciplinari avverrà nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali: si tratta delle sanzioni previste dall'apparato sanzionatorio di cui al vigente CCNL di riferimento. A titolo esemplificativo:

1. incorrerà nel provvedimento del richiamo verbale o ammonizione scritta il lavoratore che ponga in essere azioni od omissioni di lieve entità disattendendo le procedure interne previste dal presente Modello (ad esempio che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte, ometta di svolgere la propria funzione di controllo, anche su soggetti sottoposti alla sua direzione ecc.) o adotti, nell'espletamento di attività nelle Aree a Rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una violazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;
2. potrà essere inflitto il provvedimento della multa al lavoratore che disattenda più volte le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento più volte non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, prima ancora che dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate,

dovendosi ravvisare in tali comportamenti la ripetuta disapplicazione delle prescrizioni comunicate dalla Società;

3. incorrerà nel provvedimento della sospensione dal servizio e dalla retribuzione il lavoratore che nel disattendere le procedure interne previste dal presente Modello o adottando, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, compia atti che espongano la Fondazione ad una situazione oggettiva di pericolo ovvero atti contrari all'interesse della Società che arrechino danno, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno o di una situazione di pericolo per l'integrità dei beni della Società o il compimento di atti contrari ai suoi interessi parimenti derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni comunicate dalla Fondazione;

4. sarà inflitto il provvedimento del licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso al lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello e che determini la realizzazione di un reato previsto dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento un danno notevole o una situazione di notevole pregiudizio;

5. potrà incorrere nel provvedimento del licenziamento senza preavviso il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione alle prescrizioni del presente Modello e tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento il compimento di atti tali da far venir meno radicalmente la fiducia della Società nei suoi confronti, ovvero il verificarsi delle mancanze richiamate ai punti precedenti con la determinazione di un grave pregiudizio per la Società stessa.

In ottemperanza all'art. 21, comma 2, D.lgs. 24/2023, il presente Sistema Disciplinare prevede l'applicazione delle sanzioni ivi previste, nei confronti di coloro che si siano resi responsabili dei seguenti illeciti:

a. Ritorsioni accertate ai danni del *whistleblower*;

-
- b. Ostacolo o tentativo di ostacolo accertato alla segnalazione;
 - c. Violazione dell'obbligo di riservatezza;
 - d. Mancata istituzione di un canale di segnalazione;
 - e. Assenza o non conformità delle procedure per effettuare e gestire segnalazioni;
 - f. Insolenza delle attività di verifica e analisi delle segnalazioni ricevute, da parte del gestore;
 - g. Condanna al *whistleblower* per diffamazione o calunnia.

8. ALTRE MISURE DI TUTELA IN CASO DI MANCATA OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI DEL MODELLO

8.1 Misure nei confronti del Consiglio di Amministrazione

In caso di violazione del Modello da parte del Consiglio di Amministrazione, l'OdV ne informerà prontamente gli altri soci.

Nel caso di sentenza di condanna anche di primo grado per i reati previsti dal Decreto e successive modifiche, il Presidente del Consiglio di Amministrazione condannato dovrà darne immediata comunicazione all'OdV.

È fatta salva, in ogni caso, la possibilità per la Società, di rivalersi per ogni danno, anche di immagine, e/o responsabilità che alla stessa possa derivare da comportamenti in violazione del presente Modello.

8.2 Misure nei confronti dei Collaboratori Esterni

Ogni comportamento posto in essere dai Collaboratori Esterni in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal Decreto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva l'eventuale richiesta

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Società, come nel caso di applicazione da parte del giudice delle misure previste dal Decreto.

9. VERIFICHE PERIODICHE

In base a quanto disposto al paragrafo 5.3, l'Organismo di Vigilanza redige con cadenza annuale una relazione per l'organo amministrativo.

L'OdV può effettuare verifiche e controlli sia precedentemente programmati che a sorpresa.

Nello svolgimento della propria attività, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto delle singole funzioni aziendali (ovvero di consulenti esterni) a seconda del settore di operatività di volta in volta sottoposto a controllo, avvalendosi delle rispettive competenze e professionalità.

Nel corso delle suddette verifiche ed ispezioni, all'Organismo di Vigilanza sono riconosciuti i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Con riguardo all'oggetto delle verifiche, le stesse potranno distinguersi in:

- a) verifiche sugli atti: periodicamente si procederà ad una verifica dei principali atti e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dalla Società nelle Aree Aziendali a Rischio;
- b) verifiche sulle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello e delle procedure dallo stesso richiamate con le modalità stabilite dall'OdV, nonché il grado di consapevolezza del personale rispetto alle ipotesi di reato previste dal Decreto, con interviste a campione.

Come esito della verifica, verrà stipulato un rapporto da sottoporre all'attenzione del Consiglio di Amministrazione (in concomitanza con una delle relazioni trimestrali predisposte dall'OdV) che evidenzi le possibili carenze e suggerisca le azioni da intraprendere.

	MOG 231 PARTE GENERALE	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Ogni successiva modifica o integrazione della Parte Generale e delle Parti Speciali del Modello, dei poteri di firma, del Sistema Disciplinare e del Regolamento dell'Organismo di Vigilanza avverrà mediante decisione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza.



MOG 231

CODICE ETICO

REV. DI MARZO 2026

**Approvato con delibera
del Consiglio di Amministrazione**

EURO CORPORATION S.R.L.

CODICE ETICO

INDICE

1.	PREMESSA	3
2.	AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	5
3.	PRINCIPI ETICI.....	6
3.1.	LEGALITÀ	6
3.2.	LEALTÀ	6
3.3.	TRASPARENZA E COMPLETEZZA DELL'INFORMAZIONE.....	7
3.4.	IMPARZIALITÀ	8
3.5.	RISERVATEZZA	8
3.6.	QUALITÀ	9
3.7.	DILIGENZA E ACCURATEZZA NELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI	10
3.8.	CONCORRENZA LEALE	10
3.9.	SICUREZZA SUL LAVORO	10
3.10.	POLITICA PER L'AMBIENTE	10
3.11.	OSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI IMPARTITE DALL'UNIONE EUROPEA	11
4.	COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI	12
4.1.	PRINCIPI GENERALI	12
4.2.	RELAZIONI CON I CLIENTI	13
4.3.	RELAZIONI CON I FORNITORI	15
4.4.	RELAZIONI CON I COLLABORATORI ESTERNI	15
4.5.	RELAZIONI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO	16
5.	RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	17
6.	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	20
7.	GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE	21
8.	NORME DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI	22
9.	SANZIONI	23
9.1.	PRINCIPI GENERALI	23
9.2.	MISURE NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI SUBORDINATI CUI SI APPLICANO I CONTRATTI COLLETTIVI NAZIONALI DI LAVORO (CCNL) PER IL SETTORE	23
9.3.	MISURE NEI CONFRONTI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO E DEI SINDACI	24
9.4.	MISURE NEI CONFRONTI DI CONSULENTI E FORNITORI	24
10.	DIFFUSIONE DEL CODICE	24
10.1.	DIFFUSIONE AI DIPENDENTI	24
10.2.	INFORMAZIONE AI "SOGETTI" DIVERSI DAI DIPENDENTI	25
11.	MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE	25
12.	ATTUAZIONE DEL CODICE: SEGNALAZIONI DI SOSPETTI E TUTELE DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING).....	25

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

1. PREMESSA

EUROCORPORATION S.R.L. (la “Società”) ha adottato e diffonde il presente “Codice Etico” (“Codice”), con l’intento di far conoscere e far rispettare a dipendenti e collaboratori l’insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende far costante riferimento nell’esercizio delle sue attività imprenditoriali, a presidio della sua reputazione ed immagine sul mercato di riferimento.

In tale prospettiva, il Codice è pertanto una riconferma delle preesistenti regole e dei principi guida della Società.

La Società intende con ciò rafforzare il clima di fiducia e di positiva collaborazione con tutti coloro che, a vario titolo, sono interessati al comune sviluppo e diffusione dei valori della Società.

Va segnalato che anche l’ordinamento giuridico nazionale italiano riconosce ora rilevanza giuridica e finalità discriminanti all’adozione di principi etici e di condotta aziendale, giusta applicazione del Decreto Legislativo n. 231/2001 (“Decreto”) e sue integrazioni e variazioni (“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni”).

Tale Decreto ha infatti introdotto nel nostro ordinamento giuridico un’inedita forma di responsabilità di tipo penalistico in capo alla Società, chiamata ora a rispondere personalmente (a titolo “proprio”) qualora vengano consumati reati “nel suo interesse o a suo vantaggio”.

Il Decreto prevede, tra l’altro, un sistema sanzionatorio particolarmente afflittivo contro le società condannate: interdizione dal contrattare con la Pubblica Amministrazione e – nei casi più gravi e di recidiva – anche provvedimenti dagli esiti irreversibili (liquidazione giudiziale della società).

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Ma il Decreto prevede altresì che il Codice – collocato all’interno di un effettivo modello organizzativo interno di gestione e controllo – possa assumere una forza di scriminante e di protezione a beneficio della Società che, in tal caso, resterebbe al riparo dalle citate sanzioni.

L’organo amministrativo della Società ha quindi ritenuto opportuno adottare formalmente il presente Codice Etico.

Parimenti è stato coerentemente programmato e delineato un piano di rivisitazione dei processi organizzativi interni, a partire dalle funzioni aziendali più “esposte” ai rischi di coinvolgimento nella consumazione di reati ex D. Lgs n. 231/2001. Tale piano, in via di progressiva attuazione, richiede la fattiva collaborazione ed il contributo di tutti per la sua costante attuazione.

Al fine di assicurare, per quanto ragionevolmente possibile, un effettivo rispetto delle regole riflesse nel presente Codice, l’organo amministrativo della Società ha poi istituito un Organismo di Vigilanza (senza deleghe di gestione operativa) che è affiancato da responsabili in posizione apicale nell’organigramma di EUROCORPORATION S.R.L. con compiti di vigilanza e di sorveglianza.

Dell’Organismo di Vigilanza si darà maggior conto nel prosieguo del presente Codice.

Per tutti i motivi sopra specificati, si segnala che l’osservanza del Codice è da considerarsi parte integrante delle obbligazioni contrattuali assunte dai dipendenti ai sensi per gli effetti di cui all’art. 2104 del cod. civ.

La violazione delle norme del Codice potrà pertanto costituire inadempimento grave alle obbligazioni derivanti dal contratto di lavoro e fonte di illecito civile, con ogni conseguente responsabilità personale.

Analogamente, la Società si riserva di tutelare i propri interessi in ogni sede competente avverso i terzi collaboratori (fornitori, lavoratori a chiamata e consulenti)

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

che abbiano violato le pertinenti norme del presente Codice a loro destinate e che abbiano formato oggetto di pattuizione contrattuale con la Società, sia in Italia che nei Paesi esteri di riferimento.

Le risorse umane della Società, ad ogni livello gerarchico o di responsabilità funzionale, nonché i terzi collaboratori, sono quindi chiamati ad una scrupolosa osservanza delle norme e delle regole di condotta contenute nel presente Codice.

Il presente Codice – in conclusione – costituisce elemento essenziale del modello organizzativo della Società, unitamente alle sue *policies* e disposizioni organizzative ed offre – se adeguatamente compreso, attuato ed aggiornato – idoneo presidio legale alla Società.

In buona sostanza, il Codice mira ad essere uno strumento di tutela degli interessi di tutti coloro che - pur con diverso titolo, ruolo e funzione - concorrono liberamente alla creazione diffusa e trasparente del valore d'impresa, collaborando con la Società.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

I principi e le disposizioni del presente Codice sono da ritenersi vincolanti per l'Organo amministrativo, per i soggetti legati a EUROCORPORATION S.R.L. da un rapporto di lavoro subordinato (di seguito anche i "Dipendenti") e per tutti coloro che, a qualsiasi titolo collaborano con la Società (a titolo esemplificativo e senza pretesa di esaustività, consulenti, lavoratori a chiamata, intermediari, lavoratori a progetto, collettivamente i "Collaboratori").

Inoltre, EUROCORPORATION S.R.L. si impegna a richiedere a tutti i soggetti esterni che interagiscono con la Società (quali partner, clienti, fornitori) il mantenimento di una condotta in linea con i principi generali del presente Codice nonché del modello di

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

gestione, organizzazione e vigilanza ex D. Lgs. 231/01 e, a tal fine, diffondendone il contenuto e promuovendone la conoscenza.

3. PRINCIPI ETICI

Il presente Codice Etico intende esplicitare e tutelare i valori etici riconosciuti fondamentali da EUROCORPORATION S.R.L.

3.1. Legalità

Tutti i destinatari del presente Codice sono tenuti al rispetto della normativa nazionale e comunitaria vigente.

EUROCORPORATION S.R.L. e i destinatari stigmatizzano il ricorso a comportamenti illegittimi o, comunque, scorretti verso la comunità, le pubbliche autorità, i clienti, i lavoratori, gli investitori, i fornitori ed i concorrenti, che non possono in nessun caso essere giustificati per il raggiungimento dei propri obiettivi economici.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse particolare dei soggetti sottoscrittori potrà giustificare un operato non conforme alle regole di condotta previste dalla legge e/o dal Codice.

3.2. Lealtà

Tutte le attività, interne ed esterne, dovranno essere improntate alla massima lealtà ed integrità e tutti i soggetti destinatari delle disposizioni del presente Codice dovranno operare con senso di responsabilità, in buona fede e stabilendo rapporti professionali e commerciali corretti, secondo le prescrizioni normative applicabili e la *best practice* del mercato.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

In nessun caso il perseguimento dell'interesse di EUROCORPORATION S.R.L. potrà giustificare una condotta non onesta e non conforme alle disposizioni di legge.

EUROCORPORATION S.R.L. crede che l'appartenenza ad una realtà aziendale sia un valore da difendere e promuovere. In questo modo, i collaboratori e dipendenti della Società creano risultati dei quali si sentono partecipi e contribuiscono così al raggiungimento degli obiettivi aziendali attraverso la loro diretta partecipazione.

EUROCORPORATION S.R.L. promuove e incoraggia condotte volte al rispetto del patrimonio aziendale, alla condivisione di valori ed alla realizzazione del bene comune.

EUROCORPORATION S.R.L. crede che il ruolo di ciascun collaboratore sia essenziale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali e debba, quindi, essere fondato sulla più ampia condivisione dei principi riconosciuti nel presente Codice Etico.

Ogni collaboratore della Società deve essere consapevole dell'importanza del proprio lavoro e far propri la mission e i valori della propria azienda; deve, inoltre, avere la piena consapevolezza del fatto che il suo lavoro sarà valutato sia sotto il piano dei risultati, che sotto il piano etico, e che sarà responsabile della sua condotta.

Ciascun collaboratore di EUROCORPORATION S.R.L. dovrà altresì attenersi scrupolosamente al presente Codice Etico e alle istruzioni impartite dai suoi responsabili, affinché l'azienda possa ottenere i risultati cui tende.

Ogni collaboratore dovrà contribuire a valorizzare il buon nome della Società., tanto nell'ambito professionale, quanto nella vita privata.

3.3. Trasparenza e completezza dell'informazione

Tutte le azioni e le relazioni con gli *stakeholders*, nonché quelle intercorrenti tra i destinatari del presente Codice ed i soggetti terzi, dovranno essere effettuate

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

garantendo correttezza, completezza, accuratezza, uniformità e tempestività dell'informazione, onde porre in condizione gli interessati di prendere decisioni autonome e consapevoli.

3.4. Imparzialità

EUROCORPORATION S.R.L. si impegna ad evitare nelle relazioni, sia interne che esterne, qualsiasi forma di discriminazione basata su età, sesso, orientamento sessuale, stato di salute, razza, nazionalità, opinioni politiche e sindacali e credenze religiose.

3.5. Riservatezza

La Società assicura il rispetto della riservatezza - nel rispetto del Regolamento Europeo 679/2016 (GDPR) sulla protezione dei dati personali e del Testo Unico in materia trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/03 così come modificato dal D. Lgs. 101/2018) - alle informazioni acquisite o elaborate in funzione o in occasione delle proprie funzioni e si astiene dal raccogliere dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e/o consenso dei titolari degli stessi in conformità alle norme giuridiche vigenti.

La riservatezza è un bene che EUROCORPORATION S.R.L. tutela anche attraverso i propri collaboratori, i quali sono tenuti a non utilizzare e/o divulgare a soggetti non autorizzati informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio della propria attività. Per informazioni riservate si intendono, a titolo meramente esemplificativo, le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; le strategie aziendali, le relazioni finanziarie.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebite intrusioni od usi illeciti.

La tutela della riservatezza delle informazioni richiede l'adozione di particolari norme comportamentali:

- non comunicare la propria password di accesso alla rete ed ai sistemi informatici di EUROCORPORATION S.R.L. e rispettare la normativa interna sulla sicurezza informatica;
- evitare le copie inutili di documenti riservati;
- evitare di mostrare i documenti riservati in locali ad accesso pubblico;
- non abbandonare i documenti riservati sulle scrivanie o all'interno di sale riunioni o comunque laddove soggetti non autorizzati potrebbero prenderne visione;
- evitare discussioni che possano comportare la divulgazione di informazioni riservate in luoghi ad alta frequentazione quali ad esempio ascensori, ristoranti, mezzi di trasporto;
- accertarsi della tutela della riservatezza delle informazioni nei confronti di addetti professionali e di personale di supporto quale ad esempio addetti amministrativi, vettori e personale delle pulizie.

3.6. Qualità

EUROCORPORATION S.R.L. impronta la sua attività alla soddisfazione ed alla tutela dei propri clienti, prestando ascolto alle richieste che possono favorire un miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi resi.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

3.7. Diligenza e accuratezza nell'esecuzione dei contratti

I contratti e gli incarichi affidati a EUROCORPORATION S.R.L. vengono eseguiti diligentemente secondo quanto stabilito dalle Parti. La Società si impegna a non sfruttare condizioni di ignoranza o di incapacità delle proprie controparti. Nei rapporti in essere, chiunque operi in nome e per conto di EUROCORPORATION S.R.L. non deve approfittare di lacune contrattuali o di eventi impreveduti per rinegoziare il contratto al solo scopo di sfruttare la posizione di dipendenza o di debolezza in cui l'interlocutore si sia venuto a trovare.

3.8. Concorrenza leale

EUROCORPORATION S.R.L. ritiene indispensabile promuovere una competizione leale che considera funzionale al suo stesso interesse così come a quello di tutti gli operatori del settore, dei clienti e degli *stakeholders* in genere.

A tal fine, essa si impegna a tutelare il valore della concorrenza leale astenendosi dal compimento di comportamenti collusivi, predatori e di abuso di posizione dominante.

3.9. Sicurezza sul lavoro

EUROCORPORATION S.R.L. tutela la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro attuando quanto previsto dal D. Lgs. 81/08 e ritiene fondamentale, nell'espletamento della propria attività economica, il rispetto dei diritti dei lavoratori.

3.10. Politica per l'ambiente

La Società impronta le proprie attività in ottemperanza al D.lgs. 152/2006.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

EUROCORPORATION S.R.L. pone la massima attenzione al rispetto degli interessi della collettività e considera l'ambiente e la natura doveri fondamentali e patrimonio di tutti, da tutelare e da difendere e si impegna ad adottare atteggiamenti responsabili di salvaguardia dell'ambiente, agendo nello scrupoloso rispetto delle normative applicabili in materia di tutela ambientale, nonché dei limiti definiti da eventuali autorizzazioni e prescrizioni ricevute dagli Enti competenti, ed evitando comportamenti dannosi per l'ambiente.

EUROCORPORATION S.R.L. promuove il rispetto dell'ambiente, individuando in esso un elemento qualificante e premiante per ogni tipo di progetto e, a tal fine, pone il massimo impegno nell'orientare la propria attività al rispetto di tali principi, tenendo conto della necessità di un corretto utilizzo delle risorse naturali.

EUROCORPORATION S.R.L. segue con particolare attenzione l'evoluzione della legislazione ambientale nazionale ed europea e gestisce con impegno i progetti qualificanti in ambito territoriale, impegnandosi ad apportare continui miglioramenti per la tutela dell'ambiente, minimizzando l'impatto ambientale derivante dallo svolgimento delle proprie attività sociali.

3.11. Osservanza delle prescrizioni impartite dall'Unione Europea

EUROCORPORATION S.R.L. si impegna ad osservare con diligenza ogni misura restrittiva impartita dall'UE, in tutti i rapporti che la società intrattiene con l'estero. Infatti, nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'Unione Europea, l'articolo 29 del trattato sull'Unione Europea (TUE) consente al Consiglio dell'Unione Europea di adottare una decisione per imporre sanzioni, spesso denominate anche misure restrittive, nei confronti di paesi terzi, entità non statali o persone. Le sanzioni dell'UE possono essere imposte in applicazione delle misure di attuazione delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o su base autonoma, ossia su iniziativa proprio dell'unione.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Esse possono comprendere:

- il divieto di esportazione di armi e attrezzature connesse;
- restrizioni sull'ammissione (visto/ divieti di viaggio);
- misure economiche quali restrizioni all'importazione e all'esportazione;
- congelamento di fondi e risorse economiche di proprietà delle persone o delle entità destinatarie.

EUROCORPORATION S.R.L. mira a garantire, attraverso il monitoraggio delle proprie terze parti, il rispetto dei regolamenti che impongono misure restrittive e del recepimento della normativa interna, che ne sanziona ogni violazione. A titolo esemplificativo, verifiche dell'eventuale presenza di misure restrittive UE in relazione al soggetto con cui si interfaccia (persona o società o gruppo) e reputazionale, nonché verifica del prodotto oggetto del contratto. Necessario, inoltre, verificare se, ove debba essere svolta quella specifica operazione in vigenza di una misura restrittiva, sia necessaria un'autorizzazione particolare, che dovrà essere ottenuta e rispettata.

4. COMPORTAMENTO NELLA GESTIONE DEGLI AFFARI

4.1. Principi generali

Il comportamento individuale e collettivo dei destinatari del presente Codice, nella conclusione di qualsiasi operazione, deve realizzarsi nel pieno rispetto delle leggi vigenti e dei valori etici di EUROCORPORATION S.R.L.

Il presente Codice Etico è parte integrante di uno stesso sistema di norme operative e comportamentali di seguito indicate cui è fatto obbligo attenersi:

- Modello organizzativo ai sensi del D. Lgs 231/01
- Procedure organizzative

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Nei rapporti e nelle relazioni professionali e commerciali sono proibite pratiche e comportamenti fraudolenti, atti di corruzione e favoritismi.

L'Organo Amministrativo, i Soci, i Dipendenti ed i Collaboratori devono assicurare che ogni decisione di business sia presa nell'interesse della Società, in linea con i principi di corretta gestione societaria ed imprenditoriale della Società stessa.

Essi devono, quindi, evitare tutte le situazioni in cui possa manifestarsi un conflitto di interessi tra le attività economiche personali o familiari e le mansioni ricoperte, tali da interferire o inficiare la capacità di assumere decisioni in modo imparziale ed obiettivo. Essi evitano, inoltre, di abusare della propria posizione per conseguire indebiti vantaggi per sé o per altri.

Nelle transazioni commerciali è richiesta particolare accortezza nella ricezione e spendita di monete, banconote, titoli di credito e valori in genere, al fine di evitare il pericolo di immissione sul mercato di valori contraffatti o alterati.

4.2. Relazioni con i clienti

EUROCORPORATION S.R.L. fonda l'eccellenza dei servizi offerti sull'attenzione alla clientela e sulla disponibilità a soddisfarne le richieste.

L'obiettivo perseguito è quello di garantire una risposta immediata, qualificata e competente alle esigenze della clientela informando i propri comportamenti a correttezza, cortesia e collaborazione.

Nell'ambito delle relazioni con i clienti, l'Organo Amministrativo, i Dipendenti e i Collaboratori della Società sono tenuti a:

- sviluppare e mantenere favorevoli e durature relazioni;

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- non discriminare i clienti né cercare di sfruttare indebitamente posizioni di forza a loro svantaggio;
- operare nel rispetto delle normative vigenti;
- rispettare sempre gli impegni e gli obblighi assunti nei confronti dei clienti;
- fornire informazioni accurate, veritiere e complete in modo da consentire al cliente una decisione consapevole;
- attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie e di altra natura;
- non denigrare i concorrenti.

In particolare, i contratti con i clienti dovranno essere formalizzati in un accordo che rivestirà la forma scritta.

Per garantire il pieno rispetto e l'applicazione del Codice Etico EUROCORPORATION S.R.L. non intrattiene rapporti con clienti che non abbiano dichiarato di conoscere e accettare il contenuto del Codice Etico.

Pertanto, ogni violazione del Codice Etico comporterà la risoluzione dei rapporti tra le parti. I clienti sono pertanto tenuti a comunicare e segnalare condotte non conformi ai principi sopra esposti.

Per contro, nel rapporto con i clienti rispettosi del Codice Etico e dei suoi principi, EUROCORPORATION S.R.L. assicura una gestione che è totalmente volta a garantire il raggiungimento dei risultati e la piena soddisfazione delle richieste.

In ultimo l'Organo Amministrativo e i collaboratori di EUROCORPORATION S.R.L. devono, inoltre, evitare di richiedere ai clienti favori personali e accettare regali eccedenti il modico valore o la conformità agli usi correnti.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

4.3. Relazioni con i fornitori

EUROCORPORATION S.R.L. si impegna a scegliere i propri fornitori in base a valutazioni obiettive circa competenze, competitività, qualità e prezzo, al fine di perseguire una politica sugli acquisti improntata alla ricerca del massimo vantaggio competitivo e alla pari opportunità per ogni fornitore.

Nell'ambito delle relazioni con i fornitori l'Organo Amministrativo, i Dipendenti ed i Collaboratori della Società saranno tenuti a:

- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative, mantenendo un dialogo aperto in linea con le consuetudini commerciali del settore;
- ottenere la collaborazione dei fornitori nell'assicurare costantemente un conveniente rapporto qualità / costi;
- applicare le condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai fornitori il rispetto dei principi previsti nel Codice Etico;
- operare nel rispetto della normativa vigente, esigendone il puntuale e costante rispetto.

4.4. Relazioni con i collaboratori esterni

L'Organo Amministrativo, i Dipendenti e gli altri Collaboratori di EUROCORPORATION S.R.L. sono tenuti, nelle relazioni con i Collaboratori esterni (così come definiti nella parte generale del modello organizzativo), a:

- valutare attentamente l'opportunità di ricorrere alle prestazioni di Collaboratori esterni, selezionando controparti altamente qualificate;
- instaurare relazioni efficienti, trasparenti e collaborative;

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- ottenere la cooperazione dei Collaboratori esterni nell'assicurare un rapporto conveniente tra qualità e costo della prestazione;
- esigere l'applicazione delle condizioni contrattualmente previste;
- richiedere ai Collaboratori di attenersi ai principi del presente Codice Etico, includendo nei relativi contratti un'apposita previsione;
- operare nell'ambito della normativa vigente e richiederne il puntuale rispetto.

4.5. Relazioni con gli Organi di Vigilanza e Controllo

I rapporti con gli Organi di Vigilanza (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza e Revisori) sono improntati alla massima trasparenza, chiarezza, professionalità e correttezza, al fine di instaurare un rapporto di massima collaborazione.

Con particolare riferimento all'Organismo di Vigilanza, il componente nominato agisce in ottemperanza al Regolamento dell'OdV, all'uopo statuito.

EUROCORPORATION S.R.L. non giustifica che il perseguimento dell'interesse aziendale si realizzi attraverso la promessa, l'offerta od il versamento, diretto o attraverso intermediari, di somme di denaro o altri benefici, omaggi ed atti di cortesia e di ospitalità a favore di soggetti preposti alla vigilanza ed al controllo, al fine di influenzarli nell'espletamento dei loro doveri (sia affinché agiscano in un dato senso sia affinché omettano di agire) e/o trarre da questi un indebito vantaggio.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse della Società giustifica atti di impedimento o di ostacolo alla legittima attività di controllo degli Organi a ciò preposti, ivi incluso l'occultamento o la distruzione di documenti, ovvero la realizzazione di atti simulati o fraudolenti allo scopo di influenzare indebitamente l'attività e le decisioni dei suddetti Organi.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

5. RELAZIONI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nella nozione di Pubblica Amministrazione rientrano tutti quei soggetti che possono essere qualificati tali in base alla vigente legislazione. A titolo meramente esemplificativo e senza pretese di esaustività, rientrano in tale nozione i pubblici funzionari intesi quali organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti ed incaricati di pubbliche funzioni o servizi, di pubbliche istituzioni, di pubbliche amministrazioni, di autorità garanti e di vigilanza, di enti pubblici a livello internazionale, statale, locale, nonché di enti privati incaricati di pubblico servizio, concessionari di lavori pubblici o di pubblici servizi ed in generale soggetti privati assoggettati a disciplina pubblicistica.

I rapporti con la Pubblica Amministrazione devono essere tenuti solo ed esclusivamente dalle funzioni aziendali a ciò autorizzate. In particolare, tutti i rapporti in oggetto devono essere ispirati a principi di diligenza, trasparenza ed onestà.

L'Organo Amministrativo, i Dipendenti ed i Collaboratori di EUROCORPORATION S.R.L. devono tenere un comportamento ispirato alla massima correttezza ed integrità nei rapporti con dipendenti e rappresentanti di enti pubblici, forze politiche e sindacali.

In particolare, non è consentito offrire denaro o doni ai dirigenti, funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione o a loro parenti, salvo che si tratti di doni o utilità di modico valore.

Uguualmente, è fatto divieto all'Organo Amministrativo, Dipendenti e Collaboratori di EUROCORPORATION S.R.L. di offrire o di accettare qualsiasi oggetto, servizio, prestazione o favore di valore per ottenere un trattamento più favorevole in relazione a qualsiasi rapporto intrattenuto con la Pubblica Amministrazione.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Nel caso di partecipazione a gare di appalto indette dalla Pubblica Amministrazione si dovrà operare nel rispetto della normativa vigente e della corretta pratica commerciale.

Ove EUROCORPORATION S.R.L. si avvalga, a tale fine, di un soggetto terzo o, comunque, di un collaboratore esterno, esso sarà soggetto alle medesime disposizioni applicabili ai dipendenti della Società. La Società non potrà farsi rappresentare da un soggetto terzo quando questi versi in una situazione di conflitto di interessi.

È previsto l'espresso divieto - a carico di tutti gli esponenti aziendali, in via diretta, e a carico dei Collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali - di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato presupposto (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto in particolare di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale (vale a dire, secondo quanto previsto dal Codice Etico, ogni forma di regalo offerto o ricevuto, eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività aziendale); in particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l'elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'azienda. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore. I regali offerti – salvo quelli di modico valore - devono essere documentati in modo adeguato a consentire le prescritte verifiche;

- accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze di cui al punto precedente;
- riconoscere compensi in favore dei Collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra:

- i rapporti nei confronti della P.A. per le suddette aree di attività a rischio devono essere gestiti in modo unitario, procedendo alla nomina di un apposito responsabile per ogni operazione o pluralità di operazioni (in caso di particolare ripetitività delle stesse) svolte nelle aree di attività a rischio;
- gli incarichi conferiti ai Collaboratori esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito e devono essere proposti o verificati o approvati da almeno due soggetti appartenenti a EUROCORPORATION S.R.L.;
- nessun tipo di pagamento può esser effettuato in contanti o in prestazioni non economiche;

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- le dichiarazioni rese a organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di erogazioni, contributi o finanziamenti, devono contenere solo elementi assolutamente veritieri e, in caso di ottenimento degli stessi, deve essere rilasciato apposito rendiconto;
- coloro che svolgono una funzione di vigilanza e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività (pagamento di fatture, destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari, ecc.) devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente all'organo di vigilanza interno eventuali situazioni di irregolarità.

6. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

EUROCORPORATION S.R.L. ispira le proprie politiche di selezione, retribuzione e formazione dei Dipendenti a criteri di professionalità, competenza e merito.

La Società rifiuta ogni forma di discriminazione o favoritismo volto ad agevolare l'assunzione o l'affidamento di incarichi.

Allo stesso modo, l'Organo Amministrativo, i Dipendenti e i Collaboratori devono agire e comportarsi con imparzialità, evitando qualsiasi disparità di trattamento e adoperandosi per il mantenimento di un clima interno rispettoso della dignità e della personalità dell'individuo.

EUROCORPORATION S.R.L. tutela le pari opportunità nella selezione del personale tramite il ricorso a valutazioni oggettive dei profili professionali e psico - attitudinali dei candidati.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

7. GESTIONE AMMINISTRATIVA E CONTABILE

EUROCORPORATION S.R.L. opera nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento applicabili alla redazione dei bilanci ed alla predisposizione della documentazione amministrativo-contabile obbligatoria.

Le informazioni devono essere veritiere, accurate, complete e chiare così da consentire la trasparenza dell'attività di registrazione contabile, garantendo a soci e a terzi di avere un'immagine chiara della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

A tal fine, la documentazione dei fatti elementari, da riportare in contabilità a supporto della registrazione, deve essere completa, chiara, veritiera, accurata e valida e deve essere archiviata per ogni opportuna verifica.

La connessa registrazione contabile deve riflettere in maniera completa, chiara, veritiera, accurata e valida ciò che è descritto nella documentazione di supporto.

Nel caso di elementi economico-patrimoniali fondati su valutazioni, la connessa registrazione deve essere compiuta nel rispetto dei criteri di ragionevolezza e prudenza, illustrando con chiarezza nella relativa documentazione i criteri che hanno portato a determinare il valore del bene.

Chiunque venga a conoscenza di possibili omissioni, falsificazioni, irregolarità nella tenuta della contabilità e della documentazione di base, o comunque, di violazioni dei principi fissati dal Codice Etico, è tenuto a riferirne tempestivamente all'Organismo di Vigilanza di cui al successivo punto 8.

Tutte le funzioni aziendali sono tenute a prestare la massima collaborazione alla corretta e tempestiva rappresentazione dei fatti di gestione della contabilità aziendale.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

8. NORME DI ATTUAZIONE E DISPOSIZIONI FINALI

L'efficienza e l'efficacia del sistema di vigilanza interno sono condizione per lo svolgimento dell'attività d'impresa in coerenza con le regole e i principi del presente Codice.

Tutti i destinatari del Codice sono, pertanto, chiamati a garantirne un effettivo funzionamento.

A tal fine EUROCORPORATION S.R.L. si impegna ad adottare apposite procedure, istruzioni e/o regolamenti, volti ad assicurare la concreta osservanza delle norme del Codice, stabilendo, altresì, i criteri per la nomina dei componenti dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01, cui attribuire poteri di vigilanza e sanzionatori.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza (OdV):

- vigila sul funzionamento e l'osservanza del Modello organizzativo, intervenendo eventualmente per suggerire modifiche e/o integrazioni;
- costituisce un riferimento sia per i dipendenti della Società che ad esso vogliano rivolgersi per segnalare condotte illecite, sia per i soggetti che non abbiano rispettato le prescrizioni contenute nel Modello organizzativo e gestionale;
- propone le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni.

Le condizioni operative per conseguire la massima efficacia di azione dell'Organismo di Vigilanza riguardano:

- l'accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti senza vincoli di subordinazione gerarchica che possano condizionarne l'autonomia di giudizio, anche verso i vertici della Società;

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

- l'obbligo di informazione, da parte di qualunque funzione aziendale, al verificarsi di eventi o circostanze che possano assumere rilievo al fine del presidio.

9. SANZIONI

9.1. Principi generali

L'efficacia del Codice Etico è legata anche all'adeguatezza del sistema sanzionatorio.

Le sanzioni saranno commisurate alla gravità della infrazione, all'intensità dell'elemento psicologico in termini di colpa o dolo ed alla eventuale reiterazione della infrazione. Della recidiva si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva.

L'accertamento della buona fede nella realizzazione di comportamenti costituenti non corretta applicazione dei principi e delle regole stabiliti dal Codice potrà costituire motivo di esimente o attenuante.

Tali sanzioni, proposte dall'Organismo di Vigilanza, saranno disposte dagli Organi amministrativi a ciò deputati, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto.

9.2. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati cui si applicano i contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL) per il settore

Ai lavoratori subordinati si applicano le sanzioni previste dal C.C.N.L., nel rispetto delle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

In applicazione dei principi generali sopra indicati, la violazione delle norme del Codice può comportare l'applicazione delle sanzioni del rimprovero scritto, della multa, della sospensione o del licenziamento per giustificato motivo o per giusta causa.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

La contestazione delle infrazioni è effettuata dall'Organo Amministrativo.

9.3. Misure nei confronti dell'Organo Amministrativo e dei Sindaci

In caso di grave violazione delle norme del Codice da parte delle funzioni apicali è prevista una formale informativa da parte dell'OdV all'Organo Amministrativo ed al Collegio Sindacale per l'opportuna valutazione.

9.4. Misure nei confronti di consulenti e fornitori

La violazione delle norme del Codice da parte di Consulenti o di Fornitori comporterà, per le funzioni aziendali che con gli stessi intrattengono rapporti, l'obbligo di azionare tutti gli strumenti contrattuali e di legge a disposizione per la tutela dei diritti dell'azienda, ivi compresi, ove del caso, la risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni.

10. DIFFUSIONE DEL CODICE

10.1. Diffusione ai dipendenti

Il Codice è distribuito a tutti i dipendenti richiedendo agli stessi una dichiarazione per iscritto dell'avvenuta ricezione.

In occasione della distribuzione del documento, è specificata la data a partire dalla quale il Codice entra in vigore e che il mancato rispetto delle regole ivi previste dà luogo all'applicazione delle sanzioni specificate nel precedente capitolo.

Ai fini dell'efficacia del presente Codice è obiettivo della Società assicurare, sia alle risorse già presenti in azienda sia a quelle che saranno inserite, una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Il sistema di informazione e formazione è realizzato dall'Amministrazione.

10.2. Informazione ai “soggetti” diversi dai dipendenti

Tutti i “Soggetti” diversi dai dipendenti dovranno rilasciare per iscritto una dichiarazione di accettazione dei principi contenuti nel presente Codice.

11. MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL CODICE

EUROCORPORATION S.R.L. si impegna a perfezionare e/o aggiornare le disposizioni del presente Codice Etico.

A tal fine, le proposte di modifica eventualmente avanzate dagli *stakeholders* saranno oggetto di una previa verifica da parte dell'Organismo di Vigilanza, che rilascerà un parere non vincolante ai soggetti competenti per l'approvazione delle modifiche.

12. ATTUAZIONE DEL CODICE: SEGNALAZIONI DI SOSPETTI E TUTELE DEL SEGNALANTE (WHISTLEBLOWING)

Il presente Codice è diffuso a tutti i destinatari sopra richiamati ed è disponibile sul sito internet della Società www.eurocorporation.it

Inoltre, il Codice (compresi i successivi aggiornamenti) viene distribuito a tutti i dipendenti tramite la messa a disposizione sulla Intranet aziendale dandone comunicazione tramite mail.

Tutti coloro che collaborano con EUROCORPORATION S.R.L. sono impegnati ad osservare e fare osservare i principi del presente Codice.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

In nessun modo agire a vantaggio di EUROCORPORATION S.R.L. può giustificare l'adozione di comportamenti in contrasto con la legge e con tali principi.

L'osservanza delle norme del Codice deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali di EUROCORPORATION S.R.L. ai sensi e per gli effetti delle normative vigenti.

La violazione dei principi definiti nel Codice può costituire inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal rapporto di lavoro e/o di collaborazione.

Ogni violazione o sospetta violazione dei contenuti del Codice o del Modello di organizzazione e gestione della Società, di cui si venga conoscenza in ragione del rapporto di lavoro è tempestivamente comunicata all'Organismo di Vigilanza di EUROCORPORATION S.R.L., in qualità di gestore delle segnalazioni ex D.lgs. 24/2023, attraverso il canale di segnalazione interno istituito dalla Società per iscritto tramite posta elettronica all'indirizzo odv231@eurocorporation.it, o anche tramite richiesta di incontro diretto.

Tale procedura è puntualmente regolamentata all'interno del "Protocollo di gestione del sistema di segnalazione (c.d. Whistleblowing)", per la cui disciplina si rinvia integralmente.

Eventualmente, la segnalazione potrà essere inoltrata dall'interessato tramite segnalazione esterna, ove riguardanti violazioni di norme di derivazione europea, presso l'ANAC quando la segnalazione attraverso il canale interno non ha avuto seguito o quando si ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione interna non avrebbe seguito o comporterebbe un rischio elevato di ritorsione.

Inoltre, il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica ma solo se sia stato preliminarmente utilizzato il canale interno o esterno e non vi sia stata una risposta appropriata, ovvero non siano stati utilizzati i canali interni o esterni per rischio di ritorsione o per inefficacia degli stessi sistemi.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

In ottemperanza alla Legge n. 179 del 30 novembre 2017 e ss.mm.ii., in particolare al D. Lgs. 10 marzo 2023 n. 24, i segnalanti in buona fede, i facilitatori, le persone del medesimo contesto lavorativo che hanno un rapporto affettivo o di parentela entro il quarto grado con il segnalante, i colleghi di lavoro che hanno un rapporto abituale e corrente con il segnalante e gli enti di proprietà o che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante, sono garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione diretta o indiretta per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e, in ogni caso è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Nel sistema disciplinare adottato sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

L'Organismo di Vigilanza valuta le segnalazioni ricevute e i casi in cui è necessario attivarsi.

Tutte le segnalazioni saranno archiviate dall'Organismo di Vigilanza in modo segreto, al fine di garantire la riservatezza a tutela dei soggetti segnalanti.

Tutti i soggetti coinvolti nel Processo hanno comunque l'obbligo di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e delle informazioni ricevute.

Nei confronti dei medesimi soggetti non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

	MOG 231 CODICE ETICO	REV. DI MARZO 2026 Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
---	--	--

Nel sistema disciplinare adottato da EUROCORPORATION S.R.L. sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

EUROCORPORATION S.R.L. considera l'osservanza delle norme e delle previsioni contenute nel Codice Etico parte integrante ed essenziale delle obbligazioni contrattuali derivanti, per i dipendenti, dai rapporti di lavoro subordinato anche ai sensi dell'articolo 2104 del Codice civile e, per i collaboratori non subordinati, dai rispettivi regolamenti contrattuali.

La violazione delle suddette norme costituirà inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro o di collaborazione, con ogni conseguenza di legge o di contratto.

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

EUROCORPORATION S.R.L.

REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

INDICE

Articolo 1: Scopo e ambito di applicazione

Articolo 2: Nomina e composizione

Articolo 3: Cessazione dall'Incarico

Articolo 4: Durata in carica

Articolo 5: Report Informativo

Articolo 6: Requisiti di professionalità e di onorabilità

Articolo 7: Obblighi

Articolo 8: Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 9: Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 10: Infungibilità delle prestazioni dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 11: Riunioni Periodiche

Articolo 12: Verbalizzazione delle Riunioni

Articolo 13: Modus operandi dell'Organismo di Vigilanza

Articolo 14: Responsabilità dell'Organismo di Vigilanza

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

Articolo 15: Risorse Finanziarie

Articolo 16: Modifiche al Regolamento

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

Articolo 1

Scopo e ambito di Applicazione

Per la completa osservanza ed interpretazione del Modello di Organizzazione e Controllo (di seguito “Modello”) viene istituito presso Eurocorporation S.r.l. un organo con funzioni di vigilanza e controllo (di seguito “Organismo”) in ordine al funzionamento, all’efficacia e all’osservanza del Modello adottato da Eurocorporation S.r.l. in applicazione delle disposizioni di cui al D. Lgs 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”.

Nell’esercizio delle sue funzioni, l’Organismo deve improntarsi a principi di autonomia ed indipendenza.

A garanzia del principio di terzietà, l’Organismo è collocato in posizione gerarchica di vertice della Società, riportando direttamente ed esclusivamente al Consiglio di amministrazione.

Articolo 2

Nomina e Composizione

L’OdV è un organo monocratico composto da un componente esterno nominato dal Consiglio di amministrazione.

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

È esclusa la partecipazione all'OdV da parte di figure apicali di Eurocorporation S.r.l. per evitare qualsiasi potenziale conflitto di interesse. La nomina del componente dell'OdV da parte del Consiglio di amministrazione deve essere formalmente accettata dal candidato prescelto tramite sottoscrizione di specifico incarico.

Eurocorporation S.r.l. darà comunicazione a tutte le risorse umane interne ed esterne dell'istituzione e del ruolo dell'OdV con modalità cartacee e informatiche affinché sin dal momento dell'incarico ne siano notiziate e possano prenderne atto.

Articolo 3

Cessazione dell'incarico

La revoca dell'OdV e del suo componente spetta esclusivamente al Consiglio di amministrazione e l'incarico può essere revocato per giusta causa. A tal proposito, per "giusta causa" di revoca dei poteri connessi con l'incarico di membro dell'Organismo di Vigilanza si intende:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'OdV inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti la sua indisponibilità per un periodo superiore a tre mesi;
- l'attribuzione all'OdV di funzioni e responsabilità operative, ovvero il verificarsi di eventi incompatibili con i requisiti di autonomia e indipendenza, previsti dalla norma e dalla giurisprudenza, e continuità di azione che sono propri dell'OdV;
- una grave negligenza nell'assolvimento dei compiti connessi con l'incarico;

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

- una sentenza di condanna a carico di Eurocorporation S.r.l. ai sensi del D.Lgs. 231/2001, passata in giudicato, ove risulti dagli atti l'omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. d) del Decreto;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'OdV per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal D.Lgs 231/2001;
- una sentenza di condanna passata in giudicato a carico del componente dell'OdV, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- una richiesta da parte del componente dell'OdV di maggiori compensi professionali per proseguire nello svolgimento delle attività insite nel proprio incarico e nel proprio ruolo rispetto a quelle contrattualizzate, salvo diverso accordo fra le parti.

Nei casi sopra descritti, l'Organo Amministrativo potrà assumere in via immediata ogni conseguente decisione. Il componente dell'OdV potrà recedere in ogni momento dall'incarico mediante preavviso di almeno 3 mesi.

Articolo 4

Durata in carica

La durata dell'incarico è triennale, ovvero dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di nomina. L'incarico si intende rinnovato tacitamente salvo diversa decisione assunta dal Consiglio di amministrazione e portata a conoscenza del componente dell'OdV entro 3 mesi dalla naturale scadenza del triennio di cui al capoverso precedente, fatti salvi i casi di cui al punto 3 del presente Regolamento.

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

Alla scadenza dell'incarico, l'OdV potrà continuare a svolgere le proprie funzioni in regime di *prorogatio* e ad esercitare i poteri di propria competenza, come in seguito meglio specificati, sino alla nomina di un nuovo componente da parte del Consiglio di amministrazione.

Articolo 5

Report informativo

L'OdV deve consegnare al Consiglio di amministrazione quanto segue:

- a) verbale contenente la sintesi delle attività di verifica svolte;
- b) elenco delle eventuali criticità emerse in termini di efficacia del Codice Etico di Eurocorporation S.r.l. e del relativo Modello Organizzativo.

Con cadenza annuale, entro il 31 dicembre di ogni anno:

- a) lo stato di realizzazione degli opportuni interventi correttivi/migliorativi concernenti le criticità emerse del Codice Etico di Eurocorporation S.r.l.;
- b) il piano di attività previste per l'anno successivo.

Articolo 6

I requisiti di professionalità e di onorabilità

Il componente dell'OdV deve possedere i requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, oltre che di onorabilità e assenza di conflitti di interesse, che si richiedono per tale funzione. È necessario che l'OdV sia dotato delle seguenti:

- a) Competenze:**

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- conoscenza dell'organizzazione e dei principali processi aziendali di Eurocorporation S.r.l.;
- conoscenze giuridiche tali da consentire l'identificazione delle fattispecie suscettibili di configurare ipotesi di reato;
- capacità di individuare e valutare l'impatto delle normative di riferimento sulla realtà aziendale;
- conoscenza di principi e tecniche proprie dello svolgimento di processi di audit interni;
- conoscenza delle tecniche specialistiche proprie di chi svolge attività "ispettiva" e "consulenziale".

b) Caratteristiche personali:

- un profilo etico di indiscutibile valore;
- oggettive credenziali di competenza sulla base delle quali poter dimostrare, anche verso l'esterno, il reale possesso delle qualità sopra descritte.

Nell'esercizio delle sue funzioni il componente dell'OdV non deve trovarsi in situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse derivanti da qualsivoglia ragione di natura personale, familiare o professionale.

In tale ipotesi è tenuto ad informare immediatamente il Presidente del Consiglio di amministrazione.

Articolo 7

Obblighi

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

Il componente dell'OdV deve adempiere al suo incarico con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dell'attività esercitata. Nell'esercizio delle sue funzioni, l'OdV deve improntarsi a principi di autonomia e indipendenza. Il componente dell'OdV è tenuto al rispetto degli obblighi di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 8

Poteri dell'Organismo di Vigilanza

Per esercitare efficacemente le proprie funzioni, l'OdV ha poteri ispettivi e di controllo, in particolare:

- ha libero accesso a tutti i documenti e a tutte le informazioni di Eurocorporation S.r.l. necessarie ai fini dell'assolvimento delle funzioni previste dal D. Lgs. 231/2001;
- può avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le risorse umane di Eurocorporation S.r.l. ovvero, laddove ritenuto necessario e a proprio carico, di consulenti esterni nel rispetto della normativa di riferimento per l'attribuzione di incarichi professionali e dei contratti di lavoro, come meglio specificato al punto 10.

Articolo 9

Compiti dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV vigila sull'efficacia e sull'aggiornamento del Modello e/o dei suoi elementi costitutivi, e in particolare deve:

- verificare l'efficienza ed efficacia del Modello;

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

- sviluppare sistemi di controllo e monitoraggio tesi alla ragionevole prevenzione delle irregolarità ai sensi del D. Lgs.231/2001;
- verificare il rispetto degli standard di comportamento e delle procedure previste dal Modello e rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali, mediante analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni alle quali sono tenuti i responsabili delle varie funzioni;
- riferire periodicamente al Consiglio di amministrazione circa lo stato di attuazione e l'operatività del Modello;
- segnalare al Consiglio di amministrazione, per gli opportuni provvedimenti, quelle violazioni accertate del Modello che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo all'ente;
- formulare proposte al Consiglio di amministrazione e/o alle funzioni interessate, di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello adottato e dei suoi elementi costitutivi, in conseguenza di: 1) significative violazioni delle prescrizioni del Modello; 2) significative modificazioni dell'assetto interno di Eurocorporation S.r.l. e/o delle modalità di svolgimento delle attività aziendali; 3) modifiche nello svolgimento delle attività aziendali; 4) modifiche normative.

Articolo 10

Infungibilità delle prestazioni dell'Organismo di Vigilanza

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

Le attività dell'OdV devono intendersi a costui personalmente affidate in modo infungibile; non è quindi previsto che il componente dell'OdV possa delegare a terzi l'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo derivanti dal D. Lgs 231/2001. Se l'OdV dovesse porre in atto verifiche riservate sulle condotte del personale interno ed esterno di Eurocorporation S.r.l. che potrebbero essere vanificate dalla visibilità o dalla conoscenza da parte di esse del componente dell'OdV, quest'ultimo potrà servirsi di collaboratori per funzioni meramente operative su proprio diretto incarico, a proprio carico, sotto il proprio coordinamento e sotto la propria responsabilità, al solo scopo di poter verificare tramite l'implementazione di possibili "mystery audit" la genuinità dei comportamenti assunti dal personale analizzato.

Articolo 11

Riunioni periodiche

L'OdV deve riunirsi almeno tre volte all'anno e comunque ogni qual volta se ne presenti la necessità e/o l'opportunità.

Articolo 12

Verbalizzazione delle riunioni

Delle adunanze dell'OdV deve redigere un verbale in carta semplice, archiviato in apposito raccoglitore e conservato a cura di Eurocorporation S.r.l.

Dal verbale deve risultare:

- elenco delle persone presenti e relativo ruolo

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

-
- elenco argomenti trattati
 - elenco delle verifiche effettuate e del relativo esito
 - specifica delle eventuali osservazioni rilevate.

Articolo 13

Modus operandi dell'Organismo di Vigilanza

La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell'OdV, la calendarizzazione delle attività, la verbalizzazione delle riunioni, la determinazione delle cadenze temporali dei controlli e l'individuazione dei controlli e delle procedure di analisi sono stabiliti in autonomia dall'OdV e devono essere sintetizzati nel verbale della prima seduta di ogni anno.

Articolo 14

Responsabilità

Il componente dell'OdV è responsabile nei confronti di Eurocorporation S.r.l. dei danni derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza nell'adempimento delle proprie funzioni e degli obblighi di legge imposti per l'espletamento dell'incarico.

Articolo 15

Risorse finanziarie

L'OdV dispone delle risorse finanziarie necessarie ai fini dello svolgimento del proprio incarico. Il budget viene riconosciuto e quantificato all'interno della Delibera Assembleare di Nomina dell'OdV.

	MOG 231 REGOLAMENTO ORGANISMO DI VIGILANZA	Rev. di luglio 2025 Approvato con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	---

L'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del budget che il Consiglio di amministrazione di Eurocorporation s.r.l. provvede ad assegnargli con cadenza annuale. Le attività poste in essere sono oggetto di rendicontazione su base annuale.

Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso dell'incarico, l'OdV può chiedere al Consiglio di amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie, che pertanto sono oggetto di autorizzazione previa valutazione.

Articolo 16

Modifiche al Regolamento

Eventuali modifiche al presente Regolamento possono essere apportate unicamente a mezzo di decisioni validamente adottate da parte dal Consiglio di amministrazione.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato al mese di maggio 2026

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Di seguito si riporta l'elenco dei reati considerati dal D.lgs. n. 231/2001 reati c.d. presupposto, cioè i titoli di reato in presenza dei quali può sorgere in capo all'ente una responsabilità, qualora essi siano commessi nel suo interesse o a suo vantaggio, anche non esclusivo, e sia possibile attribuire all'ente medesimo un rimprovero di colpevolezza (c.d. colpa di organizzazione).

Art. 24 D.lgs. n. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico o frode nelle pubbliche forniture (articolo modificato dal d.l. n. 105/2023)

▪ **Art. 316-bis c.p.: Malversazioni di erogazioni pubbliche** (articolo modificato dal D. L. n. 13/2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, da parte dello Stato italiano, da altro ente pubblico o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

▪ **Art. 316-ter c.p.: Indebita percezione di erogazioni pubbliche** (articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, contrariamente al reato di cui all'art. 316bis c.p., a nulla rileva l'uso che venga successivamente fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento delle stesse. Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione e dunque non si concreti in "artifici" o "raggiri" ma in una mera condotta omissiva o semplice mendacio.

▪ **Art. 353 c.p.: Turbata libertà degli incanti** (articolo aggiunto dal d.l. 105/2023)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si impedisca o si turbi la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di Pubbliche Amministrazioni, ovvero se ne allontanino gli offerenti. La pena è aumentata qualora chi pone in essere tali azioni illecite sia persona preposta dalla legge o dall'Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette. Le stesse pene, ridotte alla metà, si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata.

Il bene giuridico tutelato dalla norma è l'interesse della pubblica amministrazione al libero e ordinario svolgimento dei pubblici incanti e delle licitazioni private; vi è poi chi sostiene che la fattispecie tutela altresì la libera concorrenza.

Si tratta di un reato a forma libera, potendo essere realizzato mediante qualunque mezzo fraudolento, concretamente idoneo a turbare la libertà degli incanti, alterando il regolare funzionamento e la libera



MOG 231
ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato al mese di maggio 2026

partecipazione degli offerenti alla gara.

La fattispecie si configura, qualora ne ricorrano i presupposti, indipendentemente dal risultato della gara, essendo sufficiente che sia deviato il suo regolare svolgimento, sempre che ne sia già stato pubblicato il bando.

- **Art. 353-bis c.p.: Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente** (articolo aggiunto dal d.l. 105/2023)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie si realizza quando, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, si turbi il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione.

La norma punisce, quindi, le condotte finalizzate al compimento di atti in grado di turbare la libertà di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione, turbando il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente.

- **Art. 356 c.p.: Frode nelle pubbliche forniture**

Il recepimento della cosiddetta Direttiva P.I.F. (2017/1371) sulla base della legge di delegazione europea 2018 ha portato all'inserimento nell'articolo 24 del decreto legislativo 231/2001 del delitto di frode nelle pubbliche forniture (articolo 356 c.p.). Tale reato si configura nei confronti di chiunque commetta una frode nella esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo 355, il quale fa riferimento agli obblighi che derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, con un altro ente pubblico, o con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità. Il delitto è ravvisabile non soltanto nella fraudolenta esecuzione di un contratto di somministrazione (articolo 1559 Codice civile), ma anche di un contratto di appalto (articolo 1655 Codice civile); infatti vengono punite tutte le frodi in danno della pubblica amministrazione, quali che siano gli schemi contrattuali in forza dei quali i fornitori sono tenuti a particolari prestazioni. I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la P.A. (ricomprendendo in tale definizione anche la P.A. di Stati esteri e le autorità giudiziarie).

- **Art. 640, comma 2, n. 1, c.p.: Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea**

(Articolo modificato dalla L.90/2024)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro ente pubblico o all'Unione Europea). Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa oppure si trasmetta all'amministrazione finanziaria documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto o si inviino ad enti previdenziali o amministrazioni locali delle comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi altro vantaggio o agevolazione per la Società.

- **Art. 640-bis c.p.: Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche** (articolo modificato dal D.L. n. 13/2022)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche attraverso artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere erogazioni pubbliche.

- **Art. 640-ter c.p.: Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto, a danno allo

Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione europea. L'interferenza può realizzarsi in diverse forme: in fase di raccolta ed inserimento di dati, in fase di elaborazione, in fase di emissione. In tutte queste ipotesi l'intervento avviene sulla memoria di un elaboratore sul cui corretto funzionamento l'autore materiale del reato interferisce in modo da ricavarne un indebito arricchimento in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Il reato di cui all'art. 640 ter c.p. è punibile a querela di parte.

▪ **Art. 2 Legge n. 898/1986:**

Tale fattispecie si configura quando, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, si conseguano indebitamente aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (comma 1), nonché quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi e le erogazioni poste a totale carico delle finanze nazionali sulla base delle normative comunitarie.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 316-bis, 316-ter, 353, 353-bis, 356, 640, comma 2, n. 1, 640-bis e 640-ter se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, del Codice penale, nonché di cui all'art. 2 della Legge n. 898/1986 si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Se, in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità; si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Art. 24 bis D.lgs. n. 231/2001 – Delitti informatici e trattamento illecito di dati *(articolo aggiunto dal D.lgs. n. 105/2019, convertito con modificazioni dalla L. n. 133/2019, modificato dalla L. n. 90/2024 – Disposizioni in materia di Cybersicurezza)*

▪ **Art. 491-bis c.p.: Falsità in documenti informatici**

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti disciplinati dal Codice penale (cfr. Capo III, Titolo VII, Libro II), tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali in atti pubblici sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un Documento Informatico.

I Documenti Informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali. A titolo esemplificativo, integra il delitto di Falsità in Documenti Informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche al fine di alterare un documento pubblico.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.

▪ **Art. 615-ter c.p.: Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico**

Tale reato si realizza quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Il bene che viene protetto dalla norma è il domicilio informatico seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico.

In ogni caso, l'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

A tal riguardo si sottolinea come il legislatore abbia inteso punire l'accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico tout court, e dunque anche quando ad esempio all'accesso non segua un vero e proprio

danneggiamento di dati.

La suddetta fattispecie delittuosa si realizza altresì nell'ipotesi in cui il soggetto agente, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema, nonché, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, qualora il medesimo abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto potrebbe pertanto essere astrattamente configurabile nell'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa, ovvero tramite la manipolazione di dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business allo scopo di produrre un bilancio falso.

▪ **Art. 615-quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici** (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi o consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo. Il legislatore ha introdotto tale reato al fine di prevenire le ipotesi di accesso abusivo a sistemi informatici.

Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico. I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, Password o schede informatiche (quali badge o smart card).

Tale fattispecie si configura sia nel caso in cui il soggetto che sia in possesso legittimamente dei dispositivi di cui sopra (ad esempio, un operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi.

L'art. 615-quater c.p., inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

▪ **Art. 617-quater: Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

Tale ipotesi di reato si configura qualora un soggetto fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

▪ **Art. 617-quinquies c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (articolo modificato dalla Legge n. 238/2021)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, fuori dai casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero

di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.

▪ **Art. 629 co.3 c.p. – Estorsione informatica** (articolo introdotto dalla L. 90/2024)

Il terzo comma dell'articolo, unica fattispecie ad essere divenuta reato presupposto con il D.D.L. Cybersicurezza, punisce colui che mediante le condotte di cui agli articoli 615 *ter*, 617 *quater*, 617 *sexies*, 635 bis, 635 *quater* e 635 *quinquies* ovvero con la minaccia di compierle, costringa taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procurando a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

▪ **Art. 635-bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici**

Tale fattispecie di reato si realizza allorché, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto distrugga, deteriori, cancelli, alteri o sopprima informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Se il fatto è commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio o con abuso della qualità di operatore del sistema ovvero con minaccia o violenza alla persona, la pena è aumentata.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio della società laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del medesimo o, ancora, nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

▪ **Art. 635-ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità**

Tale reato si realizza quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico.

Tale delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati al soddisfacimento di un interesse di natura pubblica.

Inoltre, perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora un dipendente compia atti diretti a distruggere documenti informatici aventi efficacia probatoria registrati presso enti pubblici (es. polizia giudiziaria) relativi ad un procedimento penale a carico della società.

▪ **Art. 635-quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici**

La fattispecie si realizza quando, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto mediante le condotte di cui all'art. 635-bis c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Pertanto, qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis c.p.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

- **Art. 635-quater.1 c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (articolo modificato dalla Legge Cybersicurezza n. 90/2024)

Il reato si configura qualora un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico ovvero le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegna o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Il reato è stato introdotto dal D.D.L. "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici".

- **Art. 635-quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (articolo modificato dalla Legge Cybersicurezza n. 90/2024)

Questo reato si configura quando la condotta di cui all'art. 635-bis c.p. ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi sia diretta a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblico interesse o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero quando l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità appena descritte.

- **Art. 640-quinquies c.p.: Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica**

Il reato si configura quando il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

- **Art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019**

Tale fattispecie di reato si realizza quando, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui all'art 1, comma 2, lettere b) d.l. n. 105/2019, o all'art. 1, comma 6, lettera a) d.l. n. 105/2019, o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), si forniscono informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b) o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6, lettera c) o si omettono di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere a), b) ed e).

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 615-quaer e 616-quinquies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere b) ed e).

Per quanto concerne la realizzazione dei delitti di cui agli artt. 491-*bis* e 640-*quiquies* c.p. e dei delitti di cui all'art. 1, comma 11, d.l. n. 105/2019 si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

Nei casi di condanna per i delitti di cui sopra si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9.

Art. 24 ter D.lgs. n. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata (articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009)

▪ **Art. 416 c.p. – Associazione per delinquere**

La condotta sanzionata dall'art. 416 c.p. è costituita dalla formazione e dalla permanenza di un vincolo associativo continuativo con fine criminoso tra tre o più persone, allo scopo di commettere una serie indeterminata di delitti, con la predisposizione di mezzi necessari per la realizzazione del programma criminoso e con la permanente consapevolezza di ciascun associato di far parte di un sodalizio e di essere disponibile ad operare per l'attuazione del programma delinquenziale. Il reato associativo è caratterizzato, pertanto, dai seguenti elementi fondamentali: 1) stabilità e permanenza: il vincolo associativo deve essere tendenzialmente stabile e destinato a durare anche oltre la realizzazione dei delitti concretamente programmati; 2) indeterminatezza del programma criminoso: l'associazione a delinquere non si configura se gli associati compiono un solo reato. Lo scopo dell'associazione deve essere quello di commettere più delitti, anche della stessa specie (in tal caso l'indeterminatezza del programma criminoso ha riguardo solo all'entità numerica); 3) esistenza di una struttura organizzativa: l'associazione deve prevedere un'organizzazione di mezzi e di persone che, seppure in forma rudimentale, siano adeguati a realizzare il programma criminoso e a mettere in pericolo l'ordine pubblico. In particolare, sono puniti coloro che promuovono, costituiscono o organizzano l'associazione, per ciò solo, oltre a coloro che regolano l'attività collettiva da una posizione di superiorità o supremazia gerarchica, definiti dal testo legislativo come "capi". Sono puniti altresì con una pena inferiore tutti coloro che partecipano all'associazione.

▪ **Art. 416-*bis* c.p. – Associazioni di tipo mafioso anche straniere**

L'art. 416 *bis* c.p. punisce chiunque faccia parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Le disposizioni del suddetto articolo si applicano anche alla camorra ed alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso. Per le finalità che qui interessano, si precisa che in relazione al reato di cui all'art. 416 *bis* c.p., è configurabile il concorso cd. "esterno" nel reato in capo alla persona che, pur non essendo inserita nella struttura organizzativa del sodalizio, fornisce un contributo concreto, specifico, consapevole e volontario, sia a carattere continuativo che occasionale, purché detto contributo abbia una rilevanza sostanziale ai fini della conservazione o del rafforzamento dell'associazione e l'agente se ne rappresenti l'utilità per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso.

Entrambi i reati sopra descritti assumono rilevanza anche se commessi a livello "transnazionale" ai sensi dell'art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale. A tal riguardo giova sottolineare che ai sensi dell'art. 3 della suddetta legge si considera "transnazionale" il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché: - sia commesso in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato; - ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

▪ **Art. 416-ter c.p. – Scambio elettorale politico-mafioso**

Questa fattispecie si realizza nel caso di accettazione, diretta o a mezzo di intermediari, della promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis o mediante le modalità di cui all'art. 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa. La stessa pena si applica in caso di promessa, diretta o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui sopra.

▪ **Art. 630 c.p. – Sequestro di persona a scopo di estorsione**

La fattispecie punisce il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione. La pena è aumentata se dal sequestro deriva comunque la morte, anche quale conseguenza non voluta dall'agente, della persona sequestrata.

▪ **Art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, c.p.p.:**

Si tratta dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110.

▪ **Art. 74 DPR n. 309/1990: Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope**

La disposizione punisce chi promuove, costituisce, dirige, organizza, finanzia o comunque partecipa a un'associazione costituita allo scopo di commettere delitti in materia di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 70 DPR n. 309/1990.

Come emerge dalla descrizione dei reati summenzionati, attraverso lo strumento del reato associativo potrebbero essere commessi altri reati, siano essi espressamente previsti dal Decreto 231 oppure non rientranti tra le fattispecie delittuose che autonomamente comportano la responsabilità amministrativa dell'ente.

In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli artt. 416, co. 6, 416-bis c.p., art. 416-ter e 630 c.p. si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 416 c.p. ad esclusione del co. 6, e dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lett. a) si applica la sanzione pecuniaria da trecento ad ottocento quote.

Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore ad un anno. Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 24 ter D.lgs. 231/2001, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, co. 3.

Art. 25 D.lgs. n. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019, dal D. Lgs. n. 75/2020 e dal D.L. 92/2024 conv. in L. 112/2024 e 114/2024)

I reati di cui al presente articolo sono inseriti nel Titolo II, dei delitti contro la pubblica amministrazione, Capo I, dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Questi, invero, sono detti reati propri in quanto vengono realizzati da un soggetto - anche detto "intraneus" - che è in possesso di una particolare qualifica, ossia quella di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 117 c.p., il soggetto "extraneus" - ossia privo della qualifica indicata - può concorrere con "l'intraneus" alla realizzazione dei delitti in esame, venendosi in tal caso a modificare il titolo del reato per il primo.

In particolare, l'art. 117 c.p. prevede che, se per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato.

▪ **Art. 314 c.p. – Peculato**

Tale fattispecie si configura nell'ipotesi in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, al fine di trarne profitto, si appropria di denaro o altra cosa mobile altrui di cui ha la disponibilità per ragioni del proprio ufficio.

Si applica all'Ente una sanzione qualora in relazione alla commissione del presente delitto, si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

Il decreto attuativo rilevante ai fini della responsabilità dell'ente esclude il cosiddetto peculato d'uso, cioè nel caso in cui il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

▪ **Art. 314-bis – Indebita destinazione di denaro o cose mobili** (introdotto dal Decreto Carceri n. 92/2024 conv. in L. 112/2024)

Il reato è integrato dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto.

▪ **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui**

Il reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità. Oggetto della tutela apprestata dal peculato è il regolare funzionamento, il prestigio della funzione pubblica e il patrimonio della Pubblica Amministrazione. Non integra il reato di peculato l'utilizzazione episodica, per scopi personali, di beni appartenenti alla Pubblica Amministrazione, quando la condotta non abbia leso la funzionalità dell'ufficio e non abbia causato un danno patrimoniale apprezzabile. Il reato è invece configurabile anche quando il pubblico ufficiale ometta o ritardi di versare quanto abbia ricevuto per conto della Pubblica Amministrazione. Il reato di cui all'art. 316 c.p. si può configurare esclusivamente nel caso in cui l'agente profitti dell'errore in cui il soggetto passivo già spontaneamente versi, come si desume dalla dizione della norma incriminatrice cioè di un errore preesistente ed indipendente dalla condotta del soggetto attivo); e non ricorre, pertanto, nel caso in cui l'errore sia stato invece determinato da tale condotta, ricadendo in tal caso l'appropriazione commessa dal pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio nella più ampia e generale previsione dell'art. 314 c.p., rispetto alla quale quella dell'art. 316 costituisce ipotesi marginale e residuale.

Si applica all'Ente una sanzione qualora in relazione alla commissione del presente delitto, si offendano gli interessi finanziari dell'Unione Europea.

▪ **Art. 317 c.p. – Concussione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

Tale fattispecie di reato, in considerazione della qualifica soggettiva richiesta dalla norma, per quanto concerne il soggetto agente, di pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, non risulta astrattamente configurabile da parte di nessun esponente aziendale. Tuttavia, potrebbe diventare rilevante anche per altre società o enti collettivi sulla base del concorso nel reato (c.d. proprio) del pubblico funzionario. In altri termini l'esponente aziendale (c.d. extraneus) potrebbe – per favorire la sua azienda - istigare o aiutare concretamente il pubblico funzionario a realizzare la condotta.

▪ **Artt. 318 e 319 c.p. – Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio**

Tali ipotesi di reato si configurano nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva (o ne accetti la promessa), per

sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri ovvero per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio o per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio (determinando un vantaggio in favore di colui che ha offerto denaro o altra utilità). L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetta denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara), sia in una condotta che, pur non concretizzandosi in uno specifico e predeterminato atto, rientri nell'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale (es: offerta al pubblico ufficiale di denaro per assicurarsene i futuri favori). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. Si sottolinea infine come l'oggetto della promessa possa consistere sia in una somma di danaro corrisposta al pubblico ufficiale, anche indirettamente o per interposta persona, sia in qualsiasi altra utilità anche di carattere non patrimoniale a favore del pubblico ufficiale o di soggetti a lui collegati. La pena prevista per tale reato è stata inasprita dalla Legge Anticorruzione n. 3/2019 (cd. Spazzacorrotti).

▪ **Art. 319 bis c.p. – Circostanze aggravanti**

Tale ipotesi si configura nel caso in cui il reato di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.

▪ **Art. 319 ter c.p. – Corruzione in atti giudiziari**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso (non espressamente contemplato nella norma), si corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario). Tale fattispecie si realizza anche quando il vantaggio sia ottenuto a favore di una società che non sia parte del procedimento.

▪ **Art. 319 quater c.p. – Induzione indebita a dare o promettere utilità**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo denaro o altra utilità. La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato che, a differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

▪ **Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un incaricato di pubblico servizio riceva o ne accetti la promessa, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni, per omettere o ritardare o avere omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario al suo dovere d'ufficio.

▪ **Art 321 c.p. – Pene per il corruttore**

La disposizione prevede che le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318 c.p., nell'art. 319, nell'art. 319 bis, nell'art. 319ter, e nell'art. 320 in relazione alle ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra pubblica utilità.

▪ **Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere, ritardare ovvero a fare un atto contrario ai doveri del suo ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

▪ **Art. 322-bis c.p. – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

Sulla base del richiamo all'art. 322bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato previste dagli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, c.p. si configurano anche nel caso in cui il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso, anche a seguito di induzione a farlo: 1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio; 5 *bis* ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. Le disposizioni degli articoli 319 *quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1. alle persone indicate nel primo comma dell'articolo; 2. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Il Decreto Legislativo n. 75/2020, attuativo della direttiva P.I.F., è intervenuto altresì sulla disciplina avente ad oggetto le fattispecie di cui all'art. 322 *bis* c.p., in materia di peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri, nonché sul reato di truffa ex art. 640 c.p., prevedendo un'estensione della punibilità anche in caso di attività illecite ai danni dell'Unione Europea.

▪ **Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite (articolo modificato dalla Legge Nordio n. 114/2024)**

Il reato riformulato riconosce la responsabilità nei confronti di chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319 *ter*, nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-*bis*, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis*, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

La pena è aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-*bis* in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo

ufficio.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 318, 321, 322, 346 *bis* c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote. La medesima sanzione si applica quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea, in relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 314 co. 1, 316 e 323 c.p.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 319, 319 *ter* co. 1, 321, 322 co. 2 e 4 c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 317, 319, aggravato ai sensi dell'articolo 319-*bis* quando dal fatto l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, 319-*ter*, comma 2, 319-*quater* e 321 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di cui ai commi da 1 a 3, si applicano all'ente anche quando tali delitti sono stati commessi dalle persone indicate negli articoli 320 e 322-*bis*.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 2 e 3, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e per una durata non inferiore a due anni e non superiore a quattro, se il reato è stato commesso da uno dei soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).

Se prima della sentenza di primo grado l'ente si è efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi, le sanzioni interdittive hanno la durata stabilita dall'articolo 13, comma 2.

Art. 25 bis D.lgs. n. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valore di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

▪ **Art. 453 c.p. – Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate**

La fattispecie di reato punisce con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:

- 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
- 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
- 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
- 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta quando le condotte di cui sopra hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato.

▪ **Art. 454 c.p. – Alterazione di monete**

La fattispecie punisce chiunque altera monete della qualità di cui all'articolo 453 c.p. scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 dell'articolo precedente.

▪ **Art. 455 c.p. – Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate**

La fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

▪ **Art. 457 c.p. – Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede**

Tale fattispecie punisce chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, ricevute in buona fede.

▪ **Art. 459 c.p. – Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati**

Tale fattispecie di reato riguarda la contraffazione o alterazione di valori di bollo e l'introduzione nel territorio dello Stato, o l'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti.

Agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

▪ **Art. 460 – Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo**

La fattispecie punisce chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

▪ **Art. 461 c.p. – Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata**

La fattispecie punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516 chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.

La stessa pena si applica se le medesime condotte hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

▪ **Art. 464 c.p. – Uso di valori di bollo contraffatti o alterati**

La fattispecie punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati. La pena è ridotta se i valori sono stati ricevuti in buona fede.

▪ **Art. 473 c.p. – Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni**

La fattispecie punisce chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 a chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Art. 474 c.p. – Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi**

La fattispecie punisce chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

È punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque, fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i medesimi prodotti.

Tali delitti sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'art. 25-bis D.lgs. 231/2001, si applicano all'Ente le seguenti

sanzioni:

- a) Per il delitto di cui all'art. 453 c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote.
- b) Per il delitto di cui all'art. 454, 460 e 461 c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.
- c) Per il delitto di cui all'art. 455 c.p. si applicano le sanzioni stabilite dalla lettera a) in relazione all'art. 453 c.p. e dalla lettera b) in relazione all'art. 454 c.p., ridotte da un terzo alla metà.
- d) Per i delitti di cui agli articoli 457 e 464, secondo comma, c.p. si applicano all'Ente le sanzioni pecuniarie fino a duecento quote.
- e) Per il delitto di cui all'art. 459, si applicano all'Ente le sanzioni pecuniarie previste dalle lettere a), c) e d), ridotte di un terzo
- f) Per il delitto di cui all'art. 464, primo comma, c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a trecento quote.

f-bis) Per i delitti di cui agli artt. 473 e 473 c.p. si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In relazione ai delitti di cui agli articoli 453, 454, 455, 459, 460, 461, 473 e 474 c.p. si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 bis.1 D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio (modificato dalla L. 75/2026)

▪ **Art. 513 c.p. - Turbata libertà dell'industria o del commercio**

Il reato si configura quando taluno utilizza violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio.

▪ **Art. 513-bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza**

L'ipotesi di reato punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziaria in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

▪ **Art. 514 c.p. – Frodi contro le industrie nazionali**

L'ipotesi di reato punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocumento all'industria nazionale. Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme di legge interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata.

▪ **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio**

Il reato si configura con la consegna, nell'esercizio di un'attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità. Il bene giuridico tutelato si sostanzia, quindi, nella correttezza negli scambi commerciali ove il singolo atto contrattuale, che sostanzia la frode, viene in rilievo non di per sé, ma come elemento idoneo a turbare il sistema di scambi commerciali, inficiando la fiducia che gli operatori devono riporre nelle controparti contrattuali.

La condotta può essere posta in essere da chiunque, purché nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico e, per avere rilevanza, deve realizzarsi attraverso la consegna di una cosa diversa rispetto a quella pattuita in origine.

▪ **Art. 517 c.p. – Vendita di prodotti industriali con segni mendaci**

La fattispecie punisce chiunque detiene per la vendita¹, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

¹Fattispecie così modificata dalla L. 206/2023 tale da non riguardare esclusivamente gli operatori economici che acquistano o vendono merce con segni mendaci, ma tutti coloro che, consapevolmente, movimentano i beni. La Corte di cassazione fa rientrare non solo esportatori e importatori, ma anche trasportatori, intermediari e coloro che consapevolmente detengono prodotti recanti segni mendaci all'interno di un magazzino.

▪ **Art. 517-ter c.p. – Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale**

La fattispecie punisce con reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Il reato è punibile a querela di parte.

La stessa pena si applica a chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra. La norma richiede altresì che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

▪ **Art. 517-quater c.p. – Contraffazione dei segni di indicazione geografica e di denominazione protetta dei prodotti agroalimentari**

La fattispecie punisce chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. È punito altresì chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, anche in custodia temporanea o in deposito doganale, spedisce in transito, esporta, trasporta, detiene per la vendita, offre o pone in vendita o mette altrimenti in circolazione prodotti agroalimentari la cui indicazione geografica o denominazione di origine sia essere contraffatta o alterata.

In relazione agli artt. 513, 515, 516, 517, 517-ter e 517-quater c.p. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

In ordine ai reati di cui agli artt. 513 bis e 514 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a ottocento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9 co. 2.

▪ **Art. 517-octies, comma quarto, c.p. – Pene accessorie e circostanze aggravanti**

Il quarto comma prevede una circostanza aggravante per i reati di frode alimentare e commercio di alimenti con segni mendaci, ove le condotte ivi previste – al di fuori dei casi di cui agli artt. 416 c.p. e 416-bis c.p. – siano realizzate con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate diretti a commettere tali reati. Dunque, la responsabilità dell'ente è stata ancorata non alle fattispecie base di frode alimentare e commercio con segni mendaci, bensì esclusivamente alle loro forme aggravate ai sensi dell'art. 517-octies comma 4 vale a dire alle condotte realizzate con più operazioni attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate: ne consegue che le condotte anche gravi qualora non raggiungano la soglia organizzativa richiesta dall'aggravante rimangono estranee al perimetro della responsabilità da reato dell'ente, con la chiara finalità di colpire unicamente quella criminalità d'impresa maggiormente strutturata.

Art. 25 ter D.lgs. n. 231/2001 – Reati societari (articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n. 38/2017, dal D. Lgs. n. 19/2023 e dalla L. n. 132/2025 "Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale").

▪ **Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali**

Il reato di false comunicazioni sociali viene integrato allorché, fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

Il reato sussiste anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 del c.c. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

▪ **Art. 2621 *bis* c.c. – Fatti di lieve entità**

Prevede una pena minore se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui sopra quando i fatti di cui all'articolo 2621 c.c. riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale. Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'art. 2621 *bis* del c.c., la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote

▪ **Art. 2622 c.c. – False comunicazioni sociali delle società quotate**

Il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate punisce gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore.

A dette società sono equiparate: 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano; 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea; 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Occorre precisare che tale disposizione si riferisce unicamente alle società quotate.

▪ **Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo**

Il reato consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali. L'illecito può essere commesso esclusivamente dagli amministratori.

Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, la pena è aumentata e si procede a querela della persona offesa.

L'art. 29 del D. Lgs. 39/2010 (attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati) disciplinava in maniera autonoma il reato di impedito controllo dell'attività di revisione legale, che in precedenza era inserito nell'ambito dell'art. 2625 c.c. accanto alle altre ipotesi di ostacolo allo svolgimento delle attività di controllo attribuite ai soci e agli organi sociali. Dall'art. 2625 c.c. sono stati pertanto eliminati i riferimenti alle attività e alla società di revisione.

Si tratta di un reato proprio dei componenti dell'organo di amministrazione della società assoggettata a revisione legale, che si realizza in presenza di due modalità di condotta alternative, quali l'occultamento di documenti o il ricorso ad altri idonei artifici (quindi, mezzi truffaldini), che hanno l'effetto di impedire od ostacolare lo svolgimento delle attività di revisione. Soggetto passivo dell'impedito controllo ex art. 29 è, quindi, colui che esercita le funzioni di revisione legale.

Di conseguenza, stante il mancato coordinamento, si è ritenuto che l'impedito controllo del revisore non costituisca reato-presupposto della responsabilità 231.

La questione è ora assorbita dalla circostanza che il fatto non è più previsto dalla legge come reato: solo una disposizione ad hoc potrebbe consentire di configurare la responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo. Per il delitto di impedito controllo, previsto dall'articolo 2625, secondo comma, del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2626 c.c. – Indebita restituzione dei conferimenti**

La presente fattispecie si integra quando gli amministratori, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli. Per il delitto di indebita restituzione dei conferimenti, previsto dall'art. 2626 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2627 c.c. – Illegale ripartizione degli utili o delle riserve**

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire utili o acconti sugli utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite. Si fa presente che la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'art. 2627 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote.

▪ **Art. 2628 c.c. – Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante**

Questo reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali o della società controllante, che cagioni una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Si fa presente che se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio, relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Occorre precisare che tale disposizione si riferisce unicamente alle società quotate.

▪ **Art. 2629 c.c. – Operazioni in pregiudizio dei creditori**

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per il delitto di operazioni in pregiudizio dei creditori, previsto dall'art. 2629 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2629-bis c.c. – Omessa comunicazione del conflitto d'interessi**

L'ipotesi di reato si realizza quando l'amministratore o il componente del Consiglio di Gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'UE, viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, co. 1 c.c.

▪ **Art. 2632 c.c. – Formazione fittizia del capitale**

Tale ipotesi si ha quando: viene formato o aumentato fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale; vengono sottoscritte reciprocamente azioni o quote; vengono sopravvalutati in modo rilevante i conferimenti dei beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio della società, nel caso di trasformazione.

Per il delitto di formazione fittizia del capitale, previsto dall'art. 2632 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

▪ **Art. 2633 c.c. – Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori**

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Per il delitto di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori, previsto dall'art. 2633 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori (i "Soggetti Corruttabili"), di società o enti

privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi, anche per interposta persona, offre promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

▪ **Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati**

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

In seguito alla realizzazione della fattispecie di cui all'art. 2635 c.c., all'Ente viene applicata la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

Nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635 bis c.c. si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, co. 2.

▪ **Art. 2636 c.c. – Illecita influenza sull'assemblea**

La "condotta tipica" prevede che si determini, con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Per il delitto di illecita influenza sull'assemblea, previsto dall'art. 2636 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

▪ **Art. 2637 c.c. – Aggiotaggio**

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Per il delitto di aggioaggio, previsto dall'art. 2637 del c.c., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Infine, la pena è della reclusione da due a sette anni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

▪ **Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di pubblica vigilanza**

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima. Agli stessi si applica la medesima pena allorché, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'UE.

Per i delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, primo e secondo comma, del codice civile, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

Inoltre, se in seguito alla commissione dei reati richiamati, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

▪ **Art. 54 D.lgs. n. 19/2023 – False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare**

Chiunque, al fine di far apparire adempite le condizioni per il rilascio del certificato preliminare di cui all'articolo 29, forma documenti in tutto o in parte falsi, altera documenti veri, rende dichiarazioni false oppure omette informazioni rilevanti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Inoltre, il secondo comma prevede che in caso di condanna ad una pena non inferiore a mesi otto di reclusione segue l'applicazione della pena accessoria di cui all'articolo 32-*bis* del Codice penale.

Il certificato preliminare è previsto dall'art. 29 del D. Lgs. 19/2023, in particolare, su richiesta della società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera, il notaio rilascia il certificato preliminare attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione.

In relazione a tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote. Inoltre, il comma 2 dell'art. 25-*ter* stabilisce che, se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria venga aumentata di un ulteriore terzo.

In relazione al delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote, in relazione ai fatti di lieve entità previsti dall'articolo 2621-*bis* del Codice civile, invece, si applica la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.

Per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote.

In ordine ai delitti di cui agli artt. 2625, 2632, 2626, 2628 c.c., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a trecentosessanta quote.

Per la contravvenzione di illegale ripartizione degli utili e delle riserve, prevista dall'articolo 2627 del Codice civile, è prevista la sanzione pecuniaria da duecento a duecentosessanta quote;

In relazione ai delitti previsti dagli artt. 2629, 2633, 2636 del Codice civile, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a seicentosessanta quote;

Per il delitto di agguataggio, previsto dall'articolo 2637 c.c., e per il delitto di omessa comunicazione del conflitto d'interessi previsto dall'articolo 2629-*bis* c.c., è prevista la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In ordine ai delitti di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza, previsti dall'articolo 2638, co. 1 e 2 c.c., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;

In caso di delitto di corruzione tra privati, nei casi previsti dal terzo comma di cui all'art. 2635 c.c., la sanzione pecuniaria è da quattrocento a seicento quote e, nei casi di istigazione di cui al primo comma dell'art. 2635-*bis* del c.c., la sanzione pecuniaria è da duecento a quattrocento quote. Si applicano altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

In ordine al delitto di false o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della Direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecento quote.

Infine, se in seguito alla commissione dei reati di cui sopra, l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

Art. 25 quater D.lgs. 231/2001 – Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico



MOG 231

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Aggiornato al mese di maggio 2026

Per Finanziamento del Terrorismo si intende: “qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di uno o più delitti con finalità di terrorismo previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti”. La nuova normativa in tema di Finanziamento del Terrorismo adotta le medesime misure di prevenzione già vigenti contro i Reati di Riciclaggio ed introdotte con il Decreto Antiriciclaggio, prevedendo inoltre altre norme idonee per attuare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche disposto dalle numerose risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che si sono succedute dal 1999 ad oggi, dal Regolamento CE n. 2580/2001 emanato dal Consiglio in data 27 dicembre 2001 e relativo a misure restrittive specifiche destinate a combattere il terrorismo, nonché dai Regolamenti comunitari emanati ai sensi degli artt. 60 e 301 del Trattato istitutivo della Comunità europea per il contrasto dell'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale. Il congelamento dei fondi e delle risorse economiche è disposto, con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri.

Ai sensi del D.Lgs. 109/2007, per “congelamento di fondi” si intende il divieto di movimentazione, trasferimento, modifica, utilizzo o gestione dei fondi o di accesso ad essi, così da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura, la destinazione o qualsiasi altro cambiamento che consente l'uso dei fondi, compresa la gestione del portafoglio. Per “congelamento di risorse economiche” si intende, invece, il divieto di trasferimento, disposizione o, al fine di ottenere in qualsiasi modo fondi, beni o servizi, utilizzo delle risorse economiche, compresi, a titolo meramente esemplificativo, la vendita, la locazione, l'affitto o la costituzione di diritti reali di garanzia.

In relazione alla commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, previsti dal Codice Penale e dalle leggi speciali, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore a dieci anni, la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote;
- b) se il delitto è punito con la pena della reclusione non inferiore a dieci anni o con l'ergastolo, la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Inoltre, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3.

Si rappresenta che la Legge n. 80 del 9 giugno 2025, che ha convertito il D.L. n. 48 dell'11 aprile 2025 ha introdotto l'art. 270 – quinquies 3 c.p. rubricato “Detenzione di materiale con finalità di terrorismo” entrando così a far parte del catalogo dei reati presupposto.

La medesima disposizione ha modificato l'art 435 c.p. “Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti” ponendo chiunque con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza materiale contenente istruzioni sulla prevenzione o sull'uso delle materie o sostanze indicate al primo comma dello articolo

Art. 25 quater.1 D.lgs. 231/2001 – Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili

La disposizione sanziona la commissione del reato di “Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili”, previsto dall'art. 583-bis c.p., ai sensi del quale si intendono come pratiche di mutilazione le diverse procedure che determinano la rimozione parziale o totale dei genitali esterni femminili o altre lesioni ai genitali femminili

per motivi non medici, solitamente vengono eseguite da un circoncisore tradizionale con una lama e senza anestetico.

Il legislatore italiano ha introdotto il presente reato dapprima all'interno del codice penale con la L. n. 7/2006, accogliendo gli inviti provenienti dalla Dichiarazione e la Piattaforma d'azione di Pechino, adottate al termine della Quarta Conferenza dell'Onu sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995), nonché dalle sollecitazioni del Parlamento Europeo contenute nella risoluzione 2001/2035.

In tal senso, sono state previste due fattispecie autonome agli artt. 583 bis e 583 ter c.p. che, in precedenza, erano penalmente perseguibili solo indirettamente, a titolo di lesioni personali (di solito gravi o gravissime) ex artt. 582 e 583 c.p.

L'art. 583-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 12 anni chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili (clitoridectomia, escissione, infibulazione ed altre analoghe pratiche). Quando la mutilazione sia di natura diversa dalle precedenti e sia volta a menomare le funzioni sessuali della donna, la pena è la reclusione da 3 a 7 anni; una specifica aggravante (pena è aumentata di un terzo) è prevista quando le pratiche siano commesse a danno di un minore ovvero il fatto sia commesso a fini di lucro.

L'art. 583-bis c.p. – previa richiesta del ministro della giustizia - stabilisce la punibilità delle mutilazioni genitali femminili, anche se l'illecito è commesso all'estero da cittadino italiano (o da straniero residente in Italia) o in danno di cittadino italiano (o di straniero residente in Italia).

Sono altresì previste pesanti pene accessorie nei confronti dei medici condannati per mutilazioni genitali, cui è inflitta l'interdizione dall'esercizio della professione per un periodo da 3 a 10 anni; della sentenza di condanna è data, inoltre, comunicazione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri.

L'art. 8 della legge ha introdotto nel D.Lgs 231/2001 un nuovo art. 25-*quater* che sancisce l'irrogazione di specifiche sanzioni pecuniarie a carico degli enti nella cui struttura è commesso il delitto di cui all'art. 583-bis (da 300 a 700 quote); sono, inoltre previste sanzioni accessorie come l'interdizione dall'esercizio dell'attività; la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; il divieto di pubblicizzare beni o servizi. Se, invece, l'ente (o una sua unità organizzativa) è utilizzato stabilmente o in prevalenza per la commissione o l'agevolazione delle pratiche illecite di mutilazione, l'ente stesso è interdetto definitivamente dall'esercizio dell'attività istituzionale.

Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

▪ **Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù**

L'ipotesi di reato si integra quando un soggetto esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà, ovvero quando riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazione lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi.

▪ **Art. 600-bis c.p. – Prostituzione minorile**

La fattispecie punisce chiunque:

- 1) recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto;
- 2) favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione di una persona di età inferiore agli anni diciotto, ovvero altrimenti ne trae profitto.

La fattispecie punisce, inoltre, chiunque compie atti sessuali con un minore di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni, in cambio di un corrispettivo in denaro o altra utilità, anche solo promessi.

▪ **Art. 600-ter c.p. – Pornografia minorile**

La fattispecie punisce chiunque, utilizzando minori di anni diciotto, realizza esibizioni o spettacoli pornografici ovvero produce materiale pornografico (n. 1); chiunque recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero dai suddetti spettacoli trae altrimenti profitto (n. 2); nonché chi fa commercio del medesimo materiale pornografico comma 2).

Il terzo comma punisce chiunque, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto.

Il quarto comma punisce chiunque offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico.

▪ **Art. 600-quater c.p. – Detenzione o accesso a materiale pornografico**

La fattispecie punisce chiunque consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità.

Il terzo comma punisce, inoltre, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto.

▪ **Art. 600 quater.1 c.p.: Pornografia virtuale (aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38)**

La norma è stata introdotta con la **Legge 6 febbraio 2006, n. 38** ed è diretta a punire chi, utilizzando tecnologie informatiche o multimediali, produce, distribuisce, diffonde, pubblicizza, esporta, importa, offre, cede, vende o comunque mette a disposizione materiale pornografico realizzato anche tramite elaborazioni grafiche o simulazioni virtuali che ritraggono minori o soggetti che sembrano essere minori.

Il reato si concentra sulla criminalizzazione della creazione, distribuzione e promozione di materiale pornografico virtuale che raffigura minori (anche se non reali, ma simulati o riprodotti graficamente) al fine di proteggere i minori stessi dallo sfruttamento e dall'abuso, anche in forma virtuale. La legge mira a impedire la normalizzazione o la diffusione di contenuti che possano promuovere o alimentare la pedopornografia.

▪ **Art. 600 quinquies c.p.: Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile**

L'articolo punisce chi organizza o pubblicizza viaggi o iniziative turistiche che hanno lo scopo di favorire lo sfruttamento sessuale di minori. Questo reato si configura quando qualcuno, direttamente o indirettamente, promuove o organizza attività turistiche sapendo che queste avranno come obiettivo l'accesso a prestazioni sessuali da parte di minori.

La norma è volta a contrastare il fenomeno del **turismo sessuale** a danno di minori, una pratica in cui persone viaggiano con l'intento di sfruttare sessualmente bambini e adolescenti. La legge italiana prevede pene severe per chiunque favorisca, organizzi o promuova tali attività, anche se le stesse avvengono al di fuori del territorio italiano. L'obiettivo è tutelare i minori dallo sfruttamento e impedire che l'Italia diventi un centro per questo tipo di attività criminale.

▪ **Art. 601 c.p. – Tratta di persone**

La fattispecie punisce chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero realizza le stesse condotte su una più persone mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi.

▪ **Art. 602 c.p. – Acquisto e alienazione di schiavi**

L'ipotesi di reato si integra quando un soggetto, fuori dai casi indicati dall'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 600.

▪ **Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

In generale l'ipotesi di reato di cui all'art. 603-bis c.p., il c.d. "Reato di Caporalato", si configura nel caso in cui, salvo che il fatto costituisca più grave reato, un soggetto: 1) recluti manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizzi, assuma o impieghi manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

L'articolo prevede aggravanti qualora i fatti siano commessi mediante violenza o minaccia.

Il terzo comma definisce alcune condizioni che sono considerate indice di sfruttamento: 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano un aumento della pena:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

▪ **Art. 609 undecies c.p. – Adescamento di minorenni**

La fattispecie punisce chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli articoli 600, 600 bis, 600 ter e 600 quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600 quater.1, 600 quinquies, 609 bis, 609 quater, 609 quinquies e 609 octies c.p., adesci un minore di anni sedici.

Per adescamento si intende qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione.

La pena è aumentata:

- 1) se il reato è commesso da più persone riunite;
- 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
- 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave;
- 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 602 e 603-bis c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600-bis, primo comma, e 600-ter, primo e secondo comma, c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del Decreto per una durata non inferiore ad un anno.

In relazione alla commissione dei delitti di cui agli artt. 600-bis, secondo comma, 600-ter, terzo e quarto comma, e 600-quater, nonché per il delitto di cui all'art. 609-undecies c.p. si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a settecento quote.

Se l'Ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali reati si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, D.lgs. 231/2001.

Art. 25 sexies D.lgs. 231/2001 – Abusi di mercato



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato al mese di maggio 2026

▪ **Art. 184 D.lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate**

La fattispecie punisce chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una professione o di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio:

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio;
- c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La stessa pena si applica a chiunque essendo in possesso di informazioni privilegiate a motivo della preparazione o esecuzione di attività delittuose compie taluna delle azioni di cui sopra.

La pena può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

Si precisa che il reato di abuso di informazioni privilegiate appare configurabile ogniqualvolta uno dei soggetti indicati dalla norma sfrutti le informazioni di cui sia venuto in possesso, al fine di porre in essere una delle condotte tipizzate dal Legislatore. Occorre peraltro rilevare come, nell'ambito di applicazione della norma, rifluiscono anche le negoziazioni compiute per interposta persona, come quelle poste in essere tramite fiduciari o quelle realizzate formalmente a beneficio dei congiunti dell'insider.

Quanto alla condotta di tipping di cui al comma 1, lett. b) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, è opportuno sottolineare come il divieto di comunicazione di informazioni privilegiate a terzi sia escluso quando avvenga nel "normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio": secondo la dottrina, non rivestirebbe pertanto rilevanza penale, ad esempio, la divulgazione delle notizie effettuate nel corso delle trattative di acquisizione o di fusione intercorrenti tra società quotate in borsa; ovvero realizzata mediante comunicati alla stampa specializzata.

Per quanto concerne, invece, il tuyautage, di cui al comma 1, lettera c) dell'art. 184 D.Lgs. n. 58/1998, non sussistono deroghe di questo tipo.

In relazione alle condotte criminose poste in essere dagli azionisti, si ritiene comunemente che il reato possa essere integrato solo in quei casi in cui la partecipazione al capitale costituisca la causa del conseguimento dell'informazione privilegiata, posto che, ove ciò non avvenisse, l'azionista dovrebbe essere trattato alla stregua di qualsiasi altro investitore.

Per quanto concerne, invece, i cosiddetti temporary insiders, la norma sembra fare riferimento soprattutto ai consulenti ovvero ai membri di quegli organi che possano venire a conoscenza dell'informazione privilegiata proprio nell'esercizio della propria attività.

▪ **Art. 185 D.lgs. 58/1998 – Abuso di informazioni privilegiate** (articolo modificato dalla L. n. 132/2025)

La fattispecie punisce chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni. La pena può essere aumentata quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

In relazione a tali reati si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. Se in seguito alla commissione di tali reati il prodotto o il profitto conseguito all'Ente è di rilevante entità, la sanzione è aumentata fino a dieci volte tale prodotto o profitto.

La pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da euro venticinquemila a euro sei milioni se il fatto è commesso mediante l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

- **Art. 187 quinquies D. Lgs. n. 58/1998: Altre fattispecie in materia di abusi di mercato** (articolo modificato dal D. Lgs. n. 107/2018)

L'articolo riguarda la **responsabilità amministrativa delle persone giuridiche** per le violazioni delle normative in materia di abusi di mercato, come l'**insider trading** e la **manipolazione del mercato**. L'articolo stabilisce che, qualora queste violazioni siano commesse da soggetti che operano per conto della persona giuridica (es. dipendenti, dirigenti, amministratori) e nell'interesse o a vantaggio della stessa, la persona giuridica può essere ritenuta responsabile e soggetta a sanzioni amministrative. L'obiettivo dell'articolo è garantire che anche le società e le entità giuridiche rispondano delle violazioni commesse dai propri rappresentanti o dipendenti. Se un'azienda beneficia da pratiche illegali come l'abuso di informazioni privilegiate o la manipolazione del mercato, essa può essere multata e sottoposta a misure restrittive. Questa norma serve a contrastare la cultura dell'impunità e ad assicurare che le imprese adottino misure adeguate per prevenire comportamenti illeciti.

- **Art. 14 Reg. UE n. 596/2014: Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**

L'articolo stabilisce il **divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate**.

L'articolo vieta esplicitamente a chiunque sia in possesso di informazioni privilegiate di: i) **Utilizzare tali informazioni** per acquistare o vendere strumenti finanziari (insider trading); ii) **Divulgare le informazioni** a terzi senza giustificazione (comunicazione illecita); iii) **Raccomandare o indurre** altre persone a negoziare strumenti finanziari sulla base di tali informazioni.

Le **informazioni privilegiate** sono informazioni precise, non ancora di pubblico dominio, che, se rese note, potrebbero influenzare significativamente il prezzo degli strumenti finanziari. L'articolo mira a prevenire e sanzionare l'uso improprio di tali informazioni da parte di chi le detiene (es. dirigenti, consulenti, dipendenti), garantendo **equità e trasparenza nei mercati finanziari**.

In pratica, chi è in possesso di informazioni riservate che possono influenzare i prezzi di mercato non può approfittarne per trarre vantaggio economico personale o farlo ottenere ad altri. Questo divieto protegge gli investitori e preserva l'integrità e la fiducia nei mercati finanziari dell'Unione Europea.

- **Art. 15 Reg. UE n. 596/2014: Divieto di manipolazione del mercato**

La norma stabilisce il **divieto di manipolazione del mercato**. L'articolo proibisce qualsiasi attività che miri a **manipolare i mercati finanziari**.

Nello specifico, vieta: i) **operazioni o ordini** che possano dare false o fuorvianti indicazioni sull'offerta, la domanda o il prezzo degli strumenti finanziari; ii) **transazioni** o comportamenti che possano influenzare i prezzi di mercato a livelli artificiali; iii) **diffusione di informazioni** false o fuorvianti attraverso qualsiasi mezzo (come i media o internet) per alterare il prezzo degli strumenti finanziari.

L'articolo ha lo scopo di **proteggere l'integrità dei mercati finanziari** e di assicurare che i prezzi degli strumenti finanziari riflettano in modo equo e trasparente le forze di domanda e offerta. La **manipolazione del mercato** si verifica quando qualcuno tenta di influenzare i prezzi a proprio vantaggio o di indurre gli altri a prendere decisioni di investimento basate su informazioni distorte o false.

Questo divieto è essenziale per garantire un mercato equo, in cui tutti gli investitori possano operare in condizioni di trasparenza e fiducia, evitando che qualcuno possa trarre profitto ingiustamente attraverso pratiche ingannevoli o manipolative.

Art. 25 septies D.lgs. 231/2001 – Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (e dunque per imperizia, imprudenza o negligenza) bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

▪ **Art. 589 c.p. – Omicidio colposo**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagioni per colpa la morte di altro soggetto.

Quando il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è aumentata.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

▪ **Art. 590, comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose**

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime. Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 c.p., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione dell'art. 55, co. 2, D. Lgs. n. 81/2008, in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria pari a mille quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, del presente Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In relazione al delitto di cui all'art. 589 c.p., commesso con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria in misura non inferiore a duecentocinquanta quote e non superiore a cinquecento quote, si applicano altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

Infine, in ordine al delitto di cui all'art. 590, co. 3, c.p., commesso con violazione delle norme sulla Tutela della Salute e Sicurezza sul Lavoro, si applica una sanzione pecuniaria in misura non superiore a duecentocinquanta quote, ed altresì, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, co. 2, per una durata non superiore a sei mesi.

Art. 25 octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (articolo modificato dal D.lgs. n. 195/2021)

▪ **Art. 648 c.p. – Ricettazione**

Il reato si configura quando, fuori dai casi di concorso, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato, o comunque si intromette nel farle acquistare ricevere od occultare.

Per “acquisto” si intende l’effetto di un’attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l’agente consegna il possesso del bene.

Per “ricezione” si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per “occultamento” si intende il nascondimento del bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni debbano provenire direttamente o immediatamente da un qualsiasi delitto, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l’agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall’alienazione di cose della medesima provenienza.

La pena prevista è aumentata se il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata o estorsione aggravata o furto aggravato, ovvero se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale; ed è diminuita quanto il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzioni.

▪ **Art. 648-bis c.p. – Riciclaggio**

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, fuori dei casi di concorso, un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da reato, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l’identificazione della loro provenienza illecita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 195/2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive del reato possono provenire sia da un delitto non colposo sia da un delitto colposo.

Il secondo comma, introdotto dal d.lgs. 195/2021, rende applicabile la fattispecie anche ai casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Per “sostituzione” si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi. Per “trasferimento” si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un quid pluris rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell’esercizio dell’attività professionale.

▪ **Art. 648-ter c.p. – Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**

Tale ipotesi di reato si configura, fuori dei casi di concorso e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p., nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da reato. La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio. Il termine “impiegare” è normalmente sinonimo di “utilizzo per qualsiasi scopo”: tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell’impedire il turbamento del sistema economico e dell’equilibrio concorrenziale attraverso l’utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per “impiegare” debba intendersi in realtà “investire”. Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto. Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648bis e 648ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da reato del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l’agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo, per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della sopra indicata provenienza, necessaria anche per le altre, solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell’origine illecita, con l’ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l’impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

▪ **Art. 648-ter.1 – Autoriciclaggio**

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito nell'ordinamento con la L. n. 186/2014.

Il delitto è previsto dall'articolo 648-ter.1 c.p. e punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere un reato anche colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale reato, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 195/2021, il denaro, i beni o le utilità oggetto delle condotte costitutive del reato possono provenire sia da un delitto non colposo sia da un delitto colposo. Inoltre, ai sensi del secondo comma dell'art. 648-ter.1 c.p., come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera f) del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195, è estesa l'applicabilità della fattispecie anche ai casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Il *quid pluris* che caratterizza la fattispecie criminosa in esame è il soggetto agente, il quale è colui che commette altresì il reato presupposto. Si tratta, infatti, di reato proprio.

Costituiscono circostanze aggravanti:

- l'aver commesso tale reato con le modalità di cui all'art. 416-bis c.p., concernente il reato di "Associazioni di tipo mafioso anche straniere" ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di tipo mafioso: in tal caso troveranno applicazione le pene previste dal primo comma dell'art. 648-ter.1 c.p.;
- l'aver commesso tale reato nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

Costituiscono invece circostanze attenuanti:

- se i beni o il denaro provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni;
- il fatto che il reo "si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto" (art. 648-ter.1, comma 7, c.p.).

Non è invece punibile, ai sensi del comma 5 dell'art. 648-ter.1 c.p., l'autore del Reato di Autoriciclaggio allorché il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinati "alla mera utilizzazione o al godimento personale".

In relazione ai reati di cui agli articoli 648, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del Codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui sopra si applicano all'ente altresì, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 octies.1 D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti
(articolo modificato dal d.l. 105/2023 e dal D.L. 19/2024)

▪ **Art. 493-ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti**

Tale fattispecie è stata inserita dall'art. 4 del D. Lgs. n. 21/2018.

Il reato di Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti è previsto dall'art. 493-ter c.p. e punisce "Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti". Inoltre, alla stessa pena soggiace chi, "al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi".

In relazione a tale delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

▪ **Art. 493-*quater* c.p. – Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti**

La presente disposizione è stata introdotta dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 184. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, punisce "chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a sé o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo".

In relazione a tale delitto si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

▪ **Art. 640-*ter* c.p. – Frode informatica**

L'art. 640-*ter* c.p. punisce "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno".

Il secondo comma riguarda, invece, tra le altre, l'ipotesi in cui il fatto produca un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale. Quest'ultima circostanza è richiamata dalla lett. b) dell'articolo 25-*octies*.1 D.lgs. 231/2001, che prevede in relazione a tali ipotesi l'applicabilità all'ente della sanzione pecuniaria sino a 500 quote.

▪ **Art. 512-*bis* c.p.: Trasferimento fraudolento di valori**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, tale fattispecie punisce chiunque attribuisca fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-*bis* e 648-*ter* c.p.

Tale disposizione sanziona penalmente la condotta fraudolenta di trasferimento fittizio ad altri di denaro od altri beni, finalizzato ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando (es. applicazione della confisca) o ad agevolare la commissione dei delitti di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio.

In relazione alla commissione di tale reato si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 250 a 600 quote.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi, al fine di eludere le disposizioni in materia di documentazione antimafia, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità di imprese, quote societarie o azioni ovvero di cariche sociali, qualora l'imprenditore o la società partecipi a procedure di aggiudicazione o di esecuzione di appalti o di concessioni.

Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applica all'ente la sanzione pecuniarie sino a 500 quote se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni; ovvero la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione.

In relazione alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-*octies*.1 si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2.

Art. 25 octies.2 D.lgs. 231/2001 – Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea
(Articolo aggiunto a seguito della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2026)

- **Art 275 – bis, commi 1,2 e 5 c.p. – Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea:** Viene punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 250.000 chiunque, in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea o da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea:
 - a) *Mette direttamente o indirettamente a disposizione di una persona, entità, organismo o gruppo di designati, o stanza a vantaggio dei medesimi fondi o risorse economiche;*
 - b) *Omette di adottare misure di congelamento su fondi o risorse economiche appartenenti a una persona, a una entità, a un organismo o gruppo designati, o da questi posseduti, detenuti o controllati;*
 - c) *Conclude a qualsiasi titolo operazioni economiche, commerciali o finanziarie, ivi compresi l'affidamento o la prosecuzione dell'esecuzione di contratti di appalto pubblico o di concessione, con uno Stato terzo o con suoi organismi o con entità od organismi direttamente posseduti o controllati dal medesimo Stato terzo o dai suoi organismi;*
 - d) *Importa, esporta, commercia, vende acquista, trasferisce, fra transitare, trasporta beni, anche in forma intangibile, ovvero presta servizi di intermediazione, di assistenza tecnica o altri servizi concernenti i medesimi beni;*
 - e) *Presta servizi di qualsiasi natura, ivi compresi servizi finanziari, o svolge operazioni finanziarie;*

La stessa pena di cui al primo comma, si applica a chiunque elude l'esecuzione di una misura restrittiva dell'Unione europea mediante:

- a) *L'utilizzo il trasferimento a terzo o la cessione di fondi o di risorse economiche oggetto di congelamento direttamente o indirettamente posseduti, detenuti o controllati da una persona, entità, organismo o gruppo designati;*
- b) *La presentazione o l'utilizzo di dichiarazioni o documenti falsi attestanti cose non vere allo scopo di ostacolare l'identificazione del titolare effettivo o beneficiario finale di fondi o di risorse economiche da sottoporre a congelamento.*

[...]

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di operazioni compiute senza la relativa autorizzazione, o con autorizzazione ottenuta fornendo dichiarazioni o documentazione false.

- **Art 12, co. 1 bis D.lgs. 286/1998 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine:** Se i fatti di cui al comma 1 sono commessi in violazione di un divieto, di un obbligo o di una restrizione imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea, ovvero da disposizioni di legge nazionale che attuano una misura restrittiva dell'Unione europea, consentendo o comunque agevolando l'ingresso nel territorio dello Stato di persone fisiche designate, la pena è aumentata.
- **Art 275 ter, commi 1 e 2 c.p. – Violazione di obblighi informativi imposti da una misura restrittiva dell'Unione europea:** è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da euro 15.000 a euro 50.000 la persona designata o il legale rappresentante dell'entità od organismo designati, che, in violazione di uno specifico obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di segnalare alle autorità amministrative competenti i fondi o le risorse economiche su cui, nel territorio dello Stato, esercita il diritto di proprietà o il controllo o di cui ha, nel territorio dello Stato, il possesso o la detenzione. La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque, in violazione dell'obbligo imposto da una misura restrittiva dell'Unione europea o da una disposizione di legge nazionale che attua una misura restrittiva dell'Unione europea, omette di fornire alle autorità amministrative competenti informazioni, di

cui è a conoscenza per ragione del proprio ufficio o della propria professione, riguardanti fondi o risorse economiche presenti nel territorio dello Stato che appartengono a persone, entità o organismi o gruppi designati o sono da questi possedute o detenute o controllate.

- **Art 275 – quater, co. 1 c.p. – Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività:** Chiunque effettua operazioni o presta servizi o comunque svolge attività in difformità dagli obblighi prescritti nella autorizzazione rilasciata dall'autorità competente, quando tale autorizzazione è prescritta da una misura restrittiva dell'Unione Europea, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 150.000. Quando le attività di cui al primo comma hanno ad oggetto fondi, beni, servizi che hanno, al momento del fatto, un valore inferiore a euro 10.000, somma di denaro da euro 15.000 a euro 80.000.

Art. 25 novies D.lgs. n. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore *(articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009)*

- **Art. 171, co. 1, lett. a-bis), e comma 3 L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero: (i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno protetta o di parte di essa; e (ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera di ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore. Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione. Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse della società qualora venissero caricati sulla rete aziendale dei contenuti coperti dal diritto d'autore.

Per firma elettronica, si intende l'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1, co. 1, lett q), D.Lgs. 82/2005).

- **Art. 171-bis L. n. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati. Per ciò che concerne i software, è prevista la rilevanza penale dell'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata". La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto). Tale reato potrebbe ad esempio

essere commesso nell'interesse della società qualora venissero utilizzati, per scopi lavorativi, programmi non originali ai fini di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

▪ **Art. 171-ter L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (modificato dalla L. n. 93/2023)**

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radiotelevisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno, e il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

Nello specifico, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui a fini di lucro sia abusivamente duplicata, riprodotta, trasmessa o diffusa in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento (lett. a)); siano abusivamente riprodotte, trasmesse o diffuse in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati (lett. b)); le stesse duplicazioni o riproduzioni abusive siano introdotte nel territorio dello Stato, detenute per la vendita o la distribuzione, distribuite, poste in commercio, concesse in noleggio o comunque cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmesse a mezzo della radio, fatte ascoltare in pubblico (lett. c)); vengano detenute per la vendita o la distribuzione, poste in commercio, vendute, noleggiate, cedute a qualsiasi titolo, proiettate in pubblico, trasmesse a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato (lett. d)); in assenza di accordo con il legittimo distributore, sia ritrasmesso o diffuso con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato (lett. e)); si introducono nel territorio dello Stato, detengono per la vendita o la distribuzione, distribuiscono, vendono, concedono in noleggio, cedono a qualsiasi titolo, promuovono commercialmente, installano dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto (lett. f)); si fabbricano, importano distribuiscono, vendono, noleggiano, cedono a qualsiasi titolo, pubblicizzano per la vendita o il noleggio o detengono per scopi commerciali attrezzature, prodotti o componenti ovvero si prestano servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione delle misure (lett. f-bis)); abusivamente si rimuovono o alternano le informazioni elettroniche di cui all'art. 102-quinquies, ovvero si distribuiscono, importano a fini di distribuzione, diffondono per radio o per televisione, comunicano o mettono a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (lett. h)); sia eseguita la fissazione su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero sia effettuata la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (lett. h-bis)).

▪ **Art. 171-septies L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La disposizione in esame è posta a tutela delle funzioni di controllo della SIAE, in un'ottica di tutela anticipata del diritto d'autore. Si tratta pertanto di un reato di ostacolo che si consuma con la mera violazione dell'obbligo. La disposizione estende la pena prevista dal primo comma dell'art. 173-ter ai produttori e agli importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE che non comunichino alla SIAE stessa entro trenta giorni dall'importazione o dalla commercializzazione i dati necessari all'univoca identificazione dei supporti medesimi. Il secondo comma punisce invece la falsa comunicazione di tali dati alla SIAE.

Come in altri settori, quindi, si è voluta accordare una tutela penale alle funzioni di vigilanza delle Autorità preposte al controllo.

▪ **Art. 171-octies L. 633/1941 – Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio**

La disposizione punisce chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti, produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico o privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato. L'articolo, poi, continua definendo ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio. Vale a restringere l'ambito di applicabilità della norma l'elemento soggettivo di perseguimento di fini fraudolenti.

In relazione ai reati di cui all'art. 25 novies si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote. Si applicano altresì le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno.

Art. 25 decies D.lgs. 231/2001 – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

▪ **Art. 377-bis c.p. – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria**

Il reato si configura mediante l'induzione, a seguito di violenza, minaccia ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità del soggetto avente facoltà di non rispondere, a non rendere dichiarazioni - ossia ad avvalersi di tale facoltà - o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato) ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante ai fini della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro soggetto, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o altra utilità.

In relazione alla commissione del delitto di cui all'art. 377-bis c.p., si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote

Art. 25 undecies D.lgs. 231/2001 – Reati ambientali (modificato dalla L. n. 147/2025 di conversione del D.L. 116/2025 "Terra dei fuochi" e dal successivo D.lgs. 81/2026)

▪ **Art. 452-bis c.p. – Inquinamento ambientale**

Il reato punisce la condotta di chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di

specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ne causi la distruzione, la pena è aumentata da un terzo a due terzi. Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata.

▪ **Art. 452-bis.1 c.p. – Commercio di prodotti inquinanti**

Alle pene stabilite dall'articolo 452 -bis , primo comma, soggiace chiunque abusivamente immette sul mercato o mette comunque in circolazione un prodotto il cui impiego, per lo scarico, l'emissione o l'immissione di materie, sostanze, energia o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che ne deriva, cagioni una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, di un habitat, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. La pena è aumentata se dal fatto deriva: 1) un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone; 2) un pericolo rilevante alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, a un ecosistema, a un habitat, alla fauna o alla flora. La pena è aumentata da un terzo alla metà quando l'inquinamento è prodotto alternativamente: 1) in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico; 2) in danno di specie animali o vegetali protette; 3) in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli; 4) in danno di un ecosistema quando l'inquinamento ha effetti durevoli. Nel caso in cui l'inquinamento di un habitat all'interno di un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ne causi la distruzione la pena è aumentata da un terzo a due terzi.

▪ **Art. 452-quater c.p. – Disastro ambientale**

La fattispecie punisce la condotta di chi, fuori dai casi previsti dall'art. 434 c.p., abusivamente cagiona un disastro ambientale. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

▪ **Art. 452-quinquies c.p. – Delitti colposi contro l'ambiente**

L'art. 452-quinquies c.p. prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli siano diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

▪ **Art. 452-sexies c.p. – Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività**

La fattispecie prevede, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la punizione di chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, traferisce, abbandona, o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena è aumentata sino alla metà se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora e della fauna.

Se il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti, la pena è aumentata fino alla metà.

▪ **Art. 452-septies c.p. – Impedimento del controllo (reato presupposto introdotto dalla L. n. 147/2025 di conversione D.L. n. 116/2025)**

La fattispecie prende in esame la condotta collaborativa del soggetto agente, infatti chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude

l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

▪ **Art. 452-octies c.p. – Circostanze aggravante**

L'art. 452-octies c.p. prevede, che quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal titolo dei delitti contro l'ambiente ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

▪ **Art. 452-terdecies c.p. – Omessa bonifica**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

▪ **Art. 452-quaterdecies c.p. – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

Integrano il fatto tipico le condotte di cessione, ricezione, trasporto, esportazione, importazione, o comunque gestione abusiva di ingenti quantitativi di rifiuti; prevede il dolo specifico dato dalla finalità di profitto, anche con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate.

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dai commi che precedono sono aumentate fino alla metà, quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32 bis e 32 ter, con la limitazione di cui all'articolo 33.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca

▪ **Art. 452-sexiesdecies c.p. – Circostanze aggravanti**

Per i reati previsti dal presente titolo la pena è aumentata: 1) se dal reato deriva un profitto di rilevante entità; 2) se il fatto è commesso mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere.

▪ **Art. 727-bis c.p. – Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette**

Il reato de quo punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, diverse tipologie di condotte illecite nei confronti di specie animali e vegetali selvatiche protette e cioè: 1) chi, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta;

2) chi, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta;

3) chi, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'art. 8, co. 2, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357.

Il legislatore delegato, peraltro, adeguandosi alle previsioni comunitarie (art. 3, par. 1, lett. f) della direttiva n. 2008/99/CE), esclude la configurabilità del reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 727-*bis* c.p., per "specie animali o vegetali selvatiche protette" si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE (art. 1, comma 2, D. Lgs. 121/2011). Il richiamo riguarda, da un lato, la direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche (c.d. direttiva «Habitat») e, dall'altro, la direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (c.d. direttiva «Uccelli»).

▪ **Art. 137 D.lgs. n. 152/2006 – Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata**

Al primo comma è sanzionata la condotta di chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata.

Il comma 2 prevede che quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è aumentata.

Al comma 3 è altresì punita la condotta di chi, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-*quattordices*, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, co. 1, e 108, co. 4.

Ancora, il comma 4 sanziona la condotta di chi violi le prescrizioni concernenti l'installazione e la gestione dei controlli in automatico o l'obbligo di conservazione dei risultati degli stessi di cui all'articolo 131.

Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza Cod. Amb. a cui si fa rinvio.

L'art. 137, co. 5 invece prevede sanzioni per chiunque nell'effettuare uno scarico di acque reflue industriali superi i limiti fissati dalla legge o dalle autorità competenti ai sensi dell'art. 107 Cod. Amb.

Si precisa che tale condotta rileva esclusivamente in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente e che i valori limite a cui fa riferimento la suddetta norma sono indicati alle tabelle 3 e 4 dello stesso Allegato 5. Anche la criminalizzazione di tale condotta è punita con una sanzione pecuniaria più elevata qualora vengano superati particolari valori limite fissati per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 al Codice dell'Ambiente.

Il comma 7 punisce il gestore del servizio idrico integrato che non ottempera all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 110, comma 3, o non osserva le prescrizioni o i divieti di cui all'articolo 110, comma 5.

Il comma 8 punisce il titolare di uno scarico che non consente l'accesso agli insediamenti da parte del soggetto incaricato del controllo ai fini di cui all'articolo 101, commi 3 e 4.

Al comma 9 è punito con le sanzioni di cui al comma 1, chiunque non ottempera alla disciplina dettata dalle regioni ai sensi dell'art. 113, co. 3.

Il comma 10 prevede che è punito chiunque non ottempera al provvedimento adottato dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 84, comma 4, ovvero dell'articolo 85, comma 2.

Il comma 11 sanziona la condotta di chiunque, nel caso di scarico sul suolo, di cui alla tabella 4 dell'allegato 5 alla Parte terza del Codice dell'Ambiente, non osservi i divieti di scarico previsti dagli artt. 103 e 104 Cod. Amb.

Il comma 12 prevede che è punito chiunque non osservi le prescrizioni regionali assunte a norma dell'articolo 88, commi 1 e 2, dirette ad assicurare il raggiungimento o il ripristino degli obiettivi di qualità delle acque

designate ai sensi dell'articolo 87, oppure non ottemperai ai provvedimenti adottati dall'autorità competente ai sensi dell'articolo 87, comma 3.

Il comma 13 punisce lo scarico da parte di navi od aeromobili nelle acque del mare contenente sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

▪ **Art. 255-bis D.lgs. n. 152/2006 – Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari**

Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti non pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni se:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

2. I titolari di imprese e i responsabili di enti che, ricorrendo taluno dei casi di cui al comma 1, abbandonano o depositano in modo incontrollato rifiuti non pericolosi ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all'articolo 192, commi 1 e 2, sono puniti con la reclusione da nove mesi a cinque anni e sei mesi.

3. Quando l'abbandono o il deposito vengono effettuati mediante l'utilizzo di veicoli a motore, al conducente del veicolo si applica, altresì, la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da due a sei mesi. Si applicano le disposizioni di cui al Titolo VI, Capo II, Sezione II del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

▪ **Art. 255-ter cc. 1 e 2 D.lgs. n. 152/2006 – Abbandono di rifiuti pericolosi**

1. Chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti pericolosi ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

2. La pena è della reclusione da un anno e sei mesi a sei anni quando:

a) dal fatto deriva pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze.

▪ **Art. 256 cc. 1, 1bis, 3, 3bis, 5 e 6 D.lgs. n. 152/2006 – Attività di gestione di rifiuti non autorizzata**

Sono punite una pluralità di condotte connesse alla gestione non autorizzata dei rifiuti, ossia le attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata. Una responsabilità del Produttore potrebbe, tuttavia, configurarsi a titolo di concorso nel reato.

Ciò, non solo in caso di conoscenza della natura illecita dell'attività di Gestione dei Rifiuti concessa in appalto, ma anche in caso di violazione di specifici obblighi di controllo sul soggetto incaricato alla raccolta e smaltimento dei Rifiuti prodotti.

Si tenga, infatti, presente che tutti i soggetti coinvolti nel complesso delle attività di Gestione dei Rifiuti – tra cui anche il Produttore – sono tenuti, non solo al rispetto delle disposizioni normative relative al proprio ambito di attività, ma anche ad un controllo sulla corretta esecuzione delle attività precedenti o successive alla propria. Di conseguenza, il Produttore è tenuto a controllare che il soggetto a cui venga affidata la raccolta, il trasporto o lo smaltimento dei Rifiuti prodotti svolga tali attività con le prescritte autorizzazioni.

Il comma 1**bis** prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale nei casi di pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero di pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- c) se la gestione non autorizzata riguardi rifiuti pericolosi.

Il comma 3 punisce chiunque realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, con specifico aggravamento di pena nel caso in cui la stessa sia destinata allo smaltimento di Rifiuti Pericolosi.

In particolare, si precisa che nella definizione di discarica non rientrano “gli impianti in cui i rifiuti sono scaricati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento, e lo stoccaggio di rifiuti in attesa di recupero o trattamento per un periodo inferiore a tre anni come norma generale, o lo stoccaggio di rifiuti in attesa di smaltimento per un periodo inferiore a un anno”.

La Corte di Cassazione ha peraltro chiarito che, ai fini della configurabilità del reato di realizzazione o gestione di discarica non autorizzata, è sufficiente l'accumulo di rifiuti, per effetto di una condotta ripetuta, in una determinata area, trasformata di fatto in deposito, con tendenziale carattere di definitività, in considerazione delle quantità considerevoli degli stessi e dello spazio occupato, essendo del tutto irrilevante la circostanza che manchino attività di trasformazione, recupero o riciclo, proprie di una discarica autorizzata.

Va inoltre ricordato che, in tema di deposito incontrollato di rifiuti, ove esso si realizzi con plurime condotte di accumulo, in assenza di attività di gestione, la distinzione con il reato di realizzazione di discarica non autorizzata si fonda principalmente sulle dimensioni dell'area occupata e sulla quantità dei rifiuti depositati. (Cass. Pen. sent. n. 12393 del 17 aprile 2020).

Il comma 3**bis** prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale nei casi di discarica non autorizzata dalla quale derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero di pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;
- b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze;
- c) se la discarica riguardi rifiuti pericolosi.

Il comma 4 prevede la riduzione della metà delle sanzioni previste per le fattispecie precedenti nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni.

Il comma 5, invece, punisce le attività non autorizzate di miscelazione dei rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi.

Si ricorda che la miscelazione dei rifiuti pericolosi - che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali - è consentita solo se espressamente autorizzata ai sensi e nei limiti di cui all'art. 187 Cod. Amb.

Tale condotta, pertanto, assume rilevanza penale solo se eseguita in violazione di tali disposizioni normative. Il reato in oggetto può essere commesso da chiunque abbia la disponibilità di rifiuti pericolosi e non pericolosi.

Il comma 6 precisa che il reato può considerarsi integrato nei confronti di chiunque effettui il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b). Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

L'art. 256 Cod. Amb. sanziona penalmente le condotte sopra descritte che, configurandosi prevalentemente come violazioni di disposizioni normative relative alla gestione di rifiuti, sono potenzialmente lesive dell'ambiente. Le attività illecite previste dall'art. 256 Cod. Amb. sono riconducibili alla categoria dei "reati di pericolo astratto", per i quali la messa in pericolo del bene giuridico protetto (i.e. l'ambiente) è presunta dal legislatore, senza necessità di verificare concretamente la sussistenza del pericolo. La semplice violazione delle norme relative alle attività di Gestione dei Rifiuti o l'impedimento dei controlli predisposti in via amministrativa costituisce, quindi, di per sé fattispecie di reato.

▪ **Art. 256-bis D.lgs. 152/2006 – Combustione illecita di rifiuti**

Il comma 1 prevede che chiunque appicca il fuoco a rifiuti abbandonati ovvero depositati in maniera incontrollata è punito con la reclusione da due a cinque anni. Nel caso in cui sia appiccato il fuoco a rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da tre a sei anni. Il responsabile è tenuto al ripristino dello stato dei luoghi, al risarcimento del danno ambientale e al pagamento, anche in via di regresso, delle spese per la bonifica. Tale fattispecie ha natura sussidiaria, in quanto si ritiene concretizzata in assenza di reati più gravi.

Il comma 3bis prevede una circostanza aggravante ad effetto speciale nei casi di combustione di rifiuti non pericolosi, dalla quale derivi pericolo per la vita o per la incolumità delle persone ovvero di pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna;

b) il fatto è commesso in siti contaminati o potenzialmente contaminati ai sensi dell'articolo 240 o comunque sulle strade di accesso ai predetti siti e relative pertinenze

c) se la combustione riguarda rifiuti pericolosi.

▪ **Art. 257 D.lgs. n. 152/2006 – Bonifica dei siti**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque cagioni l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee, con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito dell'apposito procedimento amministrativo delineato dagli articoli 242 e ss. Cod. Amb.

In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'art. 242, il trasgressore è punito.

La pena è aumentata se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Presupposti per la configurabilità della suddetta fattispecie di reato sono: - il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (CSR); - la mancata bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti.

Trattasi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità, dove a) l'evento di reato è previsto solo come evento di danno, ossia come inquinamento; b) l'inquinamento è definito come superamento delle concentrazioni soglia di rischio ("CSR"), che è un livello di rischio superiore ai livelli di attenzione individuati dalle concentrazioni soglia di contaminazione ("CSC") e quindi ai livelli di accettabilità già definiti dal D.M. n. 471/1999. Il reato è aggravato qualora l'inquinamento sia provocato da sostanze pericolose, secondo quanto previsto dall'art. 257, comma 2, Cod. Amb.

▪ **Art. 258, comma 4, D.lgs. n. 152/2006 – Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e formulari**

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la disposizione punisce chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena della reclusione da uno a tre anni nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato al mese di maggio 2026

Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

▪ **Art. 259, comma 1, D.lgs. n. 152/2006 – Spedizione illegale di rifiuti**

Ai sensi dell'art. 259 comma 1 del Cod. Amb, sono punite due fattispecie di reato connesse ai traffici e alle spedizioni transfrontaliere dei rifiuti.

Il traffico illecito di rifiuti si concretizza allorché vengono poste in essere le condotte espressamente previste dall'art. 2 punto 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006 e dell'articolo 3, punto 26 del regolamento (UE) n. 2024/1157 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 aprile 2024,

La condotta criminosa si configura ogniqualvolta vengano violate le condizioni espressamente previste dall'art. 1 comma 3 dello stesso (i rifiuti devono sempre essere destinati ad impianti autorizzati, devono poter essere oggetto di controlli da parte delle autorità competenti etc.).

▪ **Art. 260-bis D.lgs. n. 152/2006 – Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti**

Il comma 6 applica la pena di cui all' articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.

Il comma 7 punisce il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti.

Si applica la pena di cui all' art. 483 del Codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati

Il comma 8 invece, punisce il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.

▪ **Art. 279, comma 5, D.lgs. n. 152/2006 – Sanzioni**

È punito chiunque, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del Cod. Amb., dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 Cod. Amb, determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dal D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 155 recante "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa").

▪ **Reati ambientali previsti dalla L. n. 150/1992**

In tema di protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio, è punito chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento n. 338/97 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati A, B e C del Regolamento medesimo, tra l'altro: a) importa, esporta o riesporta esemplari sotto qualsiasi regime doganale senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciato in conformità al Regolamento; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalla prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni contenute nell'art. 7 del regolamento; f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

▪ **Reati ambientali previsti dalla L. n. 549/1993**



MOG 231

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Aggiornato al mese di maggio 2026

In tema di tutela dell'ozono stratosferico (Legge 549/1993) sono punite la produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la detenzione delle sostanze lesive secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 3093/94 (quest'ultimo abrogato e sostituito da ultimo dal Regolamento CE n. 1005/2009).

Per la violazione dell'articolo 452-*bis*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Per la violazione dell'articolo 452-*quater*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote.

Per la violazione dell'articolo 452-*quinquies*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

Per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-*octies*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-*sexies*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

Per la violazione dell'articolo 727-*bis*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;

Per la violazione dell'articolo 733-*bis*, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 452-*bis* e 452-*quater* c.p., oltre alle sanzioni pecuniarie, si applicano all'Ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui all'art. 452-*bis* c.p.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i reati di cui all'articolo 137:

- 1) per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

b) per i reati di cui all'articolo 256:

- 1) per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- 3) per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote;

c) per i reati di cui all'articolo 257:

- 1) per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- 2) per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

d) per la violazione dell'articolo 258, comma 4, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

e) per la violazione dell'articolo 259, comma 1, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

f) per il delitto di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;

g) per la violazione dell'articolo 260-*bis*, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo;

h) per la violazione dell'articolo 279, comma 5, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.



MOG 231

**ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001**

Aggiornato al mese di maggio 2026

In relazione alla commissione dei reati previsti dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-*bis*, comma 1, della medesima legge n. 150 del 1992, rispettivamente:

- 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
- 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
- 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
- 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

In relazione alla commissione dei reati previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 dicembre 1993, n. 549, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

In relazione alla commissione dei reati previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

- a) per il reato di cui all'articolo 9, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- b) per i reati di cui agli articoli 8, comma 1, e 9, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- c) per il reato di cui all'articolo 8, comma 2, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le sanzioni previste dal comma 2, lettera b), sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 2, lettere a), n. 2), b), n. 3), e f), e al comma 5, lettere b) e c), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per una durata non superiore a sei mesi.

Se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui all'art. 452 quaterdecies c.p., e all'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 202, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3, del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

▪ **D.Lgs. 81/2026 artt. 4 e 5, in attuazione dell'art. 9 della L. n. 91/2025**

Nei seguenti casi si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 400 a 800 quote:

Art. 4 – Produzione e commercio di sostanze ozono lesive

Chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta, usa o rilascia sostanze che riducono lo strato di ozono, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/590 del Parlamento europeo e del Consiglio, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Alle stesse pene soggiace chiunque abusivamente produce, immette sul mercato, importa, esporta o usa prodotti e apparecchiature, e loro parti, che contengono sostanze che riducono lo strato di ozono di cui all'articolo 2, lettera b), di detto regolamento o il cui funzionamento dipende da tali sostanze, fatti salvi i prodotti utilizzati nel settore agricolo già autorizzati dalle disposizioni nazionali e unionali vigenti.

Se taluno dei fatti di cui ai commi precedenti è commesso per colpa grave, le pene ivi previste sono diminuite da un terzo a due terzi.

Art. 5 – Produzione e commercio di gas a effetto serra

Chiunque abusivamente produce, importa o esporta, gas fluorurati a effetto serra, allo stato puro o sotto forma di miscele, di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2024/573 del Parlamento europeo e del Consiglio, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas.

Chiunque abusivamente immette sul mercato, usa o rilascia alcuna delle sostanze di cui al comma 1, o prodotti, apparecchiature e loro parti che contengono alcuna di dette sostanze o il cui funzionamento dipende dalle medesime.

Art. 25 *duodecies* D.lgs. 231/2001 – Impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- **Art. 22, comma 12-*bis*, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare**

Tale ipotesi di reato si realizza quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo o sia stato revocato o annullato.

Si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote, entro il limite di 150.000 euro

- **Art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine**

Il comma 3 della disposizione punisce chiunque, in violazione delle disposizioni del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.

La pena è aumentata, ai sensi del comma 3-*bis*, se i fatti sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e).

La pena è aumentata altresì se gli stessi fatti (comma 3-*ter*):

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarre profitto, anche indiretto.

Il comma 5 punisce chiunque al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del decreto. La pena è aumentata quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone.

In relazione al reato di cui all'art. 12, commi 3, 3-*bis* e 3-*ter* si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.

In relazione al reato di cui all'art. 12 comma 5 si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.



MOG 231

ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato al mese di maggio 2026

Art. 25 terdecies D.lgs. 231/2001 – Razzismo e xenofobia

▪ **Art. 3, comma 3-bis, L. 13 ottobre 1975, n. 654**

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25 terdecies si applicano all'Ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote e le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

Se l'ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti di cui all'art. 25 terdecies, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Art. 25-quaterdecies D.lgs. 231/2001 – Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati

▪ **Articolo 1, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Frode in competizioni sportive**

La fattispecie punisce chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNICRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. È punito altresì il partecipante alla competizione che accetta il denaro o altra utilità o vantaggio o ne accoglie la promessa.

▪ **Art. 4, Legge 13 dicembre 1989, n. 401 – Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa**

La fattispecie punisce chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del gioco del lotto o di scommesse o di concorso pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionari, nonché chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attività sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE).

La fattispecie punisce altresì chiunque esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilità, e chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonché a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicità effettuate con qualunque mezzo di diffusione.

È punito altresì chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nonché chiunque, ancorché titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con modalità e tecniche diverse da quelle previste dalla legge.

Si punisce, inoltre, chiunque in qualsiasi modo dà pubblicità all'esercizio di concorsi, giochi o scommesse gestiti con le modalità di cui al primo comma ovvero partecipa a tali concorsi, giochi o scommesse.

La disposizione si applica anche a chiunque, privo di apposita concessione, autorizzazione o licenza, svolga in Italia qualsiasi attività organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero. Le medesime sanzioni si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - Agenzia delle dogane e dei monopoli all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.

In relazione alla commissione dei reati di cui all'art. 25-quaterdecies D.lgs. si applicano all'ente le seguenti sanzioni:

- a. per i delitti, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, oltre alle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
- b. per le contravvenzioni, la sanzione pecuniaria fino a duecentosessanta quote

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 - Reati tributari – Articolo aggiunto dalla L. 157/2019 e modificato dal D.lgs. 75/2020

▪ **Art. 2, co. 1 e 2 bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

Questa fattispecie di reato è integrata quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

La pena è diminuita se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila (co. 2 bis).

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie in esame, come per tutte le fattispecie seguenti, coincide con l'interesse dello Stato alla percezione dei tributi.

Soggetto attivo del reato può essere unicamente colui il quale è contribuente ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, oppure è amministratore, liquidatore o rappresentante del contribuente soggetto a imposizione.

È rilevante anche la condotta di chi si limita a detenere la falsa documentazione fiscale, previa registrazione nelle scritture contabili obbligatorie, pur se per fini diversi da quelli di prova nei confronti dell'Amministrazione Finanziaria.

La fattispecie indicata nell'Articolo 2 citato individua un reato di pericolo o di mera condotta, avendo il legislatore inteso rafforzare la tutela del bene giuridico protetto, anticipandola al momento della commissione della condotta tipica.

In riferimento all'elemento soggettivo, il reato richiede l'elemento soggettivo del dolo specifico poiché è caratterizzato dalla finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Inoltre, trattasi di un reato a consumazione istantanea che si realizza nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale.

▪ **Art. 3, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici**

La fattispecie deve essere considerata la più grave tra i delitti dichiarativi: essa, infatti, riguarda la dichiarazione che non soltanto non è veritiera, ma risulta altresì insidiosa in quanto supportata da operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria.

Il delitto si configura quanto:

- l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero, l'ammontare dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta è superiore al 5% dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila

Il delitto è configurabile esclusivamente nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili, in ciò differenziandosi dal reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 del D. Lgs., che può essere commesso da qualsiasi soggetto obbligato alle dichiarazioni dei redditi o IVA.

Il dolo è specifico, come per tutti i reati di dichiarazione, e consiste nel fine di evadere le imposte.

▪ **Art. 4, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele**

Il delitto di dichiarazione infedele, invece, può essere commesso anche dai soggetti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili e si consuma quando, al fine di evadere l'Iva o le imposte sui redditi, in una delle dichiarazioni relative a tali imposte, siano indicati elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo o elementi passivi inesistenti. A condizione che: l'imposta evasa, con riferimento a taluna delle singole imposte, sia superiore a centomila euro; l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche

mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, sia superiore al 10% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque superiore a euro due milioni.

▪ **Art. 5, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74- Omessa dichiarazione**

La disposizione sanziona il comportamento di chi, al fine di evadere l'Iva o l'imposta sui redditi, non presenta, pur essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte e l'imposta evasa, con riferimento a ciascuno dei singoli tributi, sia superiore a 50.000 euro. L'omissione non si verifica quando la dichiarazione venga presentata entro 90 giorni dalla scadenza del termine ovvero non sia sottoscritta o redatta su uno stampato conforme.

▪ **Art. 8, co. 1e 2 bis, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

La norma, posta a tutela della corretta percezione del tributo da parte dell'Erario punisce chiunque emetta fatture o documenti per operazioni inesistenti, anche se non obbligato alla tenuta delle scritture contabili; la fattispecie criminosa, infatti, non prevede alcuna particolare qualificazione per i soggetti agenti.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a centomila, la pena è diminuita (co. 2 bis).

Anche tale fattispecie criminosa richiede per la sua sussistenza il dolo specifico, consistente nel fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, comprensiva della possibilità di consentire a terzi il conseguimento dell'indebito rimborso o il riconoscimento di un credito d'imposta inesistente.

La condotta consiste nell'emettere o rilasciare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti e, quindi, in buona sostanza nella cessione a terzi di documenti fiscali ideologicamente falsi.

La realizzazione della condotta necessita che la fattura o il documento escano dalla sfera di fatto e di diritto dell'emittente mediante consegna o spedizione a un terzo potenziale utilizzatore, che non abbia partecipato alla perpetrazione del falso.

È sufficiente una sola fattura per integrare il reato.

▪ **Art. 10, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74- Occultamento o distruzione di documenti contabili**

Tale fattispecie si realizza quando un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentirne l'evasione a terzi, occulta o distrugge le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

L'ipotesi di reato non si rivolge solo ed esclusivamente ai soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili; infatti, la fattispecie contempla anche "documenti" per i quali non è previsto un particolare regime contabile, di guisa che siamo in presenza di un reato comune.

Tale reato richiede per la sua consumazione il dolo specifico di danno dato dal fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultando o distruggendo, in tutto o in parte, le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione.

Il reato è integrato in tutti i casi in cui la distruzione o l'occultamento della documentazione contabile dell'impresa non consenta o renda difficoltosa la ricostruzione delle operazioni, rimanendo escluso solo quando il risultato economico delle stesse possa essere accertato in base ad altra documentazione conservata dall'imprenditore e senza necessità di reperire altrove elementi di prova.

▪ **Art. 10 quater, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74- Indebita compensazione dei crediti d'imposta (modificato dal D.lgs. 87/2024 Riforma fiscale)**

La fattispecie incriminatrice punisce chiunque ometta di versare le somme dovute utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti, in caso di superamento della soglia di punibilità dell'importo annuo superiore ad € 50.000. Il delitto è punito a titolo di dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di non versare le somme dovute, mediante l'utilizzo in compensazione crediti non spettanti o inesistenti.

▪ **Art. 11, D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte**

L'ipotesi di reato si realizza quando un soggetto, al fine di sottrarsi al pagamento dell'imposta sul reddito o sul valore aggiunto, o di interessi o sanzioni amministrative relativi alle stesse, di ammontare complessivo

superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La ratio della norma va rapportata al pericolo che la pretesa tributaria non trovi capienza nel patrimonio del contribuente/debitore e più in generale al principio costituzionale per cui tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Il reato è considerato di pericolo concreto poiché richiede, semplicemente, che l'atto simulato di alienazione o gli altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni siano idonei ad impedire il soddisfacimento totale o parziale del credito tributario vantato dall'Erario.

I potenziali soggetti attivi del reato possono essere esclusivamente coloro i quali siano già qualificati come debitori d'imposta.

Si tratta di reato a dolo specifico; la condotta è infatti connotata dallo scopo essenziale di rendere inefficace, per sé o per altri, in tutto o in parte, la procedura di riscossione coattiva ovvero di ottenere un pagamento inferiore delle somme complessivamente dovute. Il fine è quello di pregiudicare la pretesa erariale attraverso l'impoverimento reale o fittizio del patrimonio del debitore d'imposta.

È reato che può consumarsi istantaneamente sia per quanto riguarda il primo comma (rileva in tal caso il momento in cui si aliena simulatamente o si compiono altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni) sia in relazione al secondo comma (deve guardarsi al momento in cui si presenta la documentazione ai fini della procedura di transazione fiscale corredandola di elementi attivi/passivi diversi da quelli reali).

In relazione al delitto previsto dall'articolo 2, comma 1, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote, comma 2 bis, fino a quattrocento quote.

Per il delitto di cui agli artt. 3 e 8 co. 1, all'Ente si applica la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote; per quanto concerne il co. 2 bis dell'art. 8, l'art 10 e l'art. 11, invece, fino a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti di cui sopra, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegua o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a diecimilioni di euro, si applicano all'ente la sanzione pecuniaria fino a trecento quote, nel caso di reato di cui all'art. 4, fino a quattrocento quote, nel caso di reato di cui all'art. 5 o 10-quater.

Art. 25 *sexiesdecies* D.lgs. n. 231/2001 – Reati di Contrabbando

L'impresa è responsabile per i reati di contrabbando commessi nel suo interesse o a suo vantaggio da persone che rivestono tra l'altro funzioni amministrative, di rappresentanza, di direzione e di esercizio anche di fatto della gestione, oltre che dalle persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza.

Il contrabbando configura nei casi di sottrazione o tentata sottrazione di merci al pagamento dei diritti di confine ed era descritto dagli artt. da 282 a 292 del TULD (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia Doganale), DPR n. 43/73, successivamente abrogato dal D.Lgs. 141/2024. Pertanto, è stato introdotto un nuovo corpus normativo che ha ampliato il novero dei reati presupposto ex D.lgs. 231/01, introducendo le fattispecie qui di seguito.

▪ Art. 27 D.Lgs. 141/2024 – Diritti doganali e diritti di confine

La norma disciplina i diritti doganali e i diritti di confine, cioè quegli oneri che devono essere riscossi dall'Agenzia delle Dogane in base a obblighi imposti dalla normativa dell'Unione Europea o dalle leggi nazionali.

Per **Diritti doganali** si intendono tutte le imposte e le tasse che l'Agenzia delle Dogane è tenuta a riscuotere, in conformità con le norme dell'UE o leggi nazionali.

I **Diritti di confine**, invece, comprendono: i dazi all'importazione e all'esportazione stabiliti dalla normativa europea; i prelievi e le altre imposte legate all'importazione o esportazione; i diritti di monopolio, accise, IVA

(imposta sul valore aggiunto) e altre imposte di consumo dovute al momento dell'importazione a favore dello Stato.

L'IVA non è considerata un diritto di confine nei seguenti casi: i) quando le merci vengono immesse in libera pratica senza che venga applicata l'IVA, per poi essere vincolate a un regime di deposito diverso da quello doganale; ii) quando le merci sono destinate all'immissione in consumo in un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In sostanza, l'articolo chiarisce che non tutte le imposte applicate alle merci in entrata o uscita dallo Stato rientrano nella categoria di diritti di confine, e specifica quando l'IVA non è considerata come tale.

▪ **Art. 78 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per omessa dichiarazione**

La disposizione prevede una multa che può variare tra dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti a carico di colui che introduce, consente la circolazione, sottrae alla vigilanza doganale merci non unionali nel territorio doganale; ovvero, di coloro che consentono l'uscita dal territorio doganale di merci unionali senza dichiarazione.

La stessa sanzione si applica a chi detiene merci non unionali in specifiche circostanze e, in particolare, laddove l'interessato non possa dimostrare la legittima provenienza delle merci detenute, ovvero si rifiuti di fornirne la prova, oppure le prove che presenta non sono credibili. In tal caso, egli verrà considerato responsabile per le violazioni previste dalla normativa doganale. Tuttavia, se si dimostra che la persona possiede la merce come risultato di un altro reato da lui commesso, non si applicano queste violazioni, ma potrebbe comunque essere perseguito per il reato originario.

In pratica, l'onere della prova della legalità delle merci spetta a chi le detiene, e la mancata dimostrazione può comportare conseguenze legali.

▪ **Art. 79 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per dichiarazione infedele**

La norma è diretta a punire la condotta di colui che presenti una dichiarazione doganale falsa o inesatta riguardo alla qualità, quantità, origine, valore delle merci o altri elementi necessari per l'applicazione della tariffa e la liquidazione dei diritti. La sanzione prevista è una multa che va dal 100% al 200% dei diritti di confine dovuti o di quelli percepiti o richiesti indebitamente.

▪ **Art. 80 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine**

La norma ha ad oggetto le sanzioni per contrabbando nel contesto del trasporto marittimo, aereo e nei laghi di confine. La sanzione prevista in capo ai comandanti di navi e aerei consiste in una multa che può variare tra il 100% e il 200% dei diritti di confine dovuti per: i) **sbarco o imbarco di merci non unionali** (qualora le merci sbarcate, imbarcate ovvero trasbordanti non vengono presentate all'ufficio doganale più vicino); ii) **documentazione non corrispondente** (in caso di partenza del mezzo senza le merci non unionali che dovrebbero trovarsi a bordo, come indicato nel manifesto e nella dichiarazione doganale); iii) **mancanza di documenti** (trasporto di merci non unionali senza i documenti doganali richiesti, manifesto e dichiarazione sommaria).

La medesima sanzione è prevista, altresì, nei confronti del capitano che, trasportando merci non unionali, si avvicini alle sponde nazionali o si ancori, facilitando in tal senso l'imbarco o sbarco delle merci e, dunque, violando i relativi divieti.

Parimenti, il comandante di un aeromobile che atterri illegalmente fuori da un aeroporto doganale senza denunciare l'atterraggio entro il giorno lavorativo successivo è soggetto alla sanzione poc'anzi descritta.

Invero, in questo caso, oltre al carico, anche l'aeromobile è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale.

L'articolo stabilisce severe sanzioni per i responsabili di mezzi di trasporto che non rispettano le normative doganali riguardo al trasporto di merci non unionali. Queste norme mirano a garantire il controllo sulle merci che entrano o escono dal territorio dello Stato.

▪ **Art. 81 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti**

La norma prende in considerazione il contrabbando derivante dall'uso indebito di merci importate che hanno beneficiato di una riduzione totale o parziale dei diritti doganali. In sostanza, chiunque attribuisca a queste merci una destinazione o un uso diverso da quello per cui è stata concessa la franchigia o la riduzione, commette un reato. La sanzione prevista è una multa pari al 100% fino al 200% dei diritti di confine dovuti.

▪ **Art. 82 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

L'articolo riguarda il contrabbando legato all'esportazione di merci per le quali si ha diritto alla restituzione di diritti doganali. In particolare, la norma punisce chi utilizza mezzi fraudolenti per ottenere in modo indebito la restituzione dei diritti pagati sull'importazione delle materie prime utilizzate per produrre le merci da esportare. La sanzione prevista è una multa che va dal 100% al 200% dell'importo dei diritti che la persona ha indebitamente riscosso o tentato di riscuotere.

▪ **Art. 83 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento**

La norma punisce chi, con l'intento di evitare il pagamento dei diritti doganali dovuti, manipola artificialmente le merci o utilizza altri mezzi fraudolenti. La sanzione prevista è una multa pari al 100% fino al 200% dei diritti di confine che sarebbero dovuti.

▪ **Art. 84 D.Lgs. 141/2024 – Contrabbando di tabacchi lavorati**

L'articolo stabilisce diverse sanzioni, distinguendo tra grandi quantità di tabacco lavorato di contrabbando sanzioni amministrative per quantità minori, imponendo pene più severe per le violazioni più gravi.

Nell'ipotesi in cui una persona introduce, vende, fa circolare, acquista o detiene più di 15 chilogrammi di tabacco convenzionali lavorato (grandi quantità), è soggetta a una pena detentiva che varia dai due ai cinque anni.

Per quantitativi fino a 15 chilogrammi convenzionali (quantità minori), senza circostanze aggravanti (come previsto dall'art. 85), si applica la sanzione amministrativa della multa, pari a 5 euro per ogni grammo convenzionale, con un minimo di 5.000 euro.

Per piccole quantità, ossia non superiori a 200 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è fissa a 500 euro; invece, nell'ipotesi in cui il quantitativo superi i 200 grammi e resti al di sotto dei 400 grammi convenzionali, la sanzione amministrativa è fissa a 1.000 euro.

▪ **Art. 85 D.Lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati**

L'articolo introduce misure più severe per il contrabbando di tabacchi lavorati in presenza di fattori aggravanti, riconoscendo la gravità delle situazioni che coinvolgono violenza, ostacolo all'autorità, o l'uso di mezzi di trasporto modificati

Innanzitutto, è previsto un aumento di pena se il contrabbando si compie utilizzando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato.

La disposizione prosegue prevedendo delle sanzioni specifiche per le situazioni delineate dall'art. 84, ossia: i) una multa di 25 euro per ogni grammo convenzionale di prodotto; ii) la pena detentiva da tre a sette anni, se si verificano determinate condizioni aggravanti, tra cui: uso di armi o possesso di armi durante il reato, essere sorpreso con due o più persone in atteggiamenti ostili verso le forze dell'ordine, commettere il reato in connessione con altri reati contro la fede pubblica o la pubblica amministrazione, utilizzare mezzi di trasporto alterati o modificati per ostacolare le forze di polizia o per mettere in pericolo la pubblica incolumità; impiegare società di capitali o finanziamenti provenienti da Stati che non hanno ratificato convenzioni internazionali sul riciclaggio o sulla cooperazione giudiziaria con l'Italia

▪ **Art. 86 D.Lgs. 141/2024 – Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati**

La norma punisce severamente le associazioni criminali che si dedicano al contrabbando di tabacchi, stabilendo pene più severe per chi ha un ruolo attivo nell'organizzazione e per le associazioni armate, ma offre una possibilità di riduzione della pena per coloro che decidono di dissociarsi e collaborare con le autorità.

Qualora tre o più persone si associano per commettere reati legati al contrabbando di tabacchi, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione possono essere puniti con una pena da tre a otto anni di reclusione.

I meri partecipanti sono puniti con una pena di reclusione da un anno a sei anni ed è previsto un aumento di pena se il numero degli associati è di dieci o più.

Se l'associazione è considerata "armata" (ossia i membri hanno accesso a armi o esplosivi, anche se nascosti), le pene sono più severe: da cinque a quindici anni per i promotori e da quattro a dieci anni per i partecipanti.

Nell'ipotesi in cui un membro si dissocia e collabora attivamente con le autorità per prevenire ulteriori attività delittuose, può beneficiare di una riduzione della pena tra un terzo e la metà.

▪ **Art. 88 D.Lgs. 141/2024 – Circostanze aggravanti del contrabbando**

Il legislatore ha previsto sanzioni più severe per il contrabbando quando vengono utilizzati mezzi di trasporto estranei o quando si verificano specifiche circostanze aggravanti, aumentando sia le multe che le pene detentive.

L'art. 88 prevede le circostanze aggravanti per i reati di contrabbando previsti negli artt. 78 – 83.

Le multe possono aumentare sino alla metà dell'importo originario, se un soggetto utilizza mezzi di trasporto appartenenti a una persona estranea per commettere contrabbando. E' prevista, invece, la pena detentiva da tre a cinque anni se si verificano determinate circostanze: i) l'autore del reato viene sorpreso armato durante o immediatamente dopo il contrabbando nella zona di vigilanza; ii) tre o più persone coinvolte nel contrabbando vengono sorprese insieme e ostacolano l'intervento delle forze dell'ordine; iii) il contrabbando è legato a un altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; iv) l'autore fa parte di un'associazione che ha come scopo il contrabbando e il delitto rientra tra quelli per cui è stata costituita; v) l'ammontare dei diritti di confine dovuti supera i 100.000 euro. La reclusione è fino ai tre anni se l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di 50.000 euro ma non supera i 100.000 euro, la pena detentiva può arrivare fino a tre anni.

Gli artt. 89, 90, 91 e 92 disciplinano le ipotesi di recidiva nel contrabbando, condotta abituale e condotta professionale.

Gli artt. 93, 94 e 95 disciplinano le ipotesi di misure di sicurezza personali e patrimoniali. A titolo esemplificativo:

Si rappresenta che il D.Lgs n.81 del 12 giugno 2025 ha apportato modifiche all'art 88 prevedendo, al comma 2, l'applicazione di tali circostanze anche quando l'ammontare ai fini daziari è superiore a euro 100.000 e quando l'ammontare per altri tributi, compresa IVA è superiore ad euro 500.000

Al medesimo articolo è stato aggiunto altresì il comma 3, il quale prevede che per i delitti di cui al comma 1, alla multa è aggiunta la reclusione fino a tre anni: quando l'ammontare ai fini daziari è maggiore di 50.000 e non superiore a 100.000, quando l'ammontare per altri tributi, compresa Iva, è maggiore di euro 200.00 e non superiore ad 500.000 euro

▪ **Art. 94 D.Lgs. 141/2024 – Delle misure di sicurezza patrimoniali. Confisca**

La norma in esame stabilisce un sistema rigoroso di confisca dei beni coinvolti nel contrabbando, mirando a garantire che i colpevoli non possano trarre profitto da attività illecite e proteggendo al contempo i diritti di terzi non coinvolti nel reato.

L'articolo evidenzia diversi aspetti riguardanti la confisca dei beni coinvolti nel reato e in particolare: i) per la confisca dei beni, in caso di contrabbando, è sempre disposta rispetto alle merci che sono state utilizzate o destinate a commettere il reato, così come delle merci oggetto del contrabbando o dei profitti derivanti. Se non è possibile confiscare direttamente questi beni, è prevista la confisca di somme di denaro e altri beni di valore equivalente che il condannato ha a disposizione, anche attraverso persone interposte; ii) rispetto alla confisca dei mezzi di trasporto, qualsiasi mezzo di trasporto utilizzato per il contrabbando, anche se di proprietà di terzi, è soggetto a confisca se risulta adattato per stivaggio fraudolento o contiene dispositivi che ne aumentano la capacità di carico o l'autonomia in modo non conforme alle norme di costruzione. Questo include anche mezzi di trasporto utilizzati in violazione delle normative di circolazione, navigazione e sicurezza marittima.

Per la tutela del terzo estraneo, se un mezzo di trasporto appartiene a una persona estranea al reato, questa può evitare la confisca dimostrando di non aver potuto prevedere l'uso illecito del veicolo e di non aver mostrato negligenza nella sorveglianza. Le disposizioni dell'articolo si applicano anche nel caso di pena su richiesta, secondo le norme del codice di procedura penale.

In caso di condanna o pena su richiesta per alcuni reati specificati, si applicano le disposizioni dell'art. 240-*bis* c.p., che riguarda ulteriori misure di confisca.

L'Art. 25sexiesdecies cita altresì il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. In tal caso si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a duecento quote.

Art. 25 septiesdecies D.lgs. n. 231/2001 – Delitti contro il patrimonio culturale

▪ **Art. 518-*bis* c.p. – Furto di beni culturali**

La fattispecie punisce chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini. La pena è aumentata se il reato è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 o se il furto di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini, è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dalla legge.

▪ **Art. 518-*ter* c.p. – Appropriazione indebita di beni culturali**

La fattispecie punisce chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.

▪ **Art. 518-*quater* c.p. – Ricettazione di beni culturali**

La fattispecie punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. La pena è aumentata quando il fatto riguarda beni culturali provenienti dai delitti di rapina aggravata e di estorsione aggravata.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Art. 518-novies c.p. – Violazioni in materia di alienazione di beni culturali**

La fattispecie punisce:

- 1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali;
- 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;
- 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.

▪ **Art. 518-decies c.p. – Importazione illecita di beni culturali**

La fattispecie punisce chiunque importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.

▪ **Art. 518-undecies c.p. – Uscita o esportazione illecite di beni culturali**

La fattispecie punisce con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000 chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. La stessa pena si applica altresì nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.

▪ **Art. 518-duodecies c.p. – Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

La fattispecie punisce chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui.

La stessa punisce altresì chiunque deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

▪ **Art. 518-quaterdecies c.p. – Contraffazione di opera d'arte**

La fattispecie punisce:

- 1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico;
- 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico;
- 3) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;

4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.

In relazione alla commissione del delitto previsto dall'art. 518-*novies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*ter*, 518-*decies* e 518-*undecies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*duodecies* e 518-*quaterdecies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento quote.

In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-*bis*, 518-*quater* e 518-*octies* c.p., si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento quote.

Si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore a due anni.

Art. 25 *duodevicies* D.lgs. n. 231/2001 – Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici

▪ **Art. 518-*sexies* c.p. – Riciclaggio di beni culturali**

La fattispecie si applica a chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. La pena è diminuita se i beni culturali provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

La disposizione si applica anche quando l'autore del delitto da cui i beni culturali provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manca una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

▪ **Art. 518-*terdecies* c.p. – Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici**

La fattispecie si applica a chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura.

In relazione alla commissione dei delitti di cui all'art. 25-*duodevicies* D.lgs. 231/2001 si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione di tali delitti, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dell'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3.

Si precisa, infine, che i reati presupposto di cui al D.lgs. 231/2001 sono puniti anche se commessi nelle forme del tentativo. In tale circostanza le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà.

L'ente non risponde quando volontariamente impedisce il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Art. 25 *undecies* D.lgs. n. 231/2001 – Uccisione di animali (introdotto dalla L. n. 82 del 6 giugno 2025)

▪ **Art 544 bis c.p. – Uccisione di animali**

La fattispecie si applica a chiunque, per crudeltà e senza necessità, vada a cagionare la morte di un animale. Viene prevista la reclusione da quattro mesi a due anni.

▪ **Art. 544 ter c.p. – Maltrattamento di animali**

La fattispecie punisce chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche, è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Tale fattispecie prevede, altresì, che la stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti o vietate ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.

Viene previsto un aumento della metà, se dai fatti di cui al primo comma deriva la morte dell'animale.

▪ **Art 544 quater c.p. – Spettacoli o manifestazioni vietati**

Tale fattispecie punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali. La pena prevista è la reclusione da 4 mesi a 2 anni e con la multa da 3.000 a 15.000.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al primo comma sono commessi in relazione all'esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell'animale.

▪ **Art 544 quinquies c.p. – Divieto di combattimenti tra animali**

Tale fattispecie prevede, nei confronti di chi promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni che non sono autorizzate tra animali e che possono metterne in pericolo la loro integrità fisica, la reclusione da uno a tre anni con la multa da 50.000 a 160.000 euro.

Tale pena può essere aumentata da un terzo alla metà:

- 1) Se tali attività vengono commesse in concorso con minorenni o da persone armate;
- 2) Se tali condotte sono promosse utilizzando videoproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;
- 3) Se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma, può essere punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. Tale pena si applica anche nei confronti dei proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.

La fattispecie prevede altresì che, chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma, può essere punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

▪ **Art 638 c.p. – Uccisione o danneggiamento di animali altrui**

Tale fattispecie prevede che, chiunque, senza necessità, uccide o rende inservibili o comunque deteriora animali che appartengono ad altri è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a 309 euro.

La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a quattro anni e si procede d'ufficio se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.



MOG 231
ALLEGATO N. 1:
ELENCO DEI REATI
PRESUPPOSTO
EX D.LGS. N. 231/2001

Aggiornato al mese di maggio 2026

La norma prevede che non è punito chi commette il fatto sopra volatili sorpresi nei fondi da lui posseduti e nel momento in cui gli recano danno.

Si precisa che i commi 1 e 2 dell'art 8 della L. 82/2025 non si applicano ai casi previsti dall'art 19 ter delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, ovvero ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazione scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, dalle altre leggi speciali in materia di animali, nonché alle manifestazioni storiche culturali.

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

SEZIONE A - RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, intrattengano rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio o, più in generale, con rappresentanti delle Istituzioni, di rilievo internazionale, nazionale e locale e delle Autorità Amministrative Indipendenti (di seguito complessivamente definiti "Rappresentanti della Pubblica Amministrazione").

1. CRITERI PER LA DEFINIZIONE DI PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI PUBBLICI UFFICIALI E DI SOGGETTI INCARICATI DI UN PUBBLICO SERVIZIO

Preliminarmente, si ritiene opportuno segnalare che alcune fattispecie di reato che possono coinvolgere la Pubblica Amministrazione, come i reati di concussione e corruzione, presuppongono che il soggetto agente rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio. Si ritiene, pertanto, necessario evidenziare i criteri dettati dal codice penale per l'identificazione di tali soggetti.

L'art. 357 c.p. definisce il "Pubblico Ufficiale" come colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa". Viene chiarito, inoltre, che "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

La norma non esplica il significato della funzione "legislativa" e "giudiziaria", presumibilmente perché le due nozioni sono agevolmente riconducibili all'attività di emanazione delle leggi svolta dai rappresentanti degli elettori nelle assemblee elettive, nazionali e locali, e nell'ambito del governo, attraverso la decretazione legislativa e di urgenza, nonché alle funzioni svolte nell'ambito di un procedimento giudiziario, dal giudice e dal pubblico ministero, da periti, consulenti del pubblico ministero, interpreti e altri ausiliari.

1.1. Pubblico Ufficiale

Agli effetti della legge penale, è Pubblico Ufficiale anche colui il quale, nello svolgimento di una pubblica funzione amministrativa, forma o manifesta la volontà della Pubblica Amministrazione, esercitando poteri autoritativi (che permettono alla Pubblica Amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione) e/o certificativi (mediante i quali il certificatore attesta un fatto avente efficacia di prova fino a querela di falso).

1.2. Incaricato di Pubblico Servizio

Ai sensi dell'art. 358 c.p., riveste la qualifica di Incaricato di Pubblico Servizio, colui il quale presta un pubblico servizio, ovverossia "un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

La norma esclude che l'Incaricato di Pubblico Servizio eserciti poteri autoritativi o certificativi propri del pubblico ufficiale. Tale figura risulta, pertanto, essere riconducibile ai soggetti che, nell'ambito di un'attività

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

disciplinata da norme di diritto pubblico (quali le attività di produzione di beni e servizi di interesse generale e assoggettate alla vigilanza di un'autorità pubblica o l'esercizio delle attività volte a garantire i diritti fondamentali della persona, quali a titolo di esempio la vita, salute, libertà, previdenza e assistenza sociale, istruzione e libertà di comunicazione) svolgano comunque compiti direttivi o funzioni di concetto.

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e smi che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendale relativo ai **“Rapporti con la Pubblica Amministrazione”**.

Con l'art. 9, comma 1 del D.L. 4 luglio 2024, n. 92, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, invece, è stato introdotto il nuovo delitto di “Indebita destinazione di denaro o cose mobili”, con il quale viene sanzionata la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, per le sue funzioni lavorative, si troverà a essere in possesso di, o comunque potrà avere a sua disposizione, risorse finanziarie o altre cose mobili che non gli appartengono, e (a differenza del peculato in cui la condotta risulta finalizzata all'appropriazione) li destina a un uso diverso da quello previsto dalla legge, procurando intenzionalmente a sé o altri un ingiusto vantaggio o un danno patrimoniale.

Infine, la L. 114/2024 ha abrogato il delitto di abuso di ufficio ex art. 323 c.p. e modificato il delitto di Traffico di influenze illecite ex art. 346 bis c.p.

2. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal Decreto 231/2001 e smi che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendale **“Rapporti con la pubblica amministrazione”**.

Art. 24 D.lgs. 231/2001 – Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316bis c.p.)
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316ter c.p.)
- Turbata libertà degli incanti (Art. 353 c.p.)
- Turbata libertà nel procedimento di scelta del contraente (art. 353bis c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.).
- Truffa in danno dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.)

Art. 24 ter D.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Art. 25 D.lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

(articolo modificato dal D.L. 92/2024 conv. in L. 112/2024 e in L. 114/2024)

- Peculato (art. 314 c.p.)
- Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.)
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.)
- Concussione (art. 317 c.p.)
- Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 e 319 c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 319 bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p.)
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319quater c.p.)
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte Penale Internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p., modificato dal L. 112/2024)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p. modificato dal L. 114/2024)

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 – Reati Societari

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle Autorità di pubblica vigilanza (art. 2638 c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.Lgs. 19/2023)

Art. 25- octies.1 D.lgs. 231/2001- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori

- Trasferimento fraudolento di valori (Art. 512-bis c.p., articolo aggiunto dal D.L. 105/2023 e modificato dal D.L. 19/2024)

Art. 25-decies D.lgs 231/2001– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria (art. 377 bis c.p.)

Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001 – Reati Tributari

- Art. 2 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- Art. 3 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 D.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele
- Art. 10 quater D.lgs. 74/2000 – Indebita compensazione (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024)

3. ATTIVITÀ A RISCHIO

Tanto premesso, si indicano le attività sensibili, nell'ambito della gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

1. **partecipazione a gare ad evidenza pubblica per servizi da rendere ad enti pubblici o privati.**
2. **esecuzione di contratti stipulati con la pubblica amministrazione:** attività svolte in relazione all'esecuzione dei contratti in essere con amministrazioni aggiudicatrici.
3. **gestione erogazioni, contributi, sovvenzioni e finanziamenti pubblici:** ottenimento, gestione e rendicontazione di contributi, sovvenzioni, finanziamenti o altre agevolazioni concesse dallo stato, dall'unione europea o da altri soggetti pubblici.
4. **gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di provvedimenti autorizzativi o amministrativi (autorizzazioni, licenze e permessi) necessari per l'esercizio delle attività tipiche di Eurocorporation:**
attività svolte a contatto diretto con i pubblici uffici o soggetti titolari di poteri autorizzativi per la richiesta e l'ottenimento di autorizzazioni (autorizzazioni ambientali integrate, autorizzazioni edilizie, certificati di prevenzione incendi, licenze e altri provvedimenti amministrativi necessari per l'esercizio delle attività tipiche aziendali)
5. **gestione di rapporti con funzionari pubblici nell'ambito delle attività di verifica ispettiva e di controllo effettuate dalla pubblica amministrazione:**
gestione delle visite ispettive (es. ARPAT, ASL, INAIL, ispettorato del lavoro, agenzia delle entrate, guardia di finanza) e della loro verbalizzazione, nonché dell'acquisizione dei rilievi effettuati dalla pubblica amministrazione.
6. **gestione dei rapporti con istituzioni e/o autorità pubbliche di vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge:**
gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di lavoro (INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, ecc.) nonché gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria (agenzia delle entrate, guardia di finanza, etc.) anche in occasione di verifiche ispettive o in occasione di eventuali procedimenti di interpello.
7. **gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione per gli aspetti che riguardano la sicurezza, la salute e l'igiene sul lavoro (d. lgs. n. 81/2008):**
gestione delle verifiche, accertamenti e procedimenti sanzionatori da parte di pubblici funzionari in materia di sicurezza sul lavoro (INAIL, ispettorato del lavoro, asl competente per territorio corpo nazionale dei vigili del fuoco).
8. **gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali:** gestione di contenziosi giudiziali e stragiudiziali che coinvolgono la società, sia attivi che passivi, nonché della gestione dei rapporti con i consulenti legali esterni.

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

9. **gestione paghe e rapporti con il personale:** ottenimento e gestione di forme agevolative di carattere contributivo e assistenziale per assunzioni del personale e gestione di crediti d'imposta da enti pubblici per assunzioni
10. **gestione delle spese di rappresentanza sostenute con esponenti della PA:** implica il controllo e la regolamentazione di spese destinate a incontri ufficiali per rappresentare l'azienda.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di comportamento e di controllo si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo e per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION** intrattengono rapporti con Pubblici Ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio e, più in generale, con la Pubblica Amministrazione e/o con le Autorità Amministrative Indipendenti.

In via generale, ai Destinatari è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, individuali o collettivi, che integrino o possano integrare, direttamente o indirettamente, le fattispecie sopra richiamate.

In particolare, coerentemente con i principi espressi nel presente Modello e nel Codice Etico adottato dalla Società, è fatto divieto di:

- promettere o erogare denaro a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, al fine di ottenere indebiti vantaggi a beneficio della Società;
- promettere o concedere utilità di qualsiasi natura a favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, al fine di influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre gli stessi a garantire un qualsiasi vantaggio alla Società;
- intervenire, presso un Pubblico Funzionario (italiano o straniero) o comunque assecondarlo affinché agisca in maniera difforme dai suoi doveri d'ufficio con finalità di promuovere o favorire gli interessi della Società;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi che operino, per conto della Società, presso la Pubblica Amministrazione o le Autorità Amministrative Indipendenti, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale con gli stessi ovvero in relazione al tipo di incarico conferito;
- favorire – nei processi di acquisto – collaboratori, fornitori, consulenti, partner commerciali o altri soggetti terzi in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- considerare o proporre opportunità di impiego presso la Società che possa favorire un rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti, sia italiane che straniere, al fine di indurre gli stessi a garantire un indebito vantaggio alla Società;

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- tenere condotte ingannevoli che possano indurre il rappresentante della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti in errore circa la valutazione della documentazione presentata dalla Società;
- esibire documenti o dati falsi o alterati ovvero rendere informazioni non rispondenti al vero;
- omettere informazioni dovute al fine di orientare a favore della Società le decisioni della Pubblica Amministrazione o delle Autorità Amministrative Indipendenti;
- presentare dichiarazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione, nazionale o straniera, al fine di conseguire indebitamente erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- introdurre nel territorio dello stato, merci sottoposte ai diritti di confine e/o comunque trasporta merci/materiale estero, in violazione delle disposizioni in materia doganale (dazi di importazione ed esportazione);
- destinare le somme ricevute dalla Pubblica Amministrazione, nazionale o straniera, a titolo di erogazione, contributo o finanziamento a scopi diversi rispetto a quelli cui erano originariamente destinate;
- sfruttare relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, facendo dare o promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità come corrispettivo della mediazione illecita verso il pubblico ufficiale, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri;
- dare o promettere denaro o altra utilità ad altri affinché intercedano presso un pubblico ufficiale ovvero per remunerare quest'ultimo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

È fatto obbligo ai Destinatari di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;
- mantenere nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto altresì obbligo ai Destinatari che, per conto di EUROCORPORATION, intrattengono rapporti con l'autorità giudiziaria, nell'ambito di procedimenti di qualsivoglia natura, di applicare anche in detti rapporti le medesime regole. Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, EUROCORPORATION ritiene inoltre necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati:

- l'eventuale revoca dei poteri di rappresentanza nei confronti della Pubblica Amministrazione deve essere

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

immediatamente resa nota all'interessato e formalmente comunicata, affinché lo stesso si astenga dall'esercizio dei poteri revocati;

- in caso di verifiche e ispezioni da parte di Enti Pubblici, Autorità di controllo o Autorità Amministrative Indipendenti (e.g. Regione, Provincia, Città Metropolitana, Comune, ARPAT, Agenzia delle Dogane, INPS, INAIL, ASL, Direzione Provinciale del Lavoro, Ispettorato del Lavoro, Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, Garante per la Protezione dei Dati Personali etc.), è responsabilità delle funzioni apicali del processo impattato garantire il corretto e trasparente svolgimento delle attività di verifica o ispezione presso la Società, eventualmente delegando per iscritto un altro soggetto aziendale, solo ed esclusivamente, nel caso di impossibilità a presenziare personalmente alla verifica o ispezione. Al delegato devono essere comunicate istruzioni precise dal delegante in merito alle modalità di svolgimento della visita;
- alle visite e ispezioni devono presenziare contestualmente almeno due esponenti aziendali, segnatamente, il responsabile del processo o il suo delegato (in caso di impossibilità del primo) ed un soggetto appartenente ad un'altra unità operativa/processo.
- il rapporto con l'Autorità Giudiziaria e suoi ausiliari, anche nell'ambito della partecipazione alle udienze, è gestito, direttamente o attraverso la nomina di legali e consulenti esterni, dal Legale Rappresentante o da soggetto aziendale munito di idonea procura per rappresentare la Società avanti all'Autorità Giudiziaria;
- i Responsabili dei processi aziendali trasmettono tempestivamente al Consiglio di amministrazione ogni eventuale diffida e/o comunicazione, di natura giudiziale, indirizzata loro o alla Società, da cui possa desumersi l'esistenza o il probabile insorgere di un contenzioso;
- il Consiglio di amministrazione esamina la documentazione e definisce il piano di azione, decidendo eventualmente di avvalersi anche del supporto di legali esterni;
- l'incarico a professionisti esterni incaricati di interfacciarsi con la P.A. viene conferito per iscritto con indicazione del compenso pattuito e dell'oggetto della prestazione;
- i compensi, le provvigioni o le commissioni a professionisti esterni vengono determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- il Legale rappresentante informa l'Organismo di Vigilanza in merito a quei procedimenti che possano presentare rischi di responsabilità amministrativa ex D.Lgs. 231/2001 per EUROCORPORATION;
- la documentazione viene conservata, a cura della Società, in un apposito archivio, con modalità tali da impedire la modifica successiva e al fine di consentire la corretta tracciabilità dell'intero processo, nonché di agevolare eventuali controlli successivi.

I principi di comportamento e di controllo sopra descritti si applicano anche nei rapporti con Funzionari Pubblici appartenenti alle Comunità Europee ovvero agli Stati Esteri.

Presidi Adottati

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- Report impiego somme erogate

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- Flussi informativi all'OdV
- il Codice Etico
- formazione ed informazione del personale
- MOG 231
- Sistema di Segnalazione Whistleblowing
- Segregazione di funzioni

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

	MOG 231 RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

FUNZIONE COINVOLTA	Descrizione del flusso informativo	Periodicità
CdA Ufficio Amministrazione	Elenco di nuove procedure adottate da EuroCorporation o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio Elenco contenziosi in atto Notizie relative al coinvolgimento di controparti commerciali in contenziosi aventi ad oggetto reati puniti e previsti dal D.lgs. 231/01 Partecipazione e vittoria di bandi pubblici Verbale di sopralluoghi, visite, ispezioni effettuate in sede	In occasione delle riunioni con l'OdV Ad evento
CdA Ufficio Amministrazione	indicazione dei procedimenti che possano costituire una responsabilità dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.	All'occorrenza
CdA Ufficio Amministrazione	Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio come individuate nella mappatura delle attività a rischio.	In caso di modifiche sarà l'Amministrazione a darne comunicazione

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

SEZIONE B- ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, siano coinvolti nel processo di acquisti di beni e servizi, incarichi e consulenze professionali inclusi i subappalti.

1. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal Decreto 231/2001 e s.m.i. che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendale **“Acquisti di beni e servizi, incarichi e consulenze professionali”**.

Art. 24-ter D.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art 416 c.p.)

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001 – Reati Societari

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 25 quinquies D.lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

- Art. 600 c.p. – Riduzione o mantenimento in schiavitù
- Art. 603bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (648 c.p.)
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/2001 - Reati tributari

- Art. 2 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti;

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- Art. 3 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- Art. 4 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione infedele;
- Art. 8 d.lgs. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti o operazioni inesistenti;
- Art. 10 d.lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili;
- Art. 11 d.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Tanto premesso, si indicano le attività sensibili, nell'ambito del processo **“Acquisto di beni e servizi incarichi e consulenze professionali”**

- **selezione e qualifica dei fornitori:** implica l'identificazione e la valutazione dei fornitori per garantire che soddisfino gli standard di qualità, affidabilità e conformità normativa. Include la valutazione delle capacità tecniche, l'analisi dei prezzi e delle condizioni, e la verifica delle certificazioni, mirata a creare una rete di fornitori qualificati e idonei per collaborazioni durature;
- **gestione della contrattualistica con clienti privati:** l'attività comporta per l'azienda la redazione e la gestione dei contratti stipulati con i clienti privati, regolando i termini e le condizioni della fornitura di beni e servizi. E' compresa, altresì, la negoziazione, la redazione, la revisione e l'archiviazione dei contratti, garantendo che siano in linea con gli obiettivi aziendali e tutelino gli interessi legali ed economici dell'azienda;
- **gestione della contrattualistica con clienti pubblici:** gestione dei contratti con enti pubblici o amministrazioni statali. I contratti pubblici richiedono un'attenzione particolare alle normative vigenti e ai requisiti di trasparenza, con il rispetto di procedure specifiche di gara e affidamento, nonché la gestione di obblighi di rendicontazione più stringenti rispetto ai contratti con clienti privati;
- **richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici nazionali e sovranazionali:** prevede la ricerca e l'ottenimento di fondi messi a disposizione da enti pubblici, come agevolazioni, incentivi e finanziamenti a fondo perduto o a tassi agevolati. Include l'analisi delle opportunità, la preparazione delle domande di finanziamento, la gestione della documentazione necessaria e il monitoraggio dell'utilizzo dei fondi secondo le normative;
- **gestione delle comunicazioni commerciali:** coinvolge la pianificazione e la realizzazione delle comunicazioni rivolte a clienti, partner e pubblico per promuovere i prodotti e i servizi dell'azienda. Comprende la gestione dei canali di comunicazione, come il sito web, le newsletter, i social media e altri mezzi, per costruire e mantenere una forte presenza aziendale sul mercato.
- **gestione delle consulenze e prestazioni professionali:** consiste nel coordinamento e nel monitoraggio di

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

servizi di consulenza o delle prestazioni professionali fornite e/o ricevute dall'azienda. Questa attività comprende la selezione dei consulenti, la gestione dei contratti di collaborazione, il monitoraggio delle performance e la verifica della qualità delle consulenze, garantendo che queste siano allineate agli obiettivi aziendali.

FOCUS NORMATIVO: la somministrazione o interposizione di manodopera.

A titolo prudenziale, EuroCorporation ha ritenuto di effettuare il presente focus normativo per escludere l'applicabilità delle fattispecie relative alla somministrazione illecita di manodopera nell'esercizio della propria attività.

L'attività in esame è ritenuta sensibile in ragione del rischio di contestazioni relative a operazioni illecite e volutamente elusive nei confronti dei regimi di tutela dei lavoratori, la cui fattispecie è individuata all'interno dell'art. 603bis c.p.

La somministrazione illecita (o irregolare) si verifica qualora la messa a disposizione dei dipendenti avvenga da parte di soggetti privi delle specifiche autorizzazioni o al di fuori dei limiti e delle modalità previsti per legge (articoli 32, 33, 34 del decreto legislativo n. 81/2015). Inoltre, secondo la nota n. 77/2009 del Ministero del Lavoro, *“l'interposizione illecita di manodopera sussiste tutte le volte in cui l'appaltatore mette a disposizione del committente una mera prestazione lavorativa, riservandosi i compiti di gestione amministrativa del rapporto di lavoro, ma senza un effettivo esercizio dei poteri direttivi nei confronti dei lavoratori e senza una concreta organizzazione della prestazione lavorativa che risulti finalizzata ad un risultato produttivo autonomo”*.

Un appalto può essere definito “genuino” soltanto quando l'appaltatore non risulti essere un intermediario, ma un vero e proprio imprenditore che, come tale, impieghi una propria organizzazione produttiva ed assuma i rischi della realizzazione dell'opera, o del servizio pattuito. L'appalto, invece, maschera una interposizione illecita di manodopera, quando l'interposto si limita a mettere a disposizione del pseudo committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti. In assenza degli elementi sostanziali e formali dell'appalto, dunque, **si configura un'ipotesi di somministrazione abusiva a carico dello pseudo appaltatore, ed una conseguente utilizzazione illecita a carico dello pseudo committente.**

La disciplina presenta carattere trasversale, pertanto la trattazione dei profili fiscali è affrontata all'interno della Parte Speciale Sezione F Gestione dell'amministrazione e della fiscalità.

Tale circostanza risulta pertanto determinante all'interno del processo di selezione del fornitore, poiché

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

l'esclusione della genuinità del rapporto aumenta il rischio di sfruttamento del lavoro.

Al fine di contrastare l'intermediazione illecita di manodopera e il fenomeno del caporalato, EuroCorporation si riserva di effettuare verifiche a campione sulle controparti contrattuali, con l'obiettivo di ridurre i con i con d'ombra sulla filiera e garantire la trasparenza dei partner commerciali.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di comportamento e di controllo si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione degli acquisti di beni e servizi, incarichi e consulenze professionali inclusi i subappalti.

In particolare, ai Destinatari è richiesto di:

- scegliere i fornitori secondo regole predefinite di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertare la rispettabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner commerciali e finanziari prima di avviare con gli stessi rapporti d'affari, anche attraverso l'acquisizione di informazioni su soci e amministratori, nonché dati pubblici inerenti indici di pregiudizialità, quali protesti e procedure concorsuali in atto;
- definire per iscritto le condizioni e i termini contrattuali che regolino i rapporti con fornitori e partner, commerciali e finanziari;
- eseguire pagamenti verso i fornitori direttamente ed esclusivamente su conti a questi intestati, previamente verificati.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- approvare fatture passive a fronte di prestazioni in tutto o in parte inesistenti;
- creare anagrafiche fittizie o attuare qualsiasi altro artificio o raggirò per utilizzare fatture o altri documenti di consulenti/professionisti esterni inesistenti utili alla presentazione di false comunicazioni/dichiarazioni sociali e tributarie;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di fornitori o di altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi;
- porre in essere qualsiasi operazione con fornitori volta ad indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte da presentare agli Enti Pubblici, elementi attivi o passivi per un ammontare differente rispetto

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

a quello effettivo;

- concorrere nella creazione, ricevere o utilizzare fatture di fornitori di beni e/o servizi o altri documenti per prestazioni inesistenti o diverse da quelle ricevute al fine di presentare false comunicazioni/ dichiarazioni sociali e tributarie;
- riconoscere compensi in favore di fornitori o di altri soggetti terzi che operino per conto della Società che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale.
- acquistare beni e servizi verso un corrispettivo palesemente inferiore al valore di mercato, senza prima aver effettuato verifiche sulla provenienza.

I contratti con fornitori o altri soggetti terzi che operano per conto della Società contengono:

- un'informativa sulle norme comportamentali adottate dalla Società relativamente al Modello di Gestione, Organizzazione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e al relativo Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello, ai principi comportamentali che ispirano la Società e alle normative vigenti, possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali;
- una dichiarazione di conoscenza della normativa di cui al D. Lgs. 231/2001.

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, **EUROCORPORATION** ritiene altresì necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di controllo di seguito rappresentati:

- gli acquisti vengono effettuati in conformità alle procedure aziendali;
- i beni e i servizi sono acquistati presso fornitori valutati e qualificati secondo le modalità ^[11]_{SEP} stabilite dalle procedure aziendali;
- la scelta del consulente è fondata su criteri di valutazione oggettivi (quali, a titolo esemplificativo, iscrizione in appositi albi professionali, possesso di certificazioni di qualità, condizioni praticate, assenza di conflitti di interessi);
- la scelta del consulente è fondata su criteri di valutazione soggettivi verificabili (quali, a titolo esemplificativo, la comprovata competenza nel settore o nello specifico campo scientifico e lo svolgimento di precedenti incarichi simili);
- i compensi, le provvigioni o le commissioni ai professionisti esterni vengono determinate in misura congrua rispetto alle prestazioni rese e conformi all'incarico conferito, secondo le condizioni o le prassi esistenti sul mercato o le tariffe professionali vigenti per la categoria interessata;
- il contratto di consulenza è sottoscritto da persona munita dei necessari poteri di impegnare la Società;

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- con specifico riferimento ai rapporti di subappalto/subaffidamento, sono verificate mediante check list di controllo la correttezza e la completezza della documentazione a corredo del contratto di subappalto/subaffidamento medesimo, così come elencata dalla procedura di riferimento.

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, la Società rifugge inoltre il ricorso di ogni forma di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione, per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, si rinvia ai principi di comportamento e di controllo rilevanti ai fini della corruzione verso la Pubblica Amministrazione di cui alla Sezione 1 della presente parte speciale.

Nel dettaglio è vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società;
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte, quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata.

A presidio della gestione del processo in esame la Società ha altresì adottato la procedura "Acquisti di beni e servizi, incarichi e consulenze professionali inclusi i subappalti", cui si rinvia.

PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- Codice Etico
- MOG 231

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- Flussi informativi all'ODV
- Report periodici all'OdV
- Riunioni periodiche tra CdA e OdV
- ISO 9001: 2015
- Segregazione delle funzioni
- Doppia firma al momento della stipulazione del contratto e corretta archiviazione dello stesso
- Verifica controparti contrattuali
- Formazione e informazione del personale
- Sistema delle segnalazioni Whistleblowing

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONI AZIENDALI	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITA'
Responsabile acquisti	Elenco degli ordini di acquisto emessi negli ultimi 12 mesi in deroga alle procedure	annuale
Responsabile acquisti	Dettaglio degli acquisti di apparecchiature e servizi di	annuale

	MOG 231 ACQUISTI DI BENI E SERVIZI, INCARICHI E CONSULENZE PROFESSIONALI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

	consulenze effettuati nel periodo di riferimento	
Responsabile acquisti	Elenco di nuove procedure adottate da EuroCorporation o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio	Ad evento

	MOG 231 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

SEZIONE C- GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION S.r.L.**, siano coinvolti nella gestione delle attività commerciali.

1. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal Decreto 231/2001 e smi che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendali **“gestione delle attività commerciali ed esecuzione del contratto”**.

Art. 25 d.lgs. 231/2001 – Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione

- Traffico di influenze illecite (art. 346 bis c.p. modificato dalla L.114/2024)

Art. 25-bis.1 d.lgs. 231/2001 – Delitti contro l'industria e il commercio

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.)

Art. 25-ter D.lgs. 231/2001– Reati Societari

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 25-quinquiesdecies D.lgs. 231/2001– Reati Tributari

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, commi 1 e 2-bis D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Omessa dichiarazione (art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, commi 1 e 2-bis D. Lgs. 10 marzo

	MOG 231 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

2000, n. 74)

- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Indebita compensazione dei crediti d'imposta (art. 10-quater D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74)

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Tanto premesso, si indicano le attività sensibili, nell'ambito della gestione **“delle attività commerciali ed esecuzione del contratto”**

- **rapporti con controparti pubbliche e private** (trattativa per l'acquisizione di incarichi da parte della PA o da parte di controparti private);
- **richiesta, percezione e gestione di contributi e finanziamenti agevolati erogati da enti pubblici nazionali e sovranazionali:** l'attività consiste nell'identificazione delle opportunità di finanziamento disponibili a livello nazionale o europeo, nella presentazione di domande per ottenere contributi o finanziamenti agevolati, nella gestione dei fondi ricevuti, inclusa la rendicontazione agli enti erogatori.
- **gestione delle richieste di autorizzazione, di accreditamento e di ottenimento di licenze:** presentazione di richieste per ottenere le autorizzazioni necessarie all'esercizio di attività regolamentate, nonché accertamento del fatto che l'azienda mantenga requisiti per operare legalmente (licenze, accreditamenti);
- **gestione dei rapporti con i funzionari degli enti competenti in materia di adempimenti societari (es. ufficio del registro, CCIAA, etc):** interazione con enti come l'Ufficio del Registro e la Camera di Commercio per adempiere agli obblighi societari, come la registrazione o l'aggiornamento delle informazioni aziendali.
- **partecipazione a gare, bandi di gara/trattative private:** presentazione delle offerte per appalti pubblici o privati; gestione delle trattative per assicurarsi contratti attraverso processi di gara formali o trattative private;
- **gestione dell'esecuzione di contratti di appalto:** supervisione dell'implementazione e del rispetto delle clausole contrattuali in progetti di appalto; coordinamento delle attività tra le parti coinvolte per garantire la consegna nei tempi e modi stabiliti;

Per i rapporti con gli enti pubblici e la Pubblica Amministrazione la gestione delle attività a rischio avviene in conformità con i presidi disposti nella Parte Speciale – Sezione A – Rapporti con la Pubblica Amministrazione.

	MOG 231 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di comportamento e di controllo si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestione delle attività commerciali:

- in occasione dell'introduzione di nuovi processi, il Responsabile della Direzione/Funzione coinvolta effettua, eventualmente anche avvalendosi di consulenti esterni, una preventiva verifica sulla preesistenza di brevetti di soggetti terzi o di altri diritti di proprietà industriale della società;

Ai Destinatari è fatto inoltre obbligo di:

- valutare nella fase di esame del bando di gara la congruità e l'eseguibilità del servizio richiesto;
- fornire in modo veritiero e corretto tutti i dati, le informazioni e le notizie richieste in sede di selezione dei partecipanti e funzionali all'aggiudicazione della gara;
- intrattenere, con i pubblici funzionari incaricati, relazioni chiare e corrette, evitando qualsiasi comportamento idoneo a compromettere la libertà di giudizio dei funzionari competenti;
- garantire, nel caso di partecipazioni a gare indette da Committente pubblico e nella successiva attività di gestione della commessa, i rapporti con i soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione, nell'assoluto e rigoroso rispetto delle leggi e delle normative vigenti; ispirandosi a criteri di diligenza, correttezza e buona fede tanto nel perfezionamento quanto nell'esecuzione del contratto;
- garantire lo svolgimento dei rapporti negoziali e commerciali in modo chiaro e corretto;
- garantire il diligente adempimento degli obblighi contrattuali;
- garantire la tracciabilità dell'iter decisionale, autorizzativo e delle attività di controllo svolte.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di:

- esibire documenti falsi nell'ambito dell'esecuzione di una fornitura in favore della PA, tali da far apparire l'esecuzione del contratto conforme agli obblighi assunti;
- emettere fatture o altri documenti verso il cliente a fronte di operazioni inesistenti o per volumi/quantità/prezzi differenti da quanto effettivamente attuato.

Con specifico riferimento al reato di corruzione tra privati, la Società rifugge inoltre il ricorso di ogni forma di corruzione, diretta o per interposta persona, senza alcuna eccezione, incluse le ipotesi di istigazione, per raggiungere i propri obiettivi economici.

In particolare, nei rapporti commerciali i Destinatari sono tenuti al rispetto dei principi di comportamento e di controllo rilevanti ai fini della corruzione verso la Pubblica Amministrazione di cui alla Sezione A della

	MOG 231 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

presente parte speciale.

È sempre vietato:

- offrire, promettere, dare, pagare, sollecitare, autorizzare qualcuno a dare o pagare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità ad amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, nonché a qualsivoglia soggetto con funzioni direttive, sia di società o enti privati terzi, sia propri della Società; ^[1]_[SEP]
- accettare la richiesta da, o sollecitazioni da, o autorizzare / sollecitare qualcuno ad accettare, direttamente o indirettamente, anche per interposta persona, un vantaggio economico o altra utilità da una qualsivoglia controparte, quando l'intenzione sia di indurre la controparte a compiere o omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, anche qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione non sia accettata A presidio della gestione del processo in esame la Società ha altresì adottato la procedura "Commerciale", cui si rinvia.

4. PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- Codice etico
- MOG 231
- ISO 9001:2015
- Procedura Commerciale (sopralluoghi, servizi di consulenza, offerta del Cliente)
- Procedura del servizio al Cliente
- Formazione e informazione del personale
- Flussi informativi all'ODV
- Sistema di segnalazione Whistleblowing

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica,

	MOG 231 GESTIONE DELLE ATTIVITÀ COMMERCIALI E ED ESECUZIONE DEL CONTRATTO	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONE COINVOLTA	DESCRIZIONE INFORMATIVO FLUSSO	PERIODICITA'
Funzione commerciale	Elenco gare di appalto vinte (indicare durata, importo, oggetto)	In occasione delle riunioni con l'OdV
Funzione commerciale	Eventuali ispezioni	Ad evento
Funzione commerciale	in occasione dell'introduzione di nuovi processi	Semestrale

	MOG 231 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

SEZIONE D - SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, siano coinvolti nel processo di selezione, assunzione e gestione del personale, dei benefit e dei rimborsi spese.

1. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal Decreto 231/2001 e smi che potenzialmente potrebbero essere commessi nei processi aziendali relativi alla “**Selezione, assunzione e gestione del personale e dei rimborsi spese**”.

Art. 24 ter D.lgs. 231/2001

- Associazione per delinquere (Art. 416 c.p.)

Art. 25 ter D. Lgs. 231/2001 – Reati societari

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 25 quinques D. Lgs. 231/2001 – Delitti contro la personalità individuale

- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.c.)

Art. 25 duodecies D.lgs. 231/2001 - Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

- Art. 12, c. 3, 3-bis, 3-ter e 5, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Disposizioni contro le immigrazioni clandestine
- Art. 22, c. 12-bis, D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Art. 25 quinquiesdecies D.lgs. 231/01 – Reati Tributari

- Art. 2, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele

	MOG 231 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- Art. 5, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione
- Art. 8, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10 quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Indebita compensazione dei crediti d'imposta (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024)
- Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito del processo “**Selezione, assunzione e gestione del personale**” sono stati individuati nella Mappatura delle attività a rischio le seguenti attività sensibili:

- **gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi al personale, nonché gestione dei rapporti con i funzionari competenti (inps, inail, asl, direzione provinciale del lavoro, ecc.) per l'osservanza degli obblighi previsti dalla normativa di riferimento:** assunzione e cessazione dei contratti di lavoro; gestione degli stipendi, delle ritenute fiscali e del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali, verifica della conformità dell'attività con le leggi sul lavoro.i) predisposizione delle denunce relative a costituzione, modifica ed estinzione del rapporto di lavoro; ii) autorizzazione per l'assunzione di personale appartenente a categorie protette; iii) elenchi del personale attivo, assunto e cessato presso l'INAIL; iv) controlli e verifiche circa il rispetto dei presupposti e delle condizioni previste dalla normativa vigente; v) attuazione degli adempimenti in occasione di eventuali procedure di mobilità e Cassa Integrazione Guadagni - CIG; vi) predisposizione ed esecuzione dei pagamenti verso lo Stato o altri Enti pubblici;
- **gestione delle attività che prevedono il ricorso diretto a manodopera e gestione del personale dipendente extra-comunitario con riferimento alle seguenti attività:** i) richiesta e verifica del permesso di soggiorno; ii) monitoraggio e rinnovo del permesso di soggiorno; iii) verifica dei limiti di età; iv) verifica delle condizioni di lavoro;
- **selezione del personale:** processo di ricerca, identificazione e valutazione dei candidati per occupare posizioni lavorative all'interno dell'azienda. Include l'analisi dei CV, la conduzione di colloqui e l'eventuale utilizzo di test o prove per individuare il candidato più adatto;
- **assunzione del personale:** procedura formale che porta all'ingresso di un nuovo dipendente in azienda. Comprende la negoziazione delle condizioni contrattuali, la firma del contratto di lavoro e

	MOG 231 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

l'inserimento della nuova risorsa nel team;

- **gestione del personale:** Amministrazione del rapporto con i dipendenti, che include la gestione di stipendi, permessi, ferie, valutazioni delle prestazioni e supporto per la formazione e lo sviluppo professionale;
- **gestione dei rimborsi spese e dei benefit aziendali:** procedura attraverso cui i dipendenti vengono rimborsati per le spese sostenute per conto dell'azienda, come viaggi, pasti o acquisti di materiali. In genere comporta la raccolta e la verifica delle ricevute e l'approvazione dei pagamenti.

2. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di comportamento e di controllo si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di **selezione, assunzione e gestione del personale, dei benefit e dei rimborsi spese**.

L'ufficio Amministrativo ha lo scopo di assicurare lo svolgimento di tutti gli adempimenti di carattere amministrativo, finanziario, fiscale e assicurare l'elaborazione delle paghe e contributi. In relazione alle funzioni indicate nell'organigramma sono stati definiti i compiti e le responsabilità di ciascuna di esse all'interno della **EUROCORPORATION S.r.l.**

La Funzione amministrativa è responsabile della definizione delle politiche del personale e delle relazioni con lo stesso sia in termini di selezione, assunzione che di valutazione nel tempo. Si occupa anche di definire i bisogni formativi e quindi dare indicazioni per l'effettuazione di corsi.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di assumere dipendenti extracomunitari che non siano in regola con i requisiti richiesti dalla legge per soggiornare e svolgere attività lavorativa all'interno del territorio nazionale.

In via generale ai Destinatari è richiesto di:

- garantire il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto con i fornitori che utilizzano manodopera (e.g. nell'ambito di appalti e subappalti), la rispettabilità e l'affidabilità dei medesimi¹;
- accertare il rispetto degli adempimenti contributivi, retributivi e fiscali e della normativa in materia di lavoro da parte dei fornitori che utilizzano manodopera;
- monitorare l'osservanza, da parte dei fornitori che utilizzano manodopera, degli obblighi di legge in tema di tutela del lavoro minorile e delle donne, condizioni igienico sanitarie e di sicurezza, diritti sindacali o

¹ Si rimanda alla Sezione Speciale Approvigionamenti per un focus in ambito delle criticità connesse alla fornitura/somministrazione/appalto di manodopera.

	MOG 231 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

comunque di associazione e rappresentanza.

Ai Destinatari è fatto divieto di:

- instaurare e/o proseguire rapporti con fornitori che utilizzano manodopera in condizioni sfruttamento. Si ricorda che costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni: i) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali applicabili o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; ii) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; iii) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; iv) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- compiere attività volte a favorire la permanenza illecita dello straniero nel territorio italiano ovvero in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. Sono in particolar modo vietate attività finalizzate all'introduzione e permanenza nel territorio italiano illegale di familiari, al di fuori dell'ipotesi di ricongiungimento familiare, espressamente previste per legge.

È inoltre vietato:

- intrattenere rapporti con persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale al fine di turbare la loro libertà di autodeterminazione;
- riconoscere forme di liberalità o altre utilità a dipendenti o terzi che siano persone sottoposte alle indagini preliminari e imputati nel processo penale per indurli a omettere dichiarazioni o a falsare le stesse, in favore di EUROCORPORATION;
- riconoscere progressioni in carriera, scatti retributivi o incentivi premianti a dipendenti o collaboratori che non trovino adeguata corrispondenza nei piani di sviluppo delle risorse umane e di incentivazioni aziendali o che comunque non rispondano a ragioni obiettive che giustificino l'assunzione di dette iniziative;
- riconoscere come rimborsabili spese sprovviste di giustificativi o documentate da giustificativi non originali;
- porre in essere qualsiasi operazione volta ad indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte, elementi attivi o passivi per un ammontare differente rispetto a quello effettivo.
- porre in essere qualsiasi operazione relativa al rimborso spese volta ad indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte da presentare agli Enti Pubblici, elementi attivi o passivi per un ammontare differente rispetto a quello effettivo. Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, EUROCORPORATION ritiene necessario che i Destinatari si uniformino ai principi di

	MOG 231 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

comportamento di seguito rappresentati:

- ✓ nella fase di selezione del candidato sono applicati criteri di valutazione oggettivi, tra cui, in particolare, il criterio attitudinale e quello di idoneità professionale; in nessun caso è consentito selezionare un soggetto con l'intenzione, celata o manifesta, di ottenere vantaggi per la Società concessi da soggetti terzi, pubblici o privati, in ragione dell'assunzione; ^[1]_[SEP]
- ✓ i curricula dei candidati invitati alla selezione sono archiviati, assicurando la tracciabilità della fonte, indipendentemente dall'esito dei colloqui e in conformità con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- ✓ momento dell'inserimento in azienda, il neo-assunto riceve copia del Modello, del Codice Etico della Società. Nella stessa occasione, la Funzione Gestione delle Risorse Umane/Amministrativa si accerta che vengano comunicate tutte le procedure aziendali applicabili nell'ambito della Funzione presso la quale il neo-assunto viene collocato; quest'ultimo assume l'obbligo di rispettare le prescrizioni contenute in suddette procedure;
- ✓ i sistemi premianti, nonché l'attribuzione di bonus e benefit, riconosciuti a dipendenti e collaboratori rispondono a obiettivi realistici e coerenti con la funzione aziendale ricoperta, l'attività svolta, le responsabilità affidate e con le politiche aziendali.
- ✓ la gestione dei rimborsi spese avviene in accordo con la normativa, anche fiscale, applicabile.

PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- Codice etico
- Procedura Assunzioni
- Flussi informativi all'OdV
- Formazione ed informazione del personale
- MOG 231
- Sistema delle segnalazioni Whistleblowing

	MOG 231 SELEZIONE, ASSUNZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE E DEI RIMBORSI SPESE	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONE COINVOLTA	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITA'
Responsabile amministrativo/risorse umane	Mutamenti della struttura organizzativa aziendale. Trasmissione dell'organigramma aziendale aggiornato	Ad evento
Responsabile amministrativo/risorse umane	Segnalazione nuovi assunti	Ad evento
Responsabile amministrativo/risorse umane	Conferimento deleghe e procure	Ad evento
Responsabile amministrativo/risorse umane	Relazioni su sanzioni disciplinari con le relative motivazioni, connesse a violazioni del D.Lgs. 231/01.	Ad evento
Tutti i dipendenti	Violazioni del Codice Etico con rilevanza ai fini del D.Lgs. 231	Ad evento

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

SEZIONE E - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

1. DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

Datore di Lavoro: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Decreto Sicurezza: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

DUVRI o Documento Unico di Valutazione dei Rischi per le Interferenze: il documento redatto dal Datore di Lavoro committente contenente una valutazione dei rischi che indichi le misure per eliminare o, ove ciò non risulti possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

DVR o Documento di Valutazione dei Rischi: il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa ed i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS e del Medico Competente che ha partecipato alla valutazione del rischio, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento.

Lavoratori: persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa anche saltuaria, nel luogo di lavoro.

Medico Competente: il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formali e professionali indicati nel Decreto Sicurezza che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi e al fine di effettuare la Sorveglianza Sanitaria ed adempiere tutti gli altri compiti di cui al Decreto Sicurezza.

Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro: i reati di cui all'art. 25septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 c.p.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma c.p.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

RLS o Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: il soggetto eletto o designato per rappresentare i Lavoratori in relazione agli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro.

RSPP o Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: il soggetto in possesso delle capacità e dei requisiti professionali indicati nel Decreto Sicurezza, designato dal Datore di Lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione.

Sorveglianza Sanitaria: l'insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei Lavoratori in relazione all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali, ed alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa.

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

SPP o Servizio di Prevenzione e Protezione: l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni alla Società finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dei rischi professionali per i Lavoratori.

SSL: Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

2. REATI PRESUPPOSTO

Si provvede qui di seguito a individuare i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25^{septies} del Decreto.

Art. 25-septies D.lgs. 231/2001

- Omicidio colposo (Art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose gravi o gravissime (Art. 590 c.3 c.p.)

Al fine di garantire l'adozione di validi accorgimenti avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25^{septies} del Decreto, la Società ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

3. ATTIVITÀ A RISCHIO

Le Linee Guida dettate da Confindustria stabiliscono come, in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose commesse in violazione delle norme antinfortunistiche, non sia possibile escludere aprioristicamente alcun ambito di attività, dal momento che tale casistica può di fatto investire la totalità delle componenti aziendali. La Società ha quindi considerato a rischio tutte le aree ed i processi legati al rispetto e all'attuazione delle norme antinfortunistiche.

Tuttavia, si evidenziano le attività più rilevanti:

- **Gestione rifiuti pericolosi:** raccolta, trattamento, stoccaggio e smaltimento di rifiuti che possono presentare rischi per la salute umana o l'ambiente (es. sostanze chimiche, rifiuti industriali, materiale contaminato). Richiede l'adozione di protocolli specifici, autorizzazioni e la tracciabilità per garantire il rispetto delle normative vigenti;
- **Gestione rifiuti non pericolosi:** raccolta, separazione e smaltimento di rifiuti non considerati dannosi per la salute o l'ambiente (es. carta, plastica, metalli). Questa attività include il riciclaggio o lo smaltimento in discarica, con un focus sulla sostenibilità e sul rispetto delle normative ambientali;
- **Trasporto rifiuti (carico e scarico rifiuti):** trasferimento dei rifiuti (pericolosi e non) da un luogo di produzione a un sito di trattamento o smaltimento. Include operazioni di carico e scarico, ed è regolato da leggi severe per garantire che il trasporto avvenga in sicurezza, specialmente per i rifiuti pericolosi;
- **Ispezioni e controlli attrezzature di impianto:** Controllo sulla regolarità delle attrezzature e degli impianti per verificarne il corretto funzionamento e la conformità agli standard di sicurezza e operativi. Queste ispezioni preventive mirano a evitare guasti, incidenti o contaminazioni, e spesso sono imposte da normative tecniche e ambientali.

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

La gestione degli adempimenti amministrativi e contabili viene presidiata nella Sezione F della presente Parte Speciale.

4. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori così come individuati dall'art. 15 Decreto Sicurezza e nelle definizioni di cui sopra, nonché in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo Decreto si prevede quanto segue.

La Società si impegna: **1)** al rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla materia della sicurezza sui luoghi di lavoro; **2)** a coinvolgere, nella gestione attiva della sicurezza, l'intera organizzazione aziendale; **3)** al miglioramento continuo del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro ed alla prevenzione; **4)** a fornire le risorse umane e strumentali necessarie; **5)** a far sì che i lavoratori siano sensibilizzati, informati e formati per svolgere i loro compiti in sicurezza e per assumere le loro responsabilità in materia di sicurezza e salute sul lavoro; **6)** a coinvolgere e consultare i lavoratori, anche attraverso i loro responsabili per la sicurezza; **7)** a riesaminare periodicamente la documentazione implementata; **8)** a definire e diffondere, all'interno dell'azienda, gli obiettivi di sicurezza e salute sul lavoro e i relativi programmi di attuazione; **9)** a monitorare costantemente la sicurezza sul lavoro, attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi e della funzionalità del sistema; **10)** verificare i dati da richiedere alle ditte appaltatrici e i dati da fornire alle medesime (sul punto si rimanda integralmente al DVR).

La Direzione si impegna a: 1) acquistare e distribuire prodotti conformi alle richieste dei Clienti; 2) mantenere il massimo livello di servizio al cliente; 3) assicurare al cliente la pronta risoluzione dei reclami; 4) adottare un orientamento di gestione diretto al costante sviluppo strutturale e tecnologico dell'Azienda; 5) tenere sotto controllo le attività che possono generare impatti sull'ambiente, in particolare per quanto riguarda gli aspetti della gestione dei rifiuti e degli sversamenti di sostanze, degli scarichi idrici; 6) rispettare le normative nazionali e le prescrizioni cogenti di legge, con particolare alla limitazione dell'impatto ambientale ed alla tutela della salute e della sicurezza sul posto di lavoro; 7) promuovere e mantenere attivo un processo costante di miglioramento, assicurandone il continuo riesame e verifica di efficacia.

A tale scopo l'Azienda si assume i seguenti impegni:

- ✓ definire e mantenere costantemente aggiornate e adeguate agli scopi dell'organizzazione le linee strategiche di sviluppo dell'Azienda definite nella presente Politica per la Qualità Ambiente;
- ✓ mettere a disposizione le risorse necessarie allo svolgimento e al controllo delle attività ed al loro miglioramento continuativo;
- ✓ stabilire e riesaminare, con periodicità minima annuale, gli obiettivi misurabili di miglioramento per ogni area/processo della gestione aziendale;
- ✓ comunicare, all'interno dell'Azienda, i propri intendimenti ed obiettivi, tramite la diffusione della presente Politica per la Qualità-Ambiente-Sicurezza, in modo che sia compresa e sostenuta a tutti i livelli dell'organizzazione;
- ✓ diffondere e promuovere la presente Politica anche all'esterno dell'azienda, in modo da favorire la comprensione delle linee strategiche di qualità ed ambientali adottate anche agli operatori esterni e sensibilizzarli in tal senso.

Politica della Qualità-Ambiente si rimanda al sistema di gestione integrato e al documento "Politica per la Qualità, l'ambiente e la sicurezza", ultima revisione

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

La società è certificata ISO 45001:2018 dal 11/05/2020, rinnovata a maggio 2024.

L'organizzazione del sistema: compiti e responsabilità

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Per ciò che concerne le definizioni, si rimanda integralmente al D. Lgs. 81/08 e, per maggiore completezza, all'ultima versione del DVR.

Adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08 con specifico riferimento alle singole funzioni

In tale sede giova precisare che la **EuroCorporation S.r.l.** ha individuato sia nei reparti di ufficio che nei reparti di produzione figure formate sia come preposti, al fine di presidiare con attenzione all'adempimento degli obblighi imposti dalla normativa in materia.

La delega ex art. 16 per l'ambiente è rilasciata a Tommaso Orlandini, Dottore Geologo.

Il servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)

Nell'adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di Lavoro si avvale, ricorrendo anche a soggetti esterni alla Società (consulenti professionisti), del Servizio di Prevenzione e Protezione che provvede:

- all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;
- ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive a seguito della valutazione dei rischi e i sistemi di controllo di tali misure;
- a proporre i programmi di informazione e formazione dei Lavoratori;
- a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- a fornire ai Lavoratori ogni informazione in tema di tutela della salute e sicurezza sul lavoro che si renda necessaria. Qualora nell'espletamento dei relativi compiti, il RSPP della Società verificasse la sussistenza di eventuali criticità nell'attuazione delle azioni di recupero prescritte dal Datore di Lavoro, il RSPP coinvolto dovrà darne immediata comunicazione al Datore di Lavoro che interverrà prontamente, dandone informativa all' ODV. L'eventuale sostituzione del RSPP dovrà altresì essere comunicata all'ODV con l'espressa indicazione delle motivazioni a supporto di tale decisione. Il RSPP deve avere capacità e requisiti professionali in materia di prevenzione e sicurezza e, precisamente, deve:
 - ✓ essere in possesso di un titolo di istruzione secondaria superiore;
 - ✓ aver frequentato specifici corsi di formazione e di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed aver conseguito i relativi attestati.

Il RSPP è coinvolto all'occorrenza ed è invitato alle riunioni dell'ODV relativamente alle materie di sua competenza.

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

Comunicazione, flusso informativo e cooperazione

Al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, la Società si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori. A tal proposito la Società adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

a) dal basso verso l'alto ciascuno dei Lavoratori, ivi compreso anche il RLS, porta a conoscenza del proprio superiore gerarchico osservazioni, proposte ed esigenze di miglioria inerenti alla gestione della sicurezza in ambito aziendale;

b) dall'alto verso il basso, il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dalla Società per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo la Società garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici documentati che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure aziendali adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

Documentazione

La **EuroCorporation S.r.l.** dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:

- le cartelle sanitarie, le quali devono essere istituita e aggiornata dal Medico Competente e da lui custodita;
- il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.
- DUVRI
- Piano delle emergenze
- Nomine (RSPP, RLS, addetti alle emergenze)
- Attestati di formazione

La Società è altresì chiamata a garantire che:

- il RSPP, il Medico Competente, gli incaricati dell'attuazione delle misure di emergenza e pronto soccorso, vengano nominati formalmente;
- venga data evidenza documentale delle avvenute visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente dal RSPP e dal Medico Competente;
- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività aziendale;
- vengano conservati i manuali e le istruzioni per l'uso di macchine, attrezzature ed eventuali dispositivi di protezione individuale forniti dai costruttori;

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

- venga conservata ogni procedura adottata dalla Società per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e inserita per consultazione nell'intranet aziendale;
- tutta la documentazione relativa alle attività di Informazione e Formazione venga conservata a cura del RSPP e messa a disposizione dell'OdV.

L'attività di monitoraggio

Al fine di assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro, la Società:

- ✓ assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ✓ assicura un costante monitoraggio dell'adequatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- ✓ compie un'approfondita analisi con riferimento ad ogni incidente, mancato incidente o infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere. Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, la Società, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione. La Società garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari, vengano predisposti e tempestivamente attuati.

Il riesame del sistema

Al termine dell'attività di monitoraggio, i sistemi adottati dalla Società per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori sono sottoposti ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi attualmente adottati dalla Società sono:

- Codice Etico
- Flussi informativi ODV
- Procedure generali di controllo preventivo: (Valutazioni rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e verifica attuazione adempimenti, attuazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/08, incontro preventivo)
- Formazione ed informazione del personale
- DVR
- DUVRI
- Registri di manutenzione
- Controllo e manutenzione dei luoghi di lavoro e degli impianti

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008	Rev. di OTTOBRE 2024 approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

Datore di lavoro per la sicurezza e RSPP	Pianificazione di corsi di formazione organizzati nel periodo di riferimento. Elenco di nuove procedure adottate o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio.	In occasione delle riunioni con l'OdV
CDA Datore di lavoro per la sicurezza e RSPP	Aggiornamento sui rischi concernenti l'attività aziendale e sulle misure di sicurezza adottate nel periodo di riferimento Informazione su infortuni o quasi infortuni	Ad evento
Datore di lavoro per la sicurezza e RSPP	Aggiornamento sulle visite mediche effettuate nel periodo di riferimento.	In occasione delle riunioni con l'OdV
Datore di lavoro per la sicurezza e RSPP	Criticità emerse nel corso di visite ispettive da parte di Autorità pubbliche ed enti certificatori	Ad evento
Datore di lavoro per la sicurezza e RSPP Datore di lavoro per la sicurezza e RSPP e responsabile amministrativo	Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste nella presente Parte Speciale. Report delle spese preventivate e di quelle uscite effettive in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (dispositivi di protezione, formazione personale ...)	Ad evento Annuale

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

SEZIONE F- GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, siano coinvolti nella gestione degli "Adempimenti amministrativi e fiscali", nell'ambito delle seguenti attività sensibili, sia "dirette" che "strumentali" ai fini della commissione dei reati presupposto, come individuate nella Mappatura delle attività a rischio-reato.

1. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e s.m.i. che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendale relativo alla "**Gestione degli adempimenti amministrativi, contabili e gestione della fiscalità**".

Art. 24-ter D.lgs. 231/2001 – Delitti di criminalità organizzata

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)

Art. 25 bis D.lgs. 231/2001 – Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Art. 25-ter D.lgs. 231/01 – Reati Societari

- False comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.)
- Fatti di lieve entità (Art. 2621 bis c.c.)
- Impedito controllo (Art. 2625 c.c.)
- Indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (Art. 2627 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.)
- Formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (Art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (Art. 2635 bis c.c.)
- Illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.)

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (Art. 54 D.lgs. 19/2023)

Art. 25-octies D.lgs. 231/2001 – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (Art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (Art. 648-bis c.p.)
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
- Autoriciclaggio (Art. 648-ter.1 c.p.)

Art. 25-octies.1 D.Lgs. 231/2001– Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Art. 493 ter c.p. – Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti
- Art. 512-bis c.p. – Trasferimento fraudolento di valori (articolo aggiunto dal D.L. 105/2023 e modificato dal D.L. 19/2024)

Art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/2001– Reati Tributari

- Art. 2, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 3 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici
- Art. 4 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Dichiarazione infedele
- Art. 5 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Omessa dichiarazione
- Art. 8, co. 1 e 2 bis, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti
- Art. 10 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili
- Art. 10 quater, D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Indebita compensazione dei crediti d'imposta (introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020 e modificato dal D.lgs. n. 87/2024)
- Art. 11 D. Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte

Art. 25 sexiesdecies – D. Lgs. 231/2001 - Reati di contrabbando

(modificato dal D.lgs. 141/2024 che ha abrogato il TULD ed introdotto un nuovo corpus normativo)

- Art. 78 D.lgs. 141/2024 –Contrabbando per omessa dichiarazione
- Art. 79 D.lgs. 141/2024 – Contrabbando per dichiarazione infedele

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

Quest'ultima sezione di Reati presupposto è stata inserita in via prudenziale.

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Precisamente, le attività in cui potrebbe manifestarsi l'occasione di realizzazione dei reati suesposti sono le seguenti:

- **tenuta della contabilità:** gestione delle registrazioni finanziarie aziendali, inclusa la rilevazione di entrate, uscite e altre operazioni economiche, per garantire una contabilità accurata e conforme alle normative;
- **tenuta delle scritture contabili:** registrazione cronologica delle operazioni aziendali in libri contabili obbligatori (es. libro giornale, libro mastro) per fornire una traccia completa e verificabile della gestione finanziaria dell'azienda;
- **fatturazione attiva e passiva:** emissione di fatture ai clienti per le vendite di beni o servizi (fatturazione attiva) e registrazione delle fatture ricevute dai fornitori per gli acquisti (fatturazione passiva), con attenzione alla corretta gestione IVA;
- **predisposizione del bilancio e presentazione delle dichiarazioni fiscali:** preparazione del bilancio annuale, che riflette la situazione patrimoniale e finanziaria dell'azienda, e presentazione delle dichiarazioni fiscali obbligatorie (es. imposte sui redditi, IVA) entro i termini di legge;
- **gestione della fiscalità (processo di determinazione degli importi dovuti, dei versamenti e della presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi e sul valore aggiunto):** calcolo degli importi fiscali dovuti (es. imposte sui redditi, IVA), effettuazione dei versamenti alle autorità competenti e presentazione delle dichiarazioni fiscali relative a tali imposte;
- **gestione delle risorse finanziarie e della tesoreria:** pianificazione e monitoraggio delle entrate e delle uscite di cassa, gestione della liquidità aziendale e dei rapporti con le banche per garantire che l'azienda disponga delle risorse finanziarie necessarie per le sue operazioni quotidiane;
- **gestione delle operazioni straordinarie:** supervisione di operazioni finanziarie non ordinarie, come fusioni, acquisizioni, ristrutturazioni aziendali o altre transazioni che possono avere un impatto significativo sulla struttura o sulle finanze dell'azienda.
- **gestione degli acquisti di beni di provenienza extra UE – gestione processo degli acquisti:** organizzazione e la supervisione degli acquisti di beni provenienti da paesi al di fuori dell'Unione Europea. Questo processo include la gestione della documentazione doganale, l'assicurazione della conformità alle normative internazionali, e l'ottimizzazione dei costi di spedizione e delle tempistiche di consegna (attività inserita in via prudenziale);
- **gestione dei rimborsi spese:** attività volta al controllo delle spese anticipate dai lavoratori, entro il limite presente all'interno della procedura di gestione della nota spese, e correttamente rendicontate;
- **Gestione dei rapporti bilaterali con istituti di credito in materia di finanziamenti:** consistente nell'insieme di attività preordinate all'interazione e alla negoziazione con le banche o altri enti finanziari per ottenere, mantenere o rinegoziare finanziamenti necessari al funzionamento e allo sviluppo dell'azienda.
- **Gestione delle polizze assicurative e dei processi di liquidazione dei sinistri:** è un'attività aziendale che riguarda l'acquisizione, il monitoraggio e la gestione delle polizze assicurative, oltre alla gestione efficiente dei sinistri quando si verificano eventi coperti dalle polizze stesse.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di comportamento e di controllo si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

qualunque titolo sono coinvolti nel processo di gestione degli adempimenti amministrativi e fiscali.

Con riferimento alle attività sensibili, come sopra individuate, Eurocorporation ritiene altresì necessario che i Destinatari si uniformino in via generale ai principi di controllo e di comportamento di seguito riportati:

- assicurare l'osservanza, accuratezza, chiarezza, completezza e tempestività delle informazioni fornite da ciascuna funzione aziendale alla Società incaricata della gestione degli adempimenti fiscali;
- effettuare gli adempimenti in materia fiscale, con la massima diligenza, professionalità e tempestività in modo da fornire informazioni chiare, accurate, complete, fedeli e veritiere, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti per legge;
- assicurare che la documentazione relativa a tematiche fiscali sia prodotta dalle persone competenti in materia e preventivamente identificate e che sia sempre preventivamente condivisa con un procuratore autorizzato o il Responsabile di volta in volta coinvolto;
- utilizzare canali di comunicazione che permettano la successiva tracciabilità/formalizzazione delle informazioni inviate e/o ricevute;
- nel caso in cui la documentazione fiscale sia prodotta - in tutto o in parte - con il supporto di soggetti terzi (consulenti, fiscalisti, ecc.), garantire che la selezione degli stessi avvenga sempre nel rispetto dei requisiti di professionalità, indipendenza, competenza e in riferimento a questi, la scelta sia motivata;
- prestare completa e immediata collaborazione ai funzionari della Pubblica Amministrazione durante le ispezioni, fornendo puntualmente ed esaustivamente la documentazione e le informazioni richieste;
- assicurare il rispetto degli adempimenti e delle scadenze definite dalla normativa fiscale sia in materia di imposte dirette che indirette;
- conservare le scritture contabili, fiscali ed altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione, per la durata prevista dalla normativa.
- non intrattenere rapporti commerciali e/o finanziari, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, del traffico di droga, dell'usura;
- non assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per interposta persona, con soggetti, persone fisiche o giuridiche, che presentino profili di anomalia dal punto di vista dell'affidabilità e reputazione dei soggetti e delle operazioni da concludere (**Third Party due diligence**);
- programma di formazione – nell'ambito della Formazione 231 – rivolto a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nelle Attività a Rischio, che riguarderà, tra l'altro, le principali nozioni e problematiche giuridiche relative ai Reati di riciclaggio e di terrorismo;

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- verifica delle caratteristiche di liceità, onorabilità e professionalità dei Fornitori e Consulenti (i dati raccolti in merito devono essere completi ed aggiornati, sia per una corretta e tempestiva individuazione dei medesimi, sia per una validazione del loro profilo secondo quanto previsto dalle procedure aziendali adottate dalla Società);
- verifica che le controparti contrattuali con le quali vengano concluse operazioni di rilevante entità, non abbiano sede o residenza in paesi considerati come non cooperativi dal GAFI e non siano ricomprese nelle liste nominative rinvenibili nel sito di Banca d'Italia sezione Unità di Informazione Finanziaria (UIF); in tali casi sarà necessario che l'operazione venga comunicata all'Organismo di Vigilanza con le modalità descritte nella Parte Generale del presente Modello;
- trasparenza e tracciabilità degli eventuali accordi con altre società per la realizzazione di investimenti, in Italia e all'estero;
- effettuazione di controlli sia formali che sostanziali dei flussi finanziari aziendali in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo etc...) e degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni);
- diniego di utilizzo di denaro contante per importi complessivamente pari o superiori a Euro 4.999,00. evidenza formale della lettera di richiesta dell'elargizione e dell'accettazione della delibera (o altro documento equivalente) da parte dell'Ente beneficiario;
- approvazione della elargizione, nel rispetto del principio di segregazione delle funzioni;
- definizione dei limiti che le singole elargizioni devono rispettare per quanto riguarda l'oggetto e l'importo del contributo e della natura degli enti che possono ricevere elargizioni;
- verifica dell'utilizzo e della destinazione del contributo erogato, tramite lettera di feed-back da parte dell'Ente beneficiario, necessaria per la registrazione a sistema della consuntivazione dell'elargizione;
- controllo sul rispetto dei vincoli normativi e delle policy aziendali relative agli eventi congressuali;
- evidenza documentale del processo di selezione dei fornitori utilizzati per le attività congressuali, al fine di garantire la trasparenza dell'assegnazione dell'incarico;
- il pagamento del corrispettivo per la consulenza è effettuato a fronte dell'avvenuto espletamento della prestazione professionale;
- i pagamenti ai consulenti/professionisti esterni siano effettuati direttamente ed esclusivamente sul conto intestato agli stessi e mai su conti cifrati o in contanti o in favore di un soggetto diverso;
- i mezzi di pagamento da utilizzare sono definiti in conformità alle modalità e ai limiti previsti dalla normativa vigente e, comunque, in modo da garantire la tracciabilità delle operazioni effettuate.

In ogni caso, a tutti i Destinatari è fatto espresso divieto di:

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-economica della documentazione fiscale presentata;
- esibire documenti e dati fiscali falsi o alterati e/o omettere informazioni dovute al fine di orientare a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;
- presentare dichiarazioni fiscali non veritiere esibendo documenti in tutto o in parte non corrispondenti alla realtà;
- distruggere, alterare od occultare registrazioni, verbali, scritture contabili e qualsiasi tipo di documento o dato;
- dichiarare il falso ovvero persuadere altri a farlo;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolarne la ricostruzione (dei redditi o del volume di affari) da parte dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Autorità di Vigilanza nell'ambito di una visita ispettiva;
- presentare false dichiarazioni nei confronti di Enti Pubblici, avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento o ad indurre in errore l'Amministrazione Finanziaria, ad esempio indicando in dette dichiarazioni elementi attivi per un ammontare inferiore a quelli effettivi ovvero elementi passivi fittizi, anche in concorso con soggetti mandatarî esterni, al fine di ridurre il carico fiscale (imposte sul reddito o sul valore aggiunto);
- pianificare azioni fiscali aggressive e adottare azioni fiscali artificiose, ovvero transazioni che non riflettono la sostanza economica e da cui derivino vantaggi fiscali indebiti;
- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da ostacolarne la ricostruzione (dei redditi o del volume di affari) da parte dell'Amministrazione Finanziaria e dell'Autorità di Vigilanza nell'ambito di una visita ispettiva;
- collaborare nel registrare dati fiscali fittizi (o attuare qualsiasi altro artificio o raggirò) derivanti da fatture o altri documenti di fornitori di beni e/o servizi inesistenti utili alla presentazione di false comunicazioni/dichiarazioni sociali e tributarie;
- porre in essere qualsiasi operazione fiscale qualora vi sia il fondato sospetto che ciò possa esporre la Società al rischio di commissione (anche a titolo di concorso) di uno dei reati disciplinati dal D. Lgs. 231/2001, quali, ad esempio, di associazione a delinquere, anche transnazionale, riciclaggio, ricettazione o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio;
- occultare o distruggere corrispondenza o ogni altra documentazione relativa al presente Protocollo. Si precisa che, nel caso di attività gestite in outsourcing, per la disciplina ed i controlli specifici posti a presidio del processo in oggetto, si rimanda alle Procedure aziendali adottate dall'outsourcer.

FOCUS NORMATIVO: la somministrazione o interposizione di manodopera.

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

Dopo aver affrontato i profili inerenti l'illiceità del contratto di somministrazione, all'interno della Parte Speciale Sezione B Approvvigionamenti, nella presente parte speciale sono trattati i profili fiscali della disciplina a conclusione del focus sulla trasparenza della filiera.

In ipotesi di somministrazione illecita, risulta astrattamente configurabile il reato di frode fiscale ex art. 2 del D.lgs. n. 74 del 2000, stante la diversità tra il soggetto emittente la fattura e quello che ha fornito la prestazione, in quanto la società che ha effettuato l'interposizione illegale di manodopera, in questo modo, ha fatto uso di fatture per operazioni inesistenti. (Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 27.01.2022, N. 16302).

L'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti che dissimulano un'attività illecita di somministrazione di manodopera, mascherata dalla conclusione di fittizi contratti di appalto di servizi, ex art. 29 del D.lgs. n. 276/2003, integra un'operazione soggettivamente inesistente stante il carattere dissimulato del contratto, integrando il reato tributario. Quanto al versante dell'IVA, il contratto fittiziamente interposto consente il recupero indebito dell'imposta stessa, mentre con riguardo all'imposta sui redditi, l'utilizzo della fattura che dissimula una diversa prestazione apre la strada alla detrazione di costi anch'essi fittizi, essendo funzionale ad abbattere indebitamente il reddito di esercizio mediante imputazione del costo dei servizi, rappresentato dal costo del lavoro che altrimenti le società non avrebbero potuto detrarre. La fittizietà dell'oggetto, consentendo la deduzione di costi altrimenti non deducibili, comporta la rilevanza del reato anche ai fini delle imposte dirette.

Pertanto, le fatture formalmente riferite a un contratto di appalto di servizi, che occulti di fatto una somministrazione irregolare di manodopera, costituisce un negozio giuridico apparente diverso da quello intercorso. Tale circostanza comporta significative conseguenze fiscali in quanto l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto. Infatti, l'esposizione nella dichiarazione di dati fittizi anche solo soggettivamente implica la creazione delle premesse per un rimborso al quale non si ha diritto. Ciò comporterebbe anche un indebito recupero dell'IVA. Il diritto alla detrazione dell'IVA non può infatti prescindere dalla regolarità delle scritture contabili ed in particolare della fattura che è considerata documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa.

PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- Codice Etico
- Segregazione delle funzioni

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- Procedura generale di controllo preventivo (gestione di cassa per pagamenti e relativi protocolli interni, gestione di cassa per incassi e relativi protocolli interni, gestione banche e relativi protocolli interni, crediti e debiti a breve termine, strumenti contabili e organizzazione del piano dei conti, redazione del bilancio)
- Controllo sull'emissione delle fatture
- Doppia Firma per la stipulazione del contratto e corretta archiviazione del medesimo
- Controllo sui flussi di pagamento
- MOG 231
- Formazione ed informazione al personale
- Flussi informativi all'OdV e report periodici all'Organo amministrativo
- Controllo sulla congruità del prezzo corrisposto (congruità qualitativa e quantitativa tra la prestazione e/o la fornitura di beni e/o servizi per la quale è stata emessa il documento contabile e la fattura stessa)
- Sistema di segnalazione Whistleblowing

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONE COINVOLTA	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITÀ
CDA Uff. Amministrativo	- Segnalazione dell'avvio di eventuali procedimenti, anche solo in fase istruttoria e anche di rilievo meramente amministrativo (non penale), da parte dell'Agenzia delle Entrate nei confronti della Società	In caso di modifiche sarà l'Amministrazione a darne comunicazione
CDA Uff. Amministrativo	- Controlli effettuati sui processi di fatturazione nel periodo di riferimento e segnalazione di eventuali criticità rilevate. - Controlli effettuati sulla tenuta della contabilità. - Verifica delle dichiarazioni fiscali rilasciate dalla Società. - Trasmissione bilancio di esercizio - Verifica della corrispondenza tra i certificati rilasciati in qualità di sostituto	In caso di modifiche sarà l'Amministrazione a darne comunicazione

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI CONTABILI E DELLA FISCALITÀ	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

	d'imposta (o comunque dovuti) e l'effettivo versamento delle ritenute. - Comunicazione di eventuali compensazioni con l'Erario	
CDA Uff. Amministrativo	- Elenco di nuove procedure adottate da EuroCorporation o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio	In caso di modifiche sarà l'Amministrazione a darne comunicazione
CDA Uff. Amministrativo	- Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio di cui alla presente Parte Speciale.	In caso di modifiche sarà l'Amministrazione a darne comunicazione
CDA Uff. Amministrativo	- Report periodico all'OdV in merito alla congruità del prezzo corrisposto tra la prestazione e/o la fornitura di beni e/o servizi	In occasione delle riunioni con l'OdV

	MOG 231 GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

SEZIONE G - GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, siano coinvolti nella gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi.

1. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal Decreto 231/2001 e smi che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo “**Gestione della sicurezza e manutenzione dei sistemi informativi**”.

Art. 24 bis D.lgs. 231/2001– Delitti informatici e trattamento illecito di dati (come modificato dalla L. 90/2024 entrata in vigore il 17.7.24)

- Falsità in documenti informatici (art. 491**bis** c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615**ter** c.p.)
- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615**quater** c.p.)
- Intercettazione, impedimento, interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 **quater** c.p.)
- Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617**quinqües** c. p.)
- Estorsione informatica (art. 629 c.3 c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635**bis** c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635**ter** c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 **quater** c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico telematico (Art. 635 **quater**.1 – articolo introdotto dalla Legge Cybersicurezza n. 90/2024)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse (art. 635**quinqües** c.p., articolo modificato dalla Legge Cybersicurezza n. 90/2024)
- Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 **quinqües** c.p.)

Art. 25-ter D.lgs 231/01 – Reati societari

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 25-octies.1 D.lgs 231/01 – Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti

- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-**quater** c.p.).

	MOG 231 GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p., modificato dal D. Lgs. 19/2024)
- Frode Informatica (Art. 640 ter c.p.)

Art. 25 novies D.lgs. 231/2001 – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 comma 1 lett. a *bis* e comma 3 L. 633/1941)
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *bis* L. 633/1941)
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *ter* L. 633/1941, modificato dalla L. 93/2023)
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *septies* L. 633/1941)
- Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (art. 171 *octies* L. 633/1941)

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Nell'ambito di tale processo sono stati individuate le seguenti attività sensibili, nella Mappatura delle attività a rischio-reato:

- **utilizzo dei sistemi informatici della Società per trasmettere comunicazioni o dati alla Pubblica Amministrazione:** Impiego delle piattaforme digitali aziendali per inviare informazioni e documentazione ufficiale (es. dichiarazioni fiscali, domande di autorizzazione) agli enti pubblici, garantendo sicurezza, accuratezza e conformità con le normative;
- **utilizzo di software e banche dati:** gestione e utilizzo di programmi informatici specifici e accesso a database per facilitare attività aziendali come la contabilità, la gestione delle risorse umane, il monitoraggio delle vendite e la ricerca di informazioni strategiche;
- **gestione del sito internet:** amministrazione del sito web aziendale, includendo l'aggiornamento dei contenuti, la manutenzione tecnica, la sicurezza informatica e l'ottimizzazione per una buona visibilità online, nonché l'interazione con i clienti tramite piattaforme digitali;
- **gestione dei rapporti con i fornitori pubblici e privati:** supervisione e mantenimento delle relazioni con i fornitori di beni o servizi, sia del settore pubblico che privato. Include negoziazioni contrattuali, gestione degli ordini, monitoraggio delle prestazioni e risoluzione di eventuali problematiche.

Le attività che attengono ai rapporti con la PA vengono presidiati nella Sezione A della presente Parte Speciale

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

La Società, in base a quanto previsto dal Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 (GDPR), ha adottato un **sistema di gestione privacy** al quale si rimanda integralmente.

La presente Parte Speciale prevede a carico dei Destinatari l'espresso divieto di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate;

	MOG 231 GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- tenere comportamenti attinenti all'utilizzo delle risorse e sistemi informatici che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici aziendali;
- utilizzare i sistemi informatici aziendali per finalità non connesse alla mansione svolta;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato dal diritto d'autore.

La Società osserva a sua volta i seguenti adempimenti:

- fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione relativamente al corretto utilizzo delle risorse informatiche aziendali e dei sistemi applicativi ed al rischio della commissione dei reati di cui all'artt. 24bis del Decreto;
- regola l'utilizzo dei sistemi informatici e l'accesso agli stessi da parte dei Destinatari sulla base delle finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- effettua, nel rispetto della normativa sulla privacy, degli accordi sindacali in essere e dello Statuto dei Lavoratori, controlli in linea e periodici sulla rete informatica aziendale al fine di individuare comportamenti anomali;
- predispone e mantiene adeguate difese fisiche e di rete a protezione dei server e, in generale, delle proprie risorse informatiche;
- effettua periodici inventari dei software e delle banche dati in uso presso l'azienda e verifica che l'utilizzo degli stessi sia legittimato da apposita licenza.

Ai fini dell'attuazione dei principi generali elencati nel precedente paragrafo, devono rispettarsi, oltre alle regole e ai principi generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello, i principi specifici qui di seguito descritti. In particolare, ai Destinatari è fatto divieto di:

- modificare in qualsiasi modo la configurazione delle Postazioni di Lavoro fisse o mobili assegnate dalla Società;
- ottenere Credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici aziendali, o di terzi con metodi o procedure differenti da quelle a tale scopo autorizzate dalla Società;
- installare o utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici;
- installare o utilizzare strumenti software non autorizzati;
- manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico aziendale di clienti o di terzi, comprensivo di dati, archivi e programmi;
- effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici aziendali salvo il caso in cui vengano effettuate con l'autorizzazione dell'IT;
- divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno alla Società le proprie Credenziali di accesso ai sistemi ed alla rete aziendale o di terzi;

	MOG 231 GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici aziendali o di terzi per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;
- violare i sistemi informatici di società concorrenti e di terzi per acquisire la documentazione relativa ai loro progetti;
- danneggiare le infrastrutture tecnologiche di società concorrenti e di terzi al fine di impedirne l'attività o danneggiarne l'immagine;
- manipolare i dati presenti sui propri sistemi come risultato dei processi di business;
- danneggiare, distruggere o manomettere documenti informatici aventi efficacia probatoria, registrati presso enti pubblici (es. polizia, uffici giudiziari, etc...), e relativi a procedimenti o indagini giudiziarie in cui la Società sia coinvolta a qualunque titolo;
- utilizzare gli strumenti informatici in dotazione per finalità non connesse all'attività lavorativa;
- utilizzare strumenti informatici diversi da quelli in dotazione;
- accedere ad un sistema informatico di un collega senza preventivo consenso, al fine di estrarre dati, modificarne il contenuto o semplicemente prenderne visione;
- accedere a reti aziendali appartenenti al precedente posto di lavoro tramite strumenti di accesso remoto;
- utilizzare software, immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi.

La Società a sua volta pone in essere i seguenti adempimenti:

1. informa adeguatamente i Destinatari dell'importanza di mantenere le proprie Credenziali confidenziali e di non divulgare le stesse a soggetti terzi e sull'utilizzo delle password secondo gli standard internazionali;
2. informa i Destinatari della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici;
3. informa i Destinatari della necessità di spegnere (log off) i propri sistemi informatici al termine della giornata lavorativa;
4. informa i Destinatari dell'importanza di un corretto utilizzo del materiale protetto dal diritto d'autore e, in particolare, sulle corrette modalità di selezione e utilizzo delle immagini in occasione della realizzazione di materiale pubblicitario;
5. imposta i sistemi informatici stessi in modo tale che, qualora non vengano utilizzati per un determinato periodo di tempo (massimo 10 minuti), si blocchino automaticamente (tale misura di sicurezza consiste, ad esempio, nella predisposizione del blocco automatico dello screen saver); fornisce un accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Destinatari che ne abbiano necessità ai fini lavorativi;
6. dota la stanza dei server di dispositivi (chiavi o badge) che consentono l'accesso solo a specifiche funzioni aziendali e ditte in *outsourcing* con compiti in materia di sicurezza informatica e di pertinenza legata ad attività manutentive dei sistemi ed impianti ivi contenuti;

	MOG 231 GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

7. protegge per quanto possibile ogni sistema informatico societario al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
8. disciplina l'iter autorizzativo per la richiesta e la conseguente applicazione di dispositivi informatici sulla rete aziendale;
9. fornisce ogni sistema informatico di adeguato software firewall e antivirus e fa sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
10. adotta adeguate metodologie di controllo al fine di verificare che non vi sia l'utilizzo di più licenze rispetto a quelle concordate con i fornitori dei relativi software;
11. limita l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
12. qualora sia necessario accedere alla rete informatica dall'esterno (il c.d. "accesso da remoto"), limita l'accesso alla rete informatica aziendale adottando e mantenendo sistemi di autenticazione coerenti rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei destinatari.
13. Identificare in maniera chiara e tracciata i soggetti autorizzati o delegati ad eseguire i pagamenti per conto della Società, sia in contanti che mediante strumenti di pagamento diversi.
14. In caso di utilizzo di valuta virtuale, prevedere la verifica che i flussi finanziari abbiano ad oggetto valute di cui sia garantita e tracciata la provenienza da exchange abilitati in base alle normative vigenti.
15. Prevedere un monitoraggio periodico degli strumenti di pagamento, di cui possa garantire la titolarità.
16. Adottare misure organizzative e tecniche idonee a garantire che i prodotti realizzati non abbiano caratteristiche di progettazione e/o tecniche-costruttive tali da consentire la commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti.

PRESIDI ATTUATI

- Codice etico
- Procedure generali di controllo
- Misure di sicurezza informatiche (Antivirus, Firewall, Back Up, Password, Gruppi di continuità)
- Flussi informativi all'OdV
- Formazione ed informazione del personale
- MOG 231
- Sistema di Segnalazioni Whistleblowing
- Sistema di Gestione Privacy (GDPR – Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali)

	MOG 231 GESTIONE DELLA SICUREZZA E MANUTENZIONE DEI SISTEMI INFORMATIVI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	---	--

- Sistema di autorizzazioni
- Blocco Schermo
- Privacy policy aziendale
- Policy utilizzo strumenti informatici

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONE COINVOLTA	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITA'
Legale rappresentante/IT	Descrizione dei presidi informatici adottati dalla Società per impedire utilizzi impropri dei sistemi informatici da parte dei dipendenti. Adozione di piani di business continuity e disaster recovery. Test effettuati nel periodo di riferimento per verificare l'efficacia dei sistemi di sicurezza informatica. Segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente.	In sede di riunione con l'OdV



MOG 231

**GESTIONE DELLA SICUREZZA E
MANUTENZIONE DEI SISTEMI
INFORMATIVI**

REV. DI OTTOBRE 2024

**Approvata con delibera
del Consiglio di
amministrazione**

	Descrizione di criticità evidenziate nel periodo di riferimento (es. installazione di software non autorizzati, accesso forzato a sistemi protetti o non autorizzato a stanze server, manomissione di dati etc..).	
Legale rappresentante/IT	Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio previste dalla presente Parte Speciale.	semestrali
Legale rappresentante/IT/ responsabile amministrativo	Segnalazione di eventuali utilizzi scorretti dei sistemi informatici da parte del personale dipendente e indicazione delle sanzioni disciplinari irrogate. Elenco di nuove procedure adottate o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio Eventuali data breach, perdita di dati , accessi non autorizzati Eventuali utilizzi indebiti di carte di pagamento o strumenti di pagamento diversi dai contanti; anomalie circa l'utilizzo di detti strumenti Verifica periodica dei flussi finanziari che abbiano ad oggetto valute virtuali	In occasione delle riunioni con l'OdV Ad evento Ad evento Annuale

	MOG 231 GESTIONI OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

SEZIONE H. GESTIONI OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION S.R.L.**, siano coinvolti nella gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni.

1. REATI PRESUPPOSTO

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal Decreto 231/2001 e s.m.i. che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendale **"gestione omaggi, liberalità e sponsorizzazioni"**

Art. 25 ter D.lgs. 231/2001– Reati Societari

- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.)

Art. 25 octies D.lgs. 231/2001– Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

- Ricettazione (Art. 648 c.p.)
- Riciclaggio (Art. 648 bis c.p.)
- Reimpiego di denaro (Art. 648 ter c.p.)
- Autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)

Art. 25 decies D.lgs. 231/2001– Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (Art. 377-bis c.p.)

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

Tanto premesso, si segnala che attualmente Eurocorporation non ha emesso alcun tipo di omaggio né gestisce alcuna attività a livello di sponsorizzazione, tuttavia, si indicano le seguenti attività sensibili, come quelle maggiormente a rischio, come individuate nella Mappatura delle attività a rischio-reato:

- **gestione dei rapporti con i fornitori pubblici:** omaggi o vantaggi economici non dichiarati offerti ai funzionari pubblici per influenzare decisioni o per ottenere trattamenti di favore nei contratti di fornitura;
- **gestione dei rapporti con i fornitori privati:** accordi che implicano omaggi o sponsorizzazioni in cambio di condizioni più favorevoli nei contratti, riducendo la trasparenza o l'equità nei rapporti commerciali;
- **gestione delle attività di sponsorizzazione:** sponsorizzazioni che celano attività di corruzione, dove un contributo finanziario è dato non per scopi promozionali ma per ottenere favori in ambito contrattuale o amministrativo;
- **gestione dei rapporti con i funzionari pubblici (anche in occasione di verifiche ed ispezioni):** offerte di regali o vantaggi durante controlli o verifiche ufficiali per ottenere trattamenti di favore o per nascondere violazioni regolamentari;
- **gestione delle risorse umane:** accordi con dipendenti o esterni (attraverso regali o sponsorizzazioni) finalizzati ad ottenere favoritismi nel processo di assunzione o carriera, danneggiando l'equità e la

	MOG 231 GESTIONI OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

trasparenza aziendale.

3. PRINCIPI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO

I seguenti principi di comportamento e di controllo si applicano ai Destinatari del presente Modello a qualunque titolo coinvolti nel processo di gestioni omaggi, liberalità e sponsorizzazioni:

- le donazioni possono essere elargite sulla base di puro spirito liberale, per finalità culturali, di integrazione e sostegno sociale o di sviluppo dell'ambiente;
- le sponsorizzazioni sono consentite al solo fine di associare positivamente l'immagine della Società ad iniziative che riflettano i valori aziendali e devono essere effettuate mediante la stipula di specifici contratti, senza mai risultare "eccessive";
- non è ammessa alcuna elargizione che possa costituire, in maniera implicita o esplicita, un vincolo per l'Ente a prediligere i servizi della Società in fase di promozione e vendita degli stessi, né tanto meno che possa in alcun modo influenzare il giudizio del personale dell'Ente beneficiario o ottenere in altro modo un vantaggio in termini di business;
- la Società non ammette erogazioni che possano essere interpretate come eccedenti le normali pratiche commerciali o di cortesia;
- la Società non deve porre in essere qualsiasi operazione volta ad indicare in una delle dichiarazioni relative alle imposte da presentare agli Enti Pubblici, elementi attivi o passivi per un ammontare differente rispetto a quello effettivo;
- le erogazioni in denaro devono essere gestite nel rispetto della normativa antiriciclaggio applicabile;
- con riferimento alle donazioni nei confronti di Enti Pubblici, deve essere accertato che la richiesta da parte dell'ente sia sottoscritta dal soggetto che ne abbia la rappresentanza legale;
- la donazione non può essere disposta nei confronti di una persona fisica, ma solo a favore di Enti; in ogni caso, laddove possibile, deve essere chiaramente identificato il reparto o la funzione beneficiaria dell'erogazione all'interno dell'Ente stesso;
- gli omaggi in favore di dipendenti pubblici sono, generalmente, vietati; laddove ammessi, in base ad una eccezionale autorizzazione preventiva da parte del Legale Rappresentante, il loro valore non può, comunque, superare l'importo di € 150,00, in conformità al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- gli omaggi non possono consistere in denaro o equivalenti e, in ogni caso, devono essere occasionali e appropriati al contesto di business e alle circostanze, anche se rivolti a soggetti privati che non ricoprono pubbliche funzioni;
- gli omaggi non devono essere erogati o accettati al fine di ottenere un vantaggio in termini di business (e.g. per concludere affari e/o conseguire vantaggi contrattuali);
- le occasioni di ospitalità e intrattenimento devono essere conformi alle consuetudini e collocarsi ragionevolmente nell'ambito delle normali attività di business;
- la Società deve garantire, prima dell'attivazione di ciascuna erogazione di sponsorizzazione o liberalità, l'adequazione degli obiettivi, la trasparenza e documentabilità delle stesse, nonché il corretto trattamento fiscale;
- la documentazione, acquisita o prodotta, relativa all'erogazione di donazioni, sponsorizzazioni, omaggi o altro genere di liberalità è conservata e archiviata a cura della Direzione/Funzione aziendale competente.

	MOG 231 GESTIONI OMAGGI, LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI	REV. DI OTTOBRE 2024 Approvata con delibera del Consiglio di amministrazione
---	--	--

PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- Codice Etico
- MOG 231
- Formazione e informazione del personale
- Flussi informativi all'OdV
- Sistema di Segnalazioni Whistleblowing

4. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni/Direzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONE COINVOLTA	DESCRIZIONE INFORMATIVO FLUSSO	PERIODICITÀ
Responsabile amministrativo Responsabile acquisti Legale rappresentante	Eventuale piano annuale delle donazioni /sponsorizzazioni e rendicontazione di quelle effettuate nell'anno	annuale
Legale rappresentante	Elenco di nuove procedure adottate da EuroCorporation o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio	In caso di modifica
Legale rappresentante Responsabile amministrativo	Esiti degli eventuali controlli effettuati sulle Attività a Rischio	All'occorrenza, in caso di controllo ed in ogni caso annualmente.

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	REV. ottobre 2025 Approvata con delibera dal Consiglio di amministrazione
---	--	---

SEZIONE I - GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE

La presente Sezione trova applicazione nei confronti dei Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, per conto o nell'interesse di **EUROCORPORATION**, siano coinvolti nella gestione degli adempimenti ambientali.

Il presente paragrafo illustra brevemente i reati previsti dal D.lgs. 231/2001 e smi che potenzialmente potrebbero essere commessi nel processo aziendale relativo alla "**Gestione degli adempimenti in materia ambientale**"

1. REATI PRESUPPOSTO

Art. 25-undecies D.lgs. 231/2001– Reati Ambientali (*modificato dalla L. 147/2025 di conversione del D.L. 116/2025 Terra dei Fuochi*)

- Inquinamento ambientale (art. 452**bis** c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452**quater** c.p.)
- Inquinamento ambientale e disastro ambientale colposi (art. 452**quinqies** c.p.)
- Traffico ed abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452**sexies** c.p.)
- Impedimento del controllo (art. 452**septies** c.p.)
- Circostanze aggravanti (art. 452**octies** c.p.)
- Omessa bonifica (art. 452**terdecies** c.p.)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452**quaterdecies** c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727**bis** c.p.) (inserita a titolo prudenziale)
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733**bis** c.p.) (inserita a titolo prudenziale)
- Scarico di acque reflue industriali senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata (Art. 137, c. 2 e 3, Cod. Amb.)
- Scarico di acque industriali eccedenti limiti tabellari (Art. 137, c. 5, Cod. Amb.)
- Violazione del divieto di scarico sul suolo, nel suolo e nelle acque sotterranee (Art. 137 c. 11, primo periodo)
- Abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari (Art. 255**ter** Cod. Amb.)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (Art. 256 cc. 1 e 1**bis** Cod. Amb.)
- Realizzazione e Gestione di discarica non autorizzata (Art. 256 c. 3 e 3**bis** Cod. Amb.)
- Art. 256 c.4 Cod. Amb. (Inosservanza delle prescrizioni)
- Miscelazione di Rifiuti Pericolosi (Art. 256 c.5 Cod. Amb.)
- Combustione di rifiuti (Art. 256**bis** Cod. Amb.)
- Omessa bonifica del sito inquinato (Art. 257 Cod. Amb.)
- Mancata comunicazione dell'evento inquinante alle Autorità competenti secondo le modalità indicate dall'art. 242 Cod. Amb (Art. 257 Cod. Amb.)
- Falsità nella predisposizione/impiego di un certificato di analisi dei rifiuti falso (Art. 258 c. 4, secondo periodo Cod. Amb.)
- Spedizione illegale di rifiuti (Art. 259 Cod. Amb.)
- Delitti colposi in materia di rifiuti (Art. 259**ter** Cod. Amb.)
- Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Art. 260**bis** Cod. Amb.)
- Emissioni in atmosfera (Art. 279 Cod. Amb.)

2. ATTIVITÀ A RISCHIO

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	REV. ottobre 2025 Approvata con delibera dal Consiglio di amministrazione
---	--	---

Tanto premesso, si indicano le attività sensibili, nell'ambito della **“gestione degli adempimenti ambientali”**.

Poiché la gestione degli adempimenti ambientali rappresenta il processo maggiormente a rischio reato, in quanto la Società **EUROCORPORATION** opera principalmente nello smaltimento rifiuti, si ritiene opportuno suddividere il suddetto processo in ulteriori sottoprocessi:

Con riferimento all'emissione in atmosfera:

- **Gestione delle attività connesse alla emissione in atmosfera (comunicazioni, inventario emissioni, controllo qualità combustibili)** : gestione delle comunicazioni obbligatorie alle autorità competenti riguardo alle emissioni inquinanti, la redazione di un inventario delle emissioni prodotte dall'azienda e il controllo della qualità dei combustibili utilizzati per minimizzare l'impatto ambientale;
- **Misurazione dei valori di emissione, comunicazione alle autorità competenti e attività connesse al superamento dei limiti:** monitoraggio delle emissioni inquinanti attraverso misurazioni periodiche, la trasmissione dei risultati alle autorità competenti e l'adozione di misure correttive nel caso in cui i valori superino i limiti imposti dalle normative ambientali.

Con riferimento allo smaltimento delle acque di scarico:

- **Richiesta di autorizzazione/rinnovo con riferimento alla autorizzazione agli scarichi e pagamento canone rinnovo:** richiesta di autorizzazione per effettuare scarichi di acque reflue, include la documentazione necessaria per il rinnovo dell'autorizzazione esistente e il pagamento del relativo canone;
- **Gestione delle attività connesse allo scarico di acque reflue e manutenzione del sistema di raccolta delle acque:** monitoraggio e la gestione degli scarichi di acque reflue, assicurandosi che siano conformi alle normative vigenti, e la manutenzione del sistema di raccolta per garantire un funzionamento efficiente e sicuro;
- **Misurazione dei valori e attività connesse al superamento dei limiti:** monitoraggio regolare dei parametri qualitativi e quantitativi delle acque reflue e segnalazione di eventuali superamenti dei limiti stabiliti dalle normative, nonché l'implementazione delle misure correttive ove necessario. A ciò consegue la registrazione, conservazione e archiviazione dei dati relativi alle misurazioni effettuate, assicurando che siano facilmente accessibili per verifiche future, audit o richieste da parte delle autorità competenti.

Con riferimento alla bonifica dei siti:

- **Comunicazioni sul superamento delle soglie e dei conseguenti adempimenti (bonifica dei siti):** segnalazione alle autorità competenti di eventuali superamenti delle soglie di inquinamento stabilite per determinate sostanze o parametri ambientali. In caso di superamento, l'azienda è tenuta a intraprendere specifici adempimenti, che possono includere la bonifica dei siti contaminati. La bonifica implica interventi finalizzati alla rimozione o al trattamento delle sostanze inquinanti per ripristinare la sicurezza e la salubrità dell'ambiente, assicurando la conformità alle normative ambientali.

Con riferimento alla gestione rifiuti:

- **Iscrizioni, comunicazioni e autorizzazioni da parte di soggetti competenti:** processo di registrazione e ottenimento delle autorizzazioni necessarie presso enti competenti per operare nel rispetto delle normative ambientali. Include anche la comunicazione di informazioni rilevanti agli enti preposti;
- **Gestione dei rapporti con funzionari pubblici relativi all'attività caratteristica (ARPAT, comunali):** interazione e la comunicazione con funzionari pubblici, come quelli dell'ARPAT (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale), per garantire la conformità alle normative e gestire eventuali controlli o ispezioni;
- **Classificazione dei rifiuti:** categorizzazione dei rifiuti in base alla loro natura (pericolosi o non

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	REV. ottobre 2025 Approvata con delibera dal Consiglio di amministrazione
---	--	---

- pericolosi) e alle normative vigenti, per garantire un trattamento e una gestione appropriati;
- **Gestione delle attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione dei rifiuti pericolosi:** gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei rifiuti pericolosi, dalla raccolta al trasporto, al recupero e smaltimento, garantendo che siano effettuati in modo sicuro e conforme alle normative;
 - **Gestione delle attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione dei rifiuti non pericolosi:** gestione di tutte le fasi del ciclo di vita dei rifiuti non pericolosi, dalla raccolta al trasporto, al recupero e smaltimento, garantendo che siano effettuati in modo sicuro e conforme alle normative;
 - **Gestione delle attività connesse alla raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione dei rifiuti pericolosi radioattivi:** trattamento e gestione specifica dei rifiuti radioattivi, che richiedono attenzioni particolari a causa della loro natura pericolosa e delle normative stringenti;
 - **Gestione delle attività connesse alla redazione dei documenti di analisi dei rifiuti:** preparazione e documentazione necessaria per analizzare i rifiuti, garantendo che le analisi siano accurate e conformi agli standard richiesti dalle normative;
 - **Raccolta, trasporto e conferimento di rifiuti costituiti da materie riutilizzabili ad impianti di recupero energetico:** processo di raccolta e trasporto di materiali riutilizzabili a impianti che li trasformano in energia, contribuendo al recupero delle risorse e alla sostenibilità;
 - **Autotrasporto per conto di terzi in campo nazionale ed internazionale:** servizio di trasporto di merci per conto di altre aziende, sia a livello nazionale che internazionale, nel rispetto delle normative ambientali;
 - **Autotrasporto per conto proprio finalizzato alle attività tipiche:** trasporto di merci effettuato dall'azienda per le proprie operazioni interne, come parte delle sue attività aziendali ordinarie;
 - **Attività di deposito, stoccaggio e movimentazione:** operazioni di immagazzinamento e gestione fisica dei rifiuti, assicurando che siano gestiti in modo sicuro e in conformità con le normative ambientali.

La Società si è dotata di un Sistema di Gestione Ambientale conforme alle norme **ISO 14001**, al fine di eliminare e, laddove ciò non sia possibile, limitare l'impatto ambientale dell'attività svolta.

Il Sistema di Gestione Ambientale risulta certificato da un soggetto indipendente esterno e sottoposto ad audit periodico, permettendo alla Società di formulare e formalizzare una politica ambientale, definire i relativi obiettivi, mantenere la conformità legislativa, monitorare e presidiare adeguatamente il rischio di danno ambientale.

La Società è inoltre soggetta all'**AIA (Autorizzazione Integrata Ambientale)**.

3. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E CONTROLLO

La presente Parte Speciale definisce i comportamenti che i Destinatari devono porre in essere nell'espletamento delle attività sensibili nell'ambito dei sottoprocessi individuati.

Obiettivo della presente Parte Speciale è di far sì che tali Destinatari si attengano – nella misura in cui gli stessi siano coinvolti nello svolgimento delle Attività a Rischio e in considerazione della diversa posizione e dei diversi obblighi che ciascuno di essi assume nei confronti di **EUROCORPORATION** – a regole di condotta conformi a quanto prescritto.

In particolare, la presente Parte Speciale ha la funzione di fornire ai Destinatari un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i medesimi sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello. Per quanto riguarda i principi procedurali specifici, si rimanda al documento **Procedure QSA, Politica Integrata e Analisi Ambientale**.

3.1. Ruoli, responsabilità e autorità nell'organizzazione

La **EUROCORPORATION** ha definito le responsabilità e le autorità attraverso l'organigramma generale.

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	REV. ottobre 2025 Approvata con delibera dal Consiglio di amministrazione
---	--	---

Per una completa descrizione dei ruoli e delle funzioni aziendali si rimanda al documento **“Procedure QSA”**.

A. Il processo di pianificazione

Per dare attuazione alla politica di cui al precedente paragrafo A, la Società, nell'ambito del processo di pianificazione, provvede alla definizione degli obiettivi di miglioramento al fine di soddisfare gli impegni stabiliti nella Politica Integrata e perseguire il miglioramento continuo. Come previsto dal **Procedure QSA**, il processo di definizione, controllo e riesame degli obiettivi e dei traguardi stabiliti costituisce una base sistematica per il miglioramento continuo delle prestazioni in materia di qualità, salute e sicurezza e ambiente.

B. Informazione e formazione

Il processo di pianificazione ed erogazione dell'informazione, formazione ed addestramento trova riscontro in una specifica **Procedura aziendale** che definisce ruoli, responsabilità e modalità di pianificazione, erogazione ed aggiornamento nonché di registrazione e verifica dell'apprendimento.

La suddetta procedura ha lo scopo di assicurare che qualsiasi persona che esegua, per l'Organizzazione o per conto di essa, compiti che influenzano la conformità ai requisiti del prodotto, attività che possono causare uno o più impatti ambientali significativi o il cui lavoro possa provocare un impatto significativo sulla salute e sulla sicurezza, abbia acquisito la competenza necessaria mediante appropriata istruzione, formazione o esperienza, permettere un'adeguata identificazione delle esigenze di formazione, di erogare la formazione stessa o mettere in atto altre azioni necessarie a coprire tali esigenze, valutarne l'efficacia e mantenere le registrazioni. Scopo della presente procedura è, infine, quello di rendere le persone consapevoli:

- Delle conseguenze reali e potenziali delle proprie attività e comportamenti sulla qualità dei prodotti;
- Delle conseguenze reali e potenziali delle proprie attività e comportamenti sulla salute e la sicurezza, sull'ambiente e dei benefici conseguenti al miglioramento delle proprie prestazioni individuali;
- Dei ruoli e delle responsabilità e dell'importanza della conformità alla politica integrata, alle procedure ed ai requisiti del SGQ, del SGS e del SGA, compresa la preparazione e risposta alle emergenze;
- Delle potenziali conseguenze di scostamenti dalle procedure.

Inoltre, ai Destinatari è richiesto di:

- verificare che i fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti, ove richiesto dal D. Lgs. 152/2006 e dalle ulteriori fonti normative e regolamentari, diano evidenza, in base alla natura del servizio prestato, del rispetto della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di tutela dell'ambiente;
- accertare, prima dell'instaurazione del rapporto, la rispettabilità e l'affidabilità dei fornitori di servizi connessi alla gestione dei rifiuti;
- gestire i rapporti con i funzionari degli Enti Pubblici preposti al controllo della normativa ambientale (es. ARPAT, Polizia Municipale), nell'ambito dei poteri conferiti, secondo principi di massima trasparenza, collaborazione, disponibilità e nel pieno rispetto del ruolo istituzionale della Pubblica Amministrazione, dando puntuale e sollecita esecuzione alle prescrizioni e agli adempimenti richiesti;
- verificare le autorizzazioni e le iscrizioni dei gestori ambientali cui la Società intrattiene rapporti;
- monitorare il tracciamento dei rifiuti in ingresso rispetto alle giacenze istantanee;
- adoperarsi immediatamente per la bonifica dei siti ove sussista una prescrizione impositiva;
- comunicare qualsiasi evento inquinante verificatosi, anche ove sussista il mero sospetto;
- verificare ed analizzare l'eventuale presenza di contaminazione dei siti di deposito ovvero di transito dei rifiuti.

È fatto espresso divieto ai Destinatari, di:

- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti e immetterli, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee;
- creare una discarica abusiva di rifiuti;
- miscelare categorie diverse di rifiuti pericolosi (oppure rifiuti pericolosi con quelli non pericolosi)

	MOG 231 GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA AMBIENTALE	REV. ottobre 2025 Approvata con delibera dal Consiglio di amministrazione
---	--	---

nell'ambito delle attività di accumulo e di deposito;

- falsificare il certificato di analisi dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso;
- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare il certificato di analisi dei rifiuti, fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche del rifiuto stesso;
- falsificazione di formulari per l'identificazione del trasporto di rifiuti e dei registri cronologici di carico e scarico trasmessi al Registro elettronico Nazionale per la tracciabilità dei rifiuti (RENTRI);
- effettuare o predisporre attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, al fine di trasportare e smaltire i rifiuti prodotti in altro Stato dell'Unione Europea in violazione dei regolamenti comunitari e della normativa nazionale di attuazione in materia.

Ciò premesso, i Destinatari del presente Modello che, a qualsiasi titolo, sono coinvolti nella gestione degli adempimenti ambientali sono tenuti a uniformarsi ai principi di controllo di seguito rappresentati:

- la scelta del fornitore di servizi connessi alle attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio, intermediazione è effettuata in conformità alle procedure aziendali a ciò preordinate;
- gli adempimenti e la predisposizione della documentazione destinata agli Enti della Pubblica Amministrazione preposti al controllo della normativa ambientale nel rispetto delle leggi vigenti, nazionali, comunitarie e internazionali, sono effettuati con la massima diligenza e professionalità, in modo da fornire informazioni chiare, trasparenti, accurate, complete, fedeli e veritiere. A presidio della gestione del processo in esame la Società ha altresì adottato il documento "Procedura di gestione ambientale" nonché le procedure gestionali costituenti parte integrante del sistema di gestione certificato in conformità allo standard ISO 14001, cui si rinvia.

4. PRESIDI ATTUATI

Al fine di ridurre il rischio collegato all'esercizio delle attività sensibili della presente parte speciale, i presidi adottati dalla Società sono:

- MOG 231
- Codice Etico
- Sistema Disciplinare
- Sistema di segnalazione Whistleblowing
- Flussi informativi ODV
- Autorizzazioni/abilitazioni (es. cat. 9-10, bonifica dei manufatti contenenti amianto)
- Procedure QSA
- Politica integrata
- ISO 14001
- Formazione ed informazione del personale
- Controlli periodici/Registrazioni

5. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza richiede alle singole Funzioni aziendali di inviare, su base periodica, adeguati flussi informativi che consentano di effettuare un'attività sistematica e formalizzata di monitoraggio delle anomalie, delle eccezioni e delle deroghe registrate nel periodo di riferimento rispetto all'attuazione dei principi sopra definiti.

FUNZIONE COINVOLTA	DESCRIZIONE FLUSSO INFORMATIVO	PERIODICITA'
CDA Procuratore speciale ambiente, salute e sicurezza	- Segnalazione su rinnovo e/o modifica della Politica ambientale - Elenco di nuove procedure adottate da o di quelle modificate, integrate e/o cancellate relative ad Attività a Rischio - Segnalazioni ricevute in merito a tematiche ambientali (es. segnalazioni di violazioni di procedure interne etc.) - Modifiche organizzative (es. nomina di nuovi responsabili) - Segnalazione di criticità emerse o visite, ispezioni, controlli effettuati dall'Autorità di Vigilanza: relazione sui fatti direttamente o indirettamente riconducibili a fattispecie di reati ambientali, sulla gestione dell'eventuale situazione di emergenza verificatasi e sulla pianificazione delle attività di risanamento ambientale, richieste di bonifica - Eventuali non conformità emerse in sede di audit e trasmissione del verbale rilasciato dall'ente di certificazione	Semestrale Ad evento
	Aggiornamenti in merito all'ottenimento, il rinnovo o la modifica delle certificazioni / autorizzazioni ambientali Informazioni sullo stato di salubrità dei terreni utilizzati Smaltimento degli imballaggi terziari	In occasione delle riunioni con l'ODV
CDA	- Descrizione delle attività di formazione e sensibilizzazione	Semestrale



MOG 231

**GESTIONE DEGLI ADEMPIMENTI IN
MATERIA AMBIENTALE**

REV. ottobre 2025

**Approvata con delibera dal
Consiglio di
amministrazione**

Uff. Amministrazione

del personale svolte nel periodo
di riferimento (compresa la
divulgazione di circolari
informative o dispositive)

– Valutazione dei fornitori in
ambito ambientale

– Report delle spese
preventivate e delle uscite
effettive in materia ambientale

Annuale